

BOZZE DI STAMPA

2 novembre 2018

N. 2

SENATO DELLA REPUBBLICA

XVIII LEGISLATURA

Conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata (840)

EMENDAMENTI **(al testo del decreto-legge)**

Art. 1

1.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere gli articoli da 1 a 15.

1.2

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere gli articoli da 1 a 14.

1.3

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

1.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

1.5

VITALI

Sopprimere l'articolo.

1.6

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

1.10

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Abolizione del permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, la lettera *c-ter*) del comma 1; dell'articolo 11 e le parole: ", in particolare di carattere umanitario o" dell'articolo 13, comma 1 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394; nonché le ulteriori disposizioni attuative e i provvedimenti, emanati e derivanti dalle disposizioni abrogate.

2. Al decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286, sono soppresse, negli articoli, ovunque ricorrano, le parole: "motivi umanitari".

3. Restano validi, fino alla scadenza prevista, i permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore del presente articolo».

1.300 (già 1.9 testo 2)

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *1.* All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente: "6. Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista.

4. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

1.9

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 1. - *1.* All'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il comma 6 è sostituito dal seguente:

"Il rifiuto o la revoca del permesso di soggiorno possono essere altresì adottati sulla base di convenzioni o accordi internazionali, resi esecutivi in

Italia, quando lo straniero non soddisfi le condizioni di soggiorno applicabili in uno degli Stati contraenti".

2. Il comma 3 dell'articolo 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è abrogato.

3. I permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati dal questore alla data di entrata in vigore della presente legge restano validi fino alla scadenza prevista».

1.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*) - Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha la durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene o trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesti di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 11 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami con familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 1 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione"».

1.8

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 1. - (*Disposizioni in materia di permesso di soggiorno per motivi umanitari*). - 1. Al comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente: "Il permesso di soggiorno per motivi umanitari ha durata di due anni, rinnovabile e convertibile, se ne ricorrono le condizioni, in un permesso per lavoro subordinato o per lavoro autonomo o per motivi familiari o per studio, consente lo svolgimento di attività lavorativa, l'iscrizione a corsi di studio scolastico o universitario e l'iscrizione al servizio sanitario nazionale, ed è rilasciato e rinnovato dal questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, ma vi siano elementi per ritenere che sussista una delle seguenti situazioni:

a) lo straniero versa in condizioni di salute gravi, accertate mediante idonea documentazione rilasciata da struttura sanitaria pubblica o accreditata, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla sua salute, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza;

b) il Paese verso il quale lo straniero dovrebbe fare ritorno versa in una situazione di calamità che non consente il rientro e la permanenza in condizioni di sicurezza, salvo che siano attivate a livello italiano o europeo forme di protezione temporanea, rispettivamente ai sensi dell'articolo 20 e del decreto legislativo 7 aprile 2003, n. 85;

c) lo straniero si trova in una delle situazioni indicate negli articoli 18 o 18-*bis* o 19, comma 1, o 19, comma 1.1, o 22, comma 12-*quater*;

d) lo straniero ha compiuto atti di particolare valore civile, nei casi di cui all'articolo 3, della legge 2 gennaio 1958, n. 13, e il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza il rilascio del permesso di soggiorno, salvo che ricorrano motivi per ritenere che lo straniero risulti pericoloso per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato;

e) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato in cui possa subire la pena di morte ovvero pene 6 trattamenti inumani o degradanti;

f) lo straniero rischia di essere rinvio in uno Stato che nei suoi confronti ha presentato richiesta di estradizione o di mandato di cattura europeo o di esecuzione di sentenza straniera per reati politici, che non deve essere accolta per effetto del divieto previsto dall'articolo 10, comma 4 della Costituzione, anche in base a decisioni di rigetto della domanda di esecuzione di sentenza straniera o di estradizione o di mandato di arresto europeo disposte dal Ministro della giustizia o dell'autorità giudiziaria nei casi previsti dagli articoli 696-ter, 697, 698 e 705 del codice di procedura penale o dall'articolo 18 della legge 22 aprile 2005, n. 69, fatte salve le esclusioni previste dall'articolo unico della legge costituzionale 21 giugno 1967, n. 1, dall'articolo 18 della Convenzione internazionale per la repressione degli attentati terroristici mediante utilizzo di esplosivo, adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite a New York il 15 dicembre 1997, resa esecutiva dalla legge 14 febbraio 2003, n. 34, dall'articolo 1 della Convenzione europea per la repressione del terrorismo, fatta a Strasburgo il 27 gennaio 1977, resa esecutiva dalla legge 26 novembre 1985, n. 719;

g) i legami personali o familiari in Italia dello straniero o dell'apolide sono tali che il rifiuto di autorizzate il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata o al suo diritto al rispetto della sua vita familiare, garantiti dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roba il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848, una lesione sproporzionata rispetto ai motivi del rifiuto; la valutazione dei legami deve riguardare la loro intensità, la loro durata e la loro stabilità, le condizioni di vita e di salute, dell'interessato, la sua età, il suo positivo inserimento nella società italiana, nel rispetto delle norme, della Costituzione e delle leggi penali, e la natura dei suoi legami don familiari che si trovano nel Paese di origine o che risiedono legalmente in Italia;

h) lo straniero appartiene ad uno Stato, nel quale, anche sulla base di rilevazioni delle organizzazioni internazionali, situazioni di carestia o di grave malnutrizione diffusa non garantiscono la sicurezza alimentare della popolazione, tali da determinare in caso di rientro e permanenza dello straniero in quello Stato il pericolo concreto e attuale di ledere il suo diritto alla vita o di violare il divieto di trattamenti inumani e degradanti, previsti dagli articoli 2 e 3 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, firmata a Roma il 4 novembre 1950, e successive modificazioni e integrazioni, ratificata e resa esecutiva cori legge 4 agosto 1955, n. 848; nella valutazione del pericolo nel singolo caso si tiene conto anche del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia, incluso il diritto ad un'alimentazione o ad un vestiario e ad un alloggio adeguati, e del diritto fondamentale di ogni individuo alla libertà dalla fame, garantiti dall'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici,

sociali e culturali, concluso a New York il 16 dicembre 1966, ratificato e reso esecutivo con legge 25 ottobre 1977, n. 881;

i) allo straniero nel suo Paese non è garantito l'effettivo esercizio di una delle libertà garantite dalla Costituzione italiana o comunque di un diritto inviolabile garantito ad ogni persona dall'articolo 2 della Costituzione e previsto da norme o trattati internazionali, ed ha perciò diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione».

1.11

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «28 gennaio 2008, n. 25» aggiungere le seguenti: «per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche».

1.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), numero 3) dopo le parole: «e nei casi di cui agli articoli 18, 18-bis» inserire le seguenti: «19, comma 2, lettera d-bis».

1.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera f), numero 2), capoverso 1-bis apportare le seguenti modifiche:

al secondo periodo dopo le parole: «può essere» inserire le seguenti: «rinnovato per almeno un anno o»;

dopo le parole: «stabilite per tale permesso di soggiorno» aggiungere le seguenti: «o in attesa di accesso al lavoro subordinato o autonomo, ovvero in costanza di svolgimento di tirocinio formativo o di volontariato».

1.18

CIRINNÀ, MARCUCCI, PARRINI, BELLANOVA, MALPEZZI, VALENTE, MIRABELLI, FERRARI, COLLINA, BINI, ROSSOMANDO, MISIANI, FERRAZZI, ALFIERI

Al comma 1, dopo la lettera f) inserire le seguenti:

«*f-bis*) all'articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "sesso," sono inserite le seguenti: "identità di genere, orientamento sessuale," e, in fine, è inserito il seguente periodo: "Ai fini di cui al periodo precedente si tiene conto altresì dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni";

f-ter) all'articolo 19, comma 1.1, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Nella valutazione di tali motivi si tiene conto anche dell'esistenza, in tale Stato, di violazioni dei diritti umani, della criminalizzazione di comportamenti sessuali nonché di ogni altra condizione culturale, sociale, giuridica o politica che impedisca allo straniero il libero svolgimento della personalità secondo le proprie inclinazioni"».

1.20

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, alla lettera g) premettere la seguente:

«0g) all'articolo 19, comma 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: "o a pene o trattamenti, disumani e degradanti"».

1.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera g) con la seguente:

«g) all'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, apportare le seguenti modifiche:

1) al comma 1.1, dopo la parola: "tortura" inserire le seguenti: ", pene o trattamenti disumani o degradanti";

2) al comma 2, dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel Paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi, il Questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale"».

1.22

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, la lettera g), sostituire il capoverso «d-bis)» con il seguente:

«*d-bis*) degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione, o comunque tali da determinare un irreparabile pregiudizio alla salute degli stessi, in caso di rientro nel paese di origine o di provenienza. In tali ipotesi il questore rilascia un permesso di soggiorno per cure mediche, per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria, comunque non superiore ad un anno, rinnovabile finché persistono le condizioni di salute debitamente certificate, valido solo nel territorio nazionale. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente ar-

ticolo può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.25

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire, ovunque ricorrano, le parole: «di eccezionale gravità» con le seguenti: «di particolare gravità»*

b) *sostituire le parole: «per il tempo attestato dalla certificazione sanitaria» con le seguenti: «per il tempo necessario al proseguimento delle terapie corrispondente alle necessità terapeutiche secondo le previsioni del medico curante»;*

c) *sostituire le parole: «rinnovabile finché persistono le condizioni di salute di eccezionale gravità debitamente certificate» con le seguenti: «rinnovabile finché il rientro nel Paese di origine comporti un serio rischio di irreparabile pregiudizio alla salute».*

1.28

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis», dopo la parola: «documentazione» inserire le seguenti: «rilasciata da una struttura sanitaria pubblica o da un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale».

1.27

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)», dopo le parole: «degli stranieri che versano in condizioni di salute di eccezionale gravità, accertate mediante idonea documentazione,» inserire le seguenti: «o comunque».

1.29

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis» dopo le parole: «il Questore» inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.30

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera g), capoverso «d-bis)» dopo le parole: «valido solo nel territorio nazionale» aggiungere le seguenti: «e, compatibilmente con le condizioni cliniche e di salute, consente di svolgere attività lavorativa o di iscriversi a corsi di studio».

1.32

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)», aggiungere il seguente:

«d-ter) neppure può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di grave compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della dignità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali unitamente a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità socio-economica».

1.33

VERDUCCI

A comma 1, lettera g), dopo il capoverso «d-bis)» aggiungere il seguente:

«d-ter) né può disporsi l'espulsione o il respingimento verso uno Stato in cui lo straniero sia esposto al rischio di compromissione o di effettivo impedimento dell'esercizio dei diritti fondamentali rilevanti ai fini della di-

gnità umana, dell'integrità psicofisica e dei legami personali e familiari. Nella valutazione del rischio si dovrà tener conto delle condizioni personali insieme a specifici e comprovati fattori di vulnerabilità sociale ed economica».

1.35

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

Al comma 1, sopprimere la lettera h).

1.36

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 1, dopo le parole: «il Questore», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.37

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera h), capoverso «Art. 20-bis», comma 2, dopo le parole: «ha la durata di sei mesi», inserire le seguenti: «ed è rinnovabile per un periodo ulteriore di sei mesi se permangono le condizioni di eccezionale calamità di cui al comma 1; il permesso è».

1.38

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera h), punto 2), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.39

VERDUCCI

Al comma 1, lettera h), sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa, ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente la conversione in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.41

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera h), n. 2, sopprimere le parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.44

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere i seguenti:

«Art. 20-ter.

1. Allo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. Il questore rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo.

Art. 20-quater.

1. I titolari di permesso di soggiorno sono beneficiari del Sistema di protezione».

1.45

VERDUCCI

Al comma 1, lettera h), dopo l'articolo 20-bis, aggiungere il seguente;

«Art. 20-ter.

(Permesso di soggiorno per asilo costituzionale)

1. Lo straniero al quale sia impedito nel suo Paese di origine l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione ha diritto d'asilo nel territorio della Repubblica. In tali casi il questore d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato o di protezione sussidiaria, rilascia un permesso di soggiorno per asilo costituzionale.

2. Il permesso di soggiorno rilasciato a norma del presente articolo ha la durata di 5 anni e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in motivi di lavoro subordinato o autonomo».

1.48

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera n), inserire la seguente:

«*n-bis*) all'articolo 32, comma 1-*bis*, gli ultimi due periodi sono abrogati».

1.49

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera o).

1.50

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per la richiesta di asilo", inserire le seguenti: "per casi speciali, per protezione speciale, per protezione sussidiaria, per cure mediche";».

1.51

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera o), con la seguente:

«o) all'articolo 34, comma 1, lettera b), dopo le parole: "per asilo umanitario" aggiungere le seguenti: "per protezione sussidiaria";».

1.52 (testo 2) (id. a 1.53 testo 2 e 1.54 testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera o), dopo le parole: «protezione sussidiaria», aggiungere le seguenti: «, per casi speciali, per protezione speciale, per cure mediche, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d-bis».

1.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», sostituire le parole: «il Ministro dell'interno, su proposta del prefetto competente, autorizza», con le seguenti: «il Questore può disporre».

1.56

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera q), capoverso «Art. 42-bis», dopo le parole: «prefetto competente», inserire le seguenti: «d'ufficio o su richiesta dello straniero o dell'autorità giudiziaria o della competente Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o della Commissione nazionale per il diritto di asilo, allorché lo straniero non possieda i requisiti per il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria».

1.57

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera q), capoverso «42-bis», dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Su proposta formulata dal Sindaco del luogo di abituale dimora dello straniero, al quale sia pervenuta una motivata petizione in tal senso firmata da almeno 30 cittadini residenti in quel medesimo Comune, il Questore può altresì disporre il rilascio di un permesso di soggiorno per casi speciali della durata di un anno, rinnovabile, in considerazione del buon inserimento sociale dello straniero, a condizione che sussista una proposta di assunzione e che l'impiego che ne è oggetto abbia le caratteristiche richieste dal testo unico sull'immigrazione per il rilascio od il rinnovo del permesso di soggiorno unico per lavoro».

1.60

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 4:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con il decreto del Ministro dell'interno, presso ciascuna prefettura-ufficio territoriale del Governo è istituita una Commissione territoriale";

2) al comma 2-*bis*, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Le sezioni operano in base alle disposizioni che regolano l'attività delle Commissioni territoriali";

3) al comma 3, le parole: "da un funzionario del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componente" sono sostituite dalle seguenti: "da uno o più funzionari del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale come componenti";

b) al comma 1-*bis* dell'articolo 15 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", nonché con Università situate nel territorio di competenza, mediante apposite convenzioni stipulate dal Ministero dell'interno"».

1.59

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, alla lettera a), premettere le seguenti:

«*0a)* all'articolo 6 sono apportate le seguenti modifiche al comma 1:

a) dopo le parole: "di frontiera" aggiungere le seguenti: "ed esclusivamente";

b) le parole da: "o presso l'ufficio della questura", fino alla fine del periodo sono soppresse.

0a-bis) all'articolo 8, il comma 1 è abrogato».

1.58

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Al comma 2, alla lettera a) premettere le seguenti:

«*0a)* all'articolo 29, comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "della Commissione stessa", sono inserite le seguenti: ", o sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE,".

0a.1) all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis)*, dopo le parole: "lettera *a)*", sono inserite le seguenti: ", o quando sia stata presa una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale da parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine"».

1.61

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura 'protezione speciale'. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nella more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.62

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per la-

voro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.63

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso 3 con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o comunque ritenga che lo straniero abbia diritto di asilo nel territorio italiano ai sensi dell'articolo 10, comma 3 della Costituzione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti. Se la domanda era stata presentata da minore straniero non accompagnato che non ha uno dei presupposti indicati nel primo periodo del presente comma la Commissione trasmette gli atti al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio del permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

Conseguentemente, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

«9-*bis*. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base

di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

1.75

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o comunque ricorrano motivi derivanti dal rispetto di obblighi costituzionali o internazionali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale". Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e di iscriversi a corsi di studio scolastico e universitario e al Servizio sanitario nazionale e può essere convertito in permesso di soggiorno per lavoro subordinato o autonomo o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.64

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone alle quali sia impedito nel proprio paese l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.65

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di migranti di seconda generazione, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.66

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone il cui rimpatrio comprometterebbe in modo sproporzionato il diritto ad una vita privata e familiare, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.67

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri il cui rimpatrio comporti il rischio di essere sottoposte a gravi maltrattamenti, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previ parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.68

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che vedano in pericolo il loro diritto alla vita, anche in esecuzione di una condanna a morte emanata da un'autorità giudiziaria straniera, ipotesei questa espressamente riconosciuta dalla Corte costituzionale come assoluta ed inderogabile e quindi ostativa all'estradizione dello straniero per reali che la legge dello Stato estero consenta di punire anche con la pena di morte, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.69

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri che rischino di essere sottoposti a trattamenti inumani e degradanti, vietati in modo inderogabile dall'articolo 3 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di-lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari d per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.70

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri ai quali sia applicabile il divieto di estradizione per reati politici previsto dall'articolo 10, comma 4 Costituzionale, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui il presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.71

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19 commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri i cui legami personali e familiari in Italia sono tali che il rifiuto di autorizzare il suo soggiorno nel territorio dello Stato arrecherebbe al suo diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, garantito dall'articolo 8 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.72

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino stranieri a cui nel proprio Paese sia effettivamente impedito l'esercizio del diritto ad un livello di vita adeguato per sé e per la propria famiglia di cui all'articolo 11 del Patto internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.73

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino ogni altra situazione nella quale allo straniero è garantito dall'articolo 10, comma 3 Costituzionale il diritto di asilo perché nel suo Paese non è effettivamente garantita anche una sola delle libertà garantite dalla Costituzione italiana, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.74

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, o riguardino casi di persone gravemente ammalate che affronterebbero un rischio effettivo di essere esposte ad un serio ed irreversibile peggioramento dello stato di salute, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno annuale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, e consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.76

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire il capoverso «3» con il seguente:

«3. Nei casi in cui la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale e ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e degli articoli 3 ed 8 della Cedu, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno biennale che reca la dicitura "protezione speciale", salvo che possa disporsi l'allontanamento verso uno Stato che provvede ad accordare una protezione analoga. Il permesso di soggiorno di cui al presente comma è rinnovabile, previo parere della Commissione territoriale, consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro».

1.77

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1», con le seguenti: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1, 1.1 e 2».

1.79

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), dopo le parole: «ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1.», inserire le seguenti: «e comma 2».

1.200

PATRIARCA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3.» dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: « o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio» e sostituire le parole: «attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»

con le seguenti: « attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro.»

1.83

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286», inserire le seguenti: «o emergano profili di vulnerabilità psicofisica legati a torture o trattamenti inumani e degradanti anche verificatisi durante il viaggio,», e sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».

1.81

VERDUCCI

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «o che ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 e 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezione internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

1.82

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», apportare le seguenti modifiche:

a) *dopo le parole: «decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,», inserire le seguenti: «oppure ritenga che ciò sia reso necessario per l'adempimento degli obblighi di cui agli articoli 3 ed 8 C.E.D.U.»;*

b) *dopo le parole: «per motivi di lavoro», aggiungere le seguenti: «nei casi in cui il diniego della protezioni internazionale sia motivato dal ricorrere di una delle ipotesi di cui all'articolo 12, comma 1, lettere b) e c) del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251».*

1.84

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire la parola: «annuale», con la seguente: «biennale».

1.85

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», sostituire le parole: «consente di svolgere attività lavorativa ma non può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro», con le seguenti: «consente di svolgere attività lavorativa e può essere convertito in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato o per motivi familiari o per studio, se ne ricorrono i presupposti».

1.86

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), sopprimere le seguenti parole: «ma non può essere convertito in permesso di soggiorno».

1.88

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera a), capoverso «3», secondo periodo, sostituire le parole: «ma non», con la seguente: «e».

1.89

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, MISIANI,
PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

1.90

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* inserire il seguente:

"3-*ter*. In ogni caso, qualora la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma verifichi che il richiedente asilo si sia distinto per comprovata volontà di integrazione, trasmette gli atti al Questore per il rilascio di un permesso speciale di soggiorno. Ai fini del rilascio, il Questore verifica la sussistenza delle seguenti condizioni: *a*) possesso di certificazione di apprendimento della lingua italiana parlata equivalente almeno al livello A2; *b*) possesso di regolare contratto di lavoro ovvero di documentazione attestante che sia in corso di svolgimento un tirocinio formativo; *c*) possesso di una certificazione che attesti l'avvenuto svolgimento di almeno 100 ore di volontariato, rilasciata dall'ente per il quale abbia svolto il servizio. Tale permesso di soggiorno ha durata pari al tirocinio o al contratto di lavoro

incrementata di sei mesi, convertibile in permesso di soggiorno per motivi di lavoro autonomo o subordinato. Tale permesso può essere rilasciato anche in pendenza di eventuale ricorso avverso la decisione della Commissione territoriale, qualora il Questore verifichi il ricorrere delle condizioni di cui al precedente periodo"».

1.91

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) All'articolo 32 dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.201

PATRIARCA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«*a-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è inserito il seguente:

"3-*bis*.1. Nei casi in cui non accolga la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286."».

1.202 (già 32.2)

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 2, dopo la lettera a) inserire la seguente:

«a-bis). All'articolo 32, dopo il comma 3-bis è inserito il seguente:

" 3-bis.1. Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento, per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.92

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 32, dopo il comma 3-*bis* è aggiunto il seguente:

"3-*bis*.1). Nei casi in cui non accolta la domanda di protezione internazionale presentata da un minore non accompagnato e non ricorrano i presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, la Commissione territoriale trasmette gli atti al questore per il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'articolo 10, comma 1 della legge 7 aprile 2017, n. 47 ovvero, qualora il minore non accompagnato abbia compiuto la maggiore età nelle more del procedimento per il rilascio di un permesso di soggiorno ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286"».

1.93

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 5, sostituire il capoverso «Art. 19-ter», con il seguente:

«Art. 19-ter. - (Disposizioni in materia di immigrazione in funzione deflattiva del contenzioso) - 1. Gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 febbraio

2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono abrogati.

2. Sono istituite presso tutte le sedi di tribunale sezioni giudiziarie per l'immigrazione, con funzione deflattiva del contenzioso in materia di immigrazione e protezione internazionale. Il presidente del tribunale compone le sezioni con magistrati onorari, in deroga agli articoli 11 e 12 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116.

3. All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche.

4. Possono comporre la sezione giudiziaria per l'immigrazione, di cui al comma 2 della presente legge, coloro che abbiano frequentato corsi di formazione per magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia, organizzati dalla Scuola superiore della magistratura in collaborazione con l'Ufficio europeo di sostegno per l'asilo, istituito dal regolamento (UE) n. 439 del 2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, e con l'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati. La frequentazione dei corsi è gratuita.

5. All'articolo 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, alinea, le parole: "Le sezioni specializzate" sono sostituite dalle seguenti: "Le sezioni giudiziarie per l'immigrazione";

b) il comma 4-*bis* è abrogato.

6. All'articolo 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i commi da 3-*bis* a 3-*undecies* sono sostituiti dai seguenti:

3-*bis*. Le controversie aventi ad oggetto l'impugnazione dei provvedimenti previsti dall'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 aprile 2017, n. 46, sono regolate dal rito sommario di cognizione.

3-*ter*. È competente il tribunale, in composizione monocratica, del capoluogo del distretto di corte d'appello in cui ha sede la commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale o la sezione che ha pronunciato il provvedimento impugnato.

3-*quater*. Il ricorso è proposto, a pena di inammissibilità, entro quindici giorni dalla notificazione del provvedimento, ovvero entro sessanta giorni se il ricorrente risiede all'estero, e può essere depositato anche a mezzo del servizio postale ovvero per il tramite di una rappresentanza diplomatica o consolare italiana. In tal caso l'autenticazione della sottoscrizione e l'inoltro all'autorità giudiziaria italiana sono effettuati dai funzionari della rappresentanza e le comunicazioni relative al procedimento sono effettuate presso la medesima rappresentanza. La procura speciale al difensore è rilasciata altresì dinanzi all'autorità consolare.

3-quinquies. La proposizione del ricorso non sospende l'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato.

3-sexies. Il ricorso e il decreto di fissazione dell'udienza sono notificati, a cura della cancelleria, all'interessato e al Ministero dell'interno, presso la Commissione nazionale o presso la competente commissione territoriale, e sono comunicati al pubblico ministero.

3-septies. Il Ministero dell'interno, limitatamente al giudizio di primo grado, può stare in giudizio avvalendosi direttamente di propri dipendenti o di un rappresentante designato dalla commissione che ha adottato l'atto impugnato. Si applica, in quanto compatibile, l'articolo 417-*bis*, secondo comma, del codice di procedura civile.

3-octies. La commissione che ha adottato l'atto impugnato può depositare tutti gli atti e la documentazione che ritiene necessari ai fini dell'istruttoria e il giudice può procedere anche d'ufficio agli atti di istruzione necessari per la definizione della controversia.

3-novies. Entro trenta giorni dalla presentazione del ricorso, il tribunale decide con ordinanza motivata. La decisione non è impugnabile in corte d'appello. In caso di rigetto la Corte di cassazione decide sulla impugnazione del provvedimento di rigetto pronunciato dal tribunale, entro sei mesi dalla presentazione del ricorso.

3-decies. L'ordinanza di cui al comma *3-novies* è comunicata alle cancelleria.

3-undecies. La controversia è trattata in ogni grado in via di urgenza".».

1.97

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 7, sostituire la lettera b), con la seguente: «All'articolo 14, comma 4, sostituire le parole da: "ovvero se ritiene che sussistono" con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale di cui all'articolo 32, comma 3, del presente decreto, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

1.98

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 7, lettera b) sostituire le parole: «sono soppresse» con le seguenti: «sono sostituite con le seguenti: "ovvero se ritiene che sussistono le condizioni per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione sociale, trasmette gli atti al questore per il rilascio del relativo permesso"».

1.99

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data pubblicazione del presente decreto».

1.100

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sostituire i commi 8 e 9 con il seguente:

«8. Le nuove disposizioni previste si applicano esclusivamente a quanti hanno presentato domanda di protezione successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto».

1.101

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 8, sopprimere le parole: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

1.103

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 8, sostituire le parole da: «previa valutazione» *a:* «25 luglio 1998 n. 286» *con le seguenti:* «Solo in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno rilasciato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato del presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

1.104

VERDUCCI

Al comma 8 sostituire le parole da: «previa valutazione della competente Commissione territoriale sulla sussistenza dei presupposti di cui all'articolo 19, commi 1 e 1.1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» con il seguente: «Solamente in tali casi e limitatamente al primo rilascio, il permesso di soggiorno accordato ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, come modificato dal presente decreto, consente la conversione in altro titolo di soggiorno».

1.106

VERDUCCI

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra in ogni caso i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.107

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 8, inserire il seguente:

«8-bis. Nel caso di permesso di soggiorno per motivi umanitari già riconosciuto ai sensi dell'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 al richiedente che abbia proposto la domanda da minorenni, il riconoscimento, ove non ricorrano le condizioni di cui al comma precedente, integra comunque i presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno richiesti dall'articolo 32 comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286».

1.109

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 9 sostituire le parole: «per i quali al Commissione territoriale e non ha accolto la domanda di protezione internazionale e ha ritenuto» *con le seguenti:* «ove la Commissione territoriale non accolga la domanda di protezione internazionale ma ritenga».

1.110

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Alla scadenza, i permessi per la protezione umanitaria e per casi speciali vengono comunque rinnovati nel caso in cui lo straniero sia in possesso di un regolare contratto di lavoro di durata superiore a sei mesi e comunque per il tempo corrispondente a tre mesi ulteriori oltre il periodo previsto dal contratto di lavoro».

1.111

D'ARIENZO, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Oltre i casi previsti, il permesso per casi speciali può essere rilasciato o rinnovato qualora siano presenti condizioni tali da consentire l'opportunità del rilascio con particolare riguardo alle situazioni familiari dello straniero nonché per evitare la repentina condizione di illegalità dello straniero nel territorio nazionale».

1.112

D'ARIENZO

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. La Prefettura competente ha l'obbligo di notificare al datore di lavoro che impiega lo straniero per il quale viene meno il diritto alla perma-

nenza nel territorio nazionale, la decisione di diniego entro 20 giorni successivi alla data in cui è stata assunta».

1.113

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Dopo il comma 9, aggiungere il seguente:

«9-bis. Le disposizioni dei commi 8 e 9 si applicano anche alla protezione umanitaria riconosciuta dal giudice nell'ambito di giudizi su ricorsi presentati prima dell'entrata in vigore del presente decreto e ai permessi di soggiorno per motivi umanitari rilasciati sulla base di tali pronunce giudiziarie, nonché alla protezione umanitaria riconosciuta dalle Commissioni sulla base di domande di protezione internazionale presentate prima dell'entrata in vigore del presente decreto-legge».

Art. 2

2.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

2.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

2.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

2.200

NENCINI

Sopprimere i commi 1 e 3

2.4

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Sopprimere il comma 1.

2.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere il comma 1.

2.7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, comma 5, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi:

"In ogni caso avverso il provvedimento di proroga è consentita la proposizione di domanda di riesame da presentare nelle forme di cui all'art. 737 c.p.c. Il giudice dispone sulla richiesta di proroga o di riesame della stessa, sentito l'interessato assistito dal difensore, dopo aver rinnovato la verifica dell'insussistenza del presupposto per l'applicazione, in luogo del trattenimento, di una delle misure indicate al comma 1-*bis*, dandone conto specificatamente in motivazione"».

2.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 14, comma 5 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al quinto e sesto periodo le parole: "all'interno del centro di permanenza per i rimpatri" sono soppresse».

2.9

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «la parola "novanta" è sostituita dalla seguente: "centottanta"» con le seguenti: «le parole: "novanta giorni" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi"».

2.11 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Nell'ambito delle procedure di cui al comma 2, l'ANAC svolge l'attività di vigilanza collaborativa ai sensi dell'articolo 213, comma 3, lettera h), del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

2-ter. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 2-bis non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Allo svolgimento dell'attività di cui al presente comma l'Autorità provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».

2.12 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il soggetto gestore dei centri di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dei centri previsti dal decreto-legge 30 ottobre 1995, n. 451, convertito dalla legge 29 dicembre 1995, n. 563, e dei centri di cui agli articoli 10-ter e 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, pubblica, con cadenza semestrale, sul proprio sito o portale digitale la rendicontazione delle spese di gestione, effettuata sulla base delle disposizioni vigenti in materia, successivamente alle verifiche operate dalla prefettura ai fini della liquidazione. Gli stessi dati sono resi disponibili sul sito delle prefetture territorialmente competenti attraverso un *link* di collegamento al sito o al portale digitale del soggetto gestore.».

Art. 3

3.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

3.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

3.3

VITALI

Sopprimere l'articolo.

3.4

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

3.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.7

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

3.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire le lettere a), b) e c) con la seguente:

«a) Dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:

"3-*bis*. Salvo le ipotesi di cui ai commi 2 e 3, il richiedente può essere altresì trattenuto, per il tempo strettamente necessario, e comunque non superiore a trenta giorni, in aree identificate presso le strutture di cui all'articolo 10-*ter*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, per la determinazione o la verifica dell'identità o della cittadinanza. Ove non sia stato possibile verificarne l'identità o la cittadinanza, il richiedente può essere trattenuto nei centri di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, con le modalità previste dal comma 5 del medesimo articolo 14, per un periodo massimo di centottanta giorni;

3-*ter*. Negli appositi locali di cui al precedente comma, il richiedente asilo trattenuto gode di tutte le garanzie di cui al successivo articolo 7"».

3.10

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «trenta giorni» con le seguenti: «cinque giorni»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.12

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate»;*

b) *sopprimere il secondo periodo.*

3.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «appositi locali» con le seguenti: «aree identificate» e sopprimere le parole: «determinarne o».

3.14

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, dopo le parole: «in appositi locali», inserire le seguenti: «con modalità che assicurino il rispetto delle condizioni previste dall'articolo 7».

3.15

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», primo periodo, sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza» con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

3.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis»), primo periodo sostituire le parole: «per la determinazione o verifica dell'identità o della cittadinanza», con le seguenti: «qualora il richiedente rifiuti di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013, che istituisce "EURODAC"».

3.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», al primo periodo aggiungere in fine le seguenti parole: «, nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effettuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

3.18

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a) capoverso «3-bis», dopo il primo periodo, inserire, in fine, le seguenti parole: «nei casi in cui dai rilievi fotodattiloscopici effet-

tuati e dai controlli sulle banche dati italiane, europee ed internazionali risultino elementi concreti che fanno ritenere che la persona sia segnalata per la non ammissione nello Stato o in altri Stati membri dell'Unione europea o sia al momento già sottoposta a procedimento penale o sia stata precedentemente allontanata da altro Stato membro dell'Unione europea o abbia già presentato domanda di protezione internazionale che sia stata rigettata o dichiarata inammissibile in Italia o in altro Stato membro dell'Unione europea ovvero che la medesima persona risulti già registrata con altra identità o altra nazionalità».

3.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

3.21

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sopprimere il secondo periodo.

3.22

VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con le seguenti: «Finché non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici a causa del diniego del richiedente di farne dichiarazione o di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici». Quindi sostituire le parole: «per un periodo di massimo centottanta giorni», con le seguenti: «per il periodo massimo consentito dall'articolo 14, del decreto legislativo n. 286 del 1998, sottratto il periodo di trattenimento ivi intercorso».

3.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», con

le seguenti: «fino a quando non sia stato possibile procedere ai rilievi fotodattiloscopici», *e sostituire le parole*: «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti*: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «Ove non sia stato possibile determinarne o verificarne l'identità o la cittadinanza», *con le seguenti*: «a causa del rifiuto del richiedente di farne dichiarazione e di sottoporsi agli esami fotodattiloscopici», *e sostituire le parole*: «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti*: «per il periodo massimo consentito dall'articolo del decreto legislativo n. 286 del 1998, detratto il periodo di trattenimento già intercorso».

3.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis)», sostituire le parole: «per un periodo massimo di centottanta giorni», *con le seguenti*: «per un periodo massimo di novanta giorni, comunque per il più breve tempo possibile, prevedendo un più ampio ricorso alle misure alternative al trattenimento, previste dall'articolo 14, comma 1-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di garantire che l'istituto del trattenimento abbia natura residuale, come previsto dalla direttiva 2013/33/UE».

3.27

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», sostituire le parole: «centottanta giorni», *con le seguenti*: «diciotto mesi».

3.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da questa forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.29

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In applicazione della direttiva 2013/32/UE, la procedura prevista dal presente articolo, non può essere applicata ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-ter del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

3.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «3-bis», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Ai richiedenti asilo, trattenuti ai sensi del presente articolo, devono essere fornite le informazioni della procedura di asilo previsto al comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

3.33

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il Ministro dell'interno provvede all'adozione di norme regolamentari che disciplinino le procedure volte ad accertare in tutti i luoghi di trattenimento dei richiedenti asilo, le condizioni di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, e la contestuale adozione di misure di prima accoglienza in applicazione dell'articolo 7, comma 5, del medesimo decreto legislativo».

3.32

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, sopprimere le lettere b) e c).

3.34

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 7, comma 5, lettera e) del decreto-legge 23 dicembre 2013, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10, dopo le parole: "del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, e successive modificazioni," sono inserite le seguenti: "nonché presso i locali di cui all'articolo 6, comma 3-bis, primo periodo, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142"».

Art. 4

4.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

4.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

4.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

4.600

LA COMMISSIONE

Al comma 1 sopprimere, le parole: «o in quelli».

4.6

LA COMMISSIONE

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Le strutture ed i locali di cui ai periodi precedenti garantiscono condizioni di trattenimento che assicurino il rispetto della dignità della persona».

4.7

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, dopo le parole: «successive all'udienza di convalida», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In tutti i casi e luoghi di permanenza di cui al presente comma sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui al seguente articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

4.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Nei luoghi idonei di cui al periodo precedente sono comunque garantite le condizioni di trattenimento di cui all'articolo 14 ed agli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

4.9

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le strutture e i locali indicati nei due periodi precedenti in ogni caso non possono trattenere minori stranieri non accompagnati e devono essere idonei dal punto di vista igienico-sanitario ed appositamente attrezzati per l'ospitalità plurigiornaliera di persone e devono garantire allo straniero l'accesso gratuito a spazi aperti, ad almeno tre pasti al giorno, ad un alloggio e ai servizi igienici, nel rispetto delle distinzioni tra i sessi e delle esigenze di riservatezza e di tutela dell'unità familiare, la possibilità di comunicare con familiari, difensori, magistrati, ministri di culto, rappresentanti dell'UNHCR o di enti e associazioni che svolgono attività di tutela ed assistenza degli stranieri, di incontrarsi con essi e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente. Le strutture e i locali che abbiano le caratteristiche indicate nei tre periodi precedenti devono essere scelti in un apposito elenco pubblico, approvato e aggiornato con decreto del Ministro dell'interno, di concerto col Ministro della giustizia e con il Ministro della salute, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* ed emanato previo parere favorevole del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale».

4.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Tali locali idonei per il trattenimento, istituiti presso i centri di primo soccorso e assistenza e presso i Centri di prima accoglienza, sono disciplinati e identificati secondo la funzione, gli *standard* e le condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse le garanzie previste per i trattenuti dall'articolo 14 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, il diritto all'informazione in una lingua conosciuta, anche relativamente alla procedura di asilo prevista dal comma 4, articolo 6, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitaria, il diritto di poter incontrare rappresentanti dell'UNHCR o di Enti e Associazioni che svolgono attività di tutela, assistenza e supporto agli stranieri e il divieto di accesso per i rappresentanti diplomatico-consolari dello Stato a cui appartiene il richiedente».

4.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Sono escluse da tale forma di trattenimento, le persone con esigenze specifiche di cui al comma 1, articolo 17, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

Art. 5

5.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

5.0.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 5.0.600, al comma 1 apportare le seguenti modifiche:

- 1) alla lettera a) sopprimere i commi 2-ter, 2-quater, 2-quinquies e 2-sexies;
 - 2) sopprimere la lettera b).
-

5.0.600

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 5-bis.

(Disposizioni in materia di convalida del respingimento disposto dal questore e di registrazione nel sistema di informazione Schengen)

1. All'articolo 10 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

"2-bis. Al provvedimento di respingimento di cui al comma 2 si applicano le procedure di convalida e le disposizioni previste dall'articolo 13, commi 5-bis e 5-ter, 7 e 8.

2-ter. Lo straniero destinatario del provvedimento di respingimento di cui al comma 2 non può rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministro dell'interno. In caso di trasgressione lo straniero è punito con la reclusione da uno a quattro anni ed è espulso con accompagnamento immediato alla frontiera. Si applicano altresì le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 13, terzo periodo.

2-quater. Allo straniero che, già denunciato per il reato di cui al comma 2-ter ed espulso, abbia fatto reingresso nel territorio dello Stato si applica la pena della reclusione da uno a cinque anni.

2-quinquies. Per i reati previsti dai commi 2-ter e 2-quater è obbligatorio l'arresto dell'autore del fatto anche fuori dei casi di flagranza e si procede con rito direttissimo.

2-sexies. Il divieto di cui al comma 2-ter opera per un periodo non inferiore a tre anni e non superiore a cinque anni; la cui durata è determinata tenendo conto di tutte le circostanze concernenti il singolo caso".

b) dopo il comma 6 è inserito il seguente:

"6-bis. Il divieto di cui al comma 2-ter è inserito, a cura dell'autorità di pubblica sicurezza, nel sistema di informazione Schengen di cui al regolamento (CE) n. 1987/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 dicembre 2006 e comporta il divieto di ingresso e soggiorno nel territorio degli Stati membri dell'Unione europea, nonché degli Stati non membri cui si applica l'*acquis* di Schengen"».

5.0.200

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO
SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI,
RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Articolo 5-bis.

(Costo dell'accoglienza dei richiedenti asilo.)

1. Il costo medio mensile pro capite per l'accoglienza dei richiedenti asilo non può essere superiore all'importo mensile dell'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n. 335, corrisposto ai cittadini italiani e stranieri in condizioni economiche disagiate.».

Art. 6

6.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

6.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

6.3

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI, BOLDRINI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 6.

(Disposizioni in materia di rimpatri).

1. Il Fondo di cui all'articolo 14-*bis*, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è incrementato di 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018, di 7 milioni di euro per il 2019 e di 10 milioni di euro per il 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.4

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI, BOLDRINI

Al comma 1, sostituire il capoverso «b)» con il seguente:

«b) al fine di incrementare il ricorso alla misura del rimpatrio volontario assistito (RVA) di cui all'articolo 14-*ter* del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, è previsto l'avvio, in via sperimentale, di un Piano nazionale per la realizzazione di interventi di rimpatrio volontario assistito comprensivi di misure di reintegrazione e di reinserimento dei rimpatriati nel Paese di origine, per il periodo 2018-2020 e nel limite di spesa di 3.500.000 euro per il 2018, di 10.500.000 euro per il 2019 e di 10.500.000 euro per il 2020. Tale Piano prevede l'istituzione fino a un massimo di trenta sportelli comunali che svolgono, in concorso con le associazioni più rappresentative degli enti locali e in accordo con le prefetture uffici territoriali del Governo, con le questure e con le organizzazioni internazionali, attività informative, di supporto, di orientamento e di assistenza sociale e legale per gli stranieri che possono accedere ai programmi di RVA esistenti; assicurano la formazione di personale interno, curano l'in-

formazione sui progetti che prevedono, in partenariato, la reintegrazione nei Paesi di origine dei destinatari dei programmi di RVA. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro dell'interno, sono stabilite le linee guida e le modalità di attuazione del suddetto Piano».

Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 3 milioni di euro per il 2018 e in 9 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.200

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, capoverso "b)", sostituire le parole da: «500.000 per il 2018» fino alla fine del periodo con le seguenti: «1.000.000 euro per il 2018, di 3.000.000 per il 2019 e 3.000.000 euro per il 2020.

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 500.000 euro per il 2018 e a 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.5

D'ARIENZO

Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:

«1-bis. Al fine di contrastare il fenomeno della clandestinità, entro sei mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo presenta alle Commissioni parlamentari competenti un piano dettagliato concernente gli accordi bilaterali che intende stipulare con i Paesi di origine del fenomeno migratorio finalizzato a favorire il rimpatrio delle persone che non avranno diritto a permanere nel territorio nazionale. Altresì, sarà data comunicazione alle Commissioni Parlamentari in merito agli accordi bilaterali della specie che saranno stipulati».

ORDINE DEL GIORNO

G6.200

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Il Senato,

premesso che:

nelle case circondariali d'Italia sono detenute e/o ristrette 58.745 persone, secondo i dati forniti dal Ministro di grazia e giustizia;

la popolazione carceraria straniera è costituita da circa 19.860 persone, secondo il dipartimento dell'amministrazione penitenziaria;

nel nostro sistema carcerario si contano, infatti, detenuti provenienti da più di cento Paesi;

i Paesi più rappresentati sono, in ordine decrescente, il Marocco (18,6 per cento dei detenuti stranieri), la Romania (13,7 per cento), l'Albania (12,8 per cento), la Tunisia (10,5 per cento), la Nigeria (5,6 per cento) e l'Egitto (3,4 per cento);

il costo medio giornaliero per ogni detenuto è indicato dallo stesso dipartimento dell'amministrazione penitenziaria in 137,02 euro;

il costo annuale per i detenuti stranieri sopportato dallo Stato italiano è dunque superiore a novecento milioni di euro;

lo Stato italiano ha sottoscritto un accordo con la Romania in data 13 settembre 2003 che prevede il trasferimento di detenuti condannati anche senza il loro consenso;

appare dunque opportuno intraprendere percorsi volti a sottoscrivere trattati bilaterali con Paesi dell'Unione europea ed extraeuropei per consentire il trasferimento dei detenuti per la esecuzione in Patria delle sentenze penali italiane, anche senza il preventivo consenso del detenuto stesso,

impegna il Governo

ad avviare e proseguire percorsi volti a sottoscrivere trattati e/o accordi bilaterali con il Marocco, l'Albania, la Tunisia e la Nigeria, nonché con ulteriori Stati, per agevolare e semplificare il trasferimento dei detenuti al fine dell'esecuzione penale nello Stato di provenienza, attraverso strumenti e clausole che comprendano anche l'eliminazione della mancanza di consenso del detenuto dalle condizioni ostative.

EMENDAMENTI

6.0.300 (già 6.0.1 testo 2)

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

6.0.1

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Disposizioni in materia di allontanamento dei cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea privi di risorse economiche sufficienti)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, verifica che i cittadini degli altri Stati membri dell'Unione europea, che abbiano residenza o dimora nel 'proprio territorio di competenza dispongano della effettiva disponibilità di risorse economiche sufficienti per sé e per i propri familiari, dichiarata al momento dell'iscrizione anagrafica come previsto dal Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30.

2. Ove accerti la mancanza delle condizioni che determinano il diritto di soggiorno, il Prefetto adotta, entro 48 ore, il provvedimento di allontanamento ai sensi del citato Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30».

6.0.2

BALBONI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Minori stranieri)

1. All'articolo 2, comma 1, della legge 7 aprile 2017, n. 47, sostituire le parole: "il minore" con le seguenti: "il minore di anni quattordici".

2. All'articolo 19, comma 2, lettera a), del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, le parole: "di anni diciotto" sono sostituite dalle seguenti: "di anni quattordici"».

6.0.3

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

1. È istituito, nello stato di previsione del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, un fondo da ripartire con una dotazione finanziaria di 20 milioni di euro per l'anno 2018, di 20 milioni di euro per l'anno 2018 e di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, per il potenziamento e la promozione dello sviluppo economico e sociale dei paesi che stipulano accordi di rimpatrio con l'Italia.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

6.0.600 (testo 2)/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 6.0.600, al comma 1 sopprimere le parole: «a condizione di reciprocità e».

6.0.600 (testo 2)/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 6.0.600, all'articolo 6-bis, sopprimere il comma 3.

6.0.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 6-bis.

(Regolazione e controllo del lavoro dei familiari del personale di rappresentanze diplomatico-consolari straniere e di organizzazioni internazionali)

1. Gli stranieri notificati come familiari conviventi di agenti diplomatici, di membri del personale amministrativo e tecnico, di funzionari e impiegati consolari o di funzionari internazionali possono, previa comunicazione tramite i canali diplomatici, svolgere attività lavorativa nel territorio della Repubblica, a condizioni di reciprocità e limitatamente al periodo in cui possiedano in Italia la condizione di familiare convivente ai sensi dell'articolo 37, paragrafi 1 e 2, della Convenzione sulle relazioni diplomatiche, fatta a Vienna il 18 aprile 1961, dell'articolo 46 della Convenzione sulle relazioni consolari, fatta a Vienna il 24 aprile 1963, o delle pertinenti disposizioni degli accordi di sede con organizzazioni internazionali.

2. Tra i soggetti conviventi di cui al comma 1 il coniuge non legalmente separato di età non inferiore ai diciotto anni, la parte di un'unione civile tra persone dello stesso sesso, i figli minori, anche del coniuge, o nati fuori dal matrimonio, non coniugati; a condizione che l'altro genitore, qualora esistente, abbia dato il suo consenso, i figli di età inferiore ai venticinque anni qualora a carico, i figli con disabilità a prescindere dalla loro età, nonché i minori di cui all'articolo 29, comma 2, secondo periodo, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, adottati o affidati o sottoposti a tutela. Il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale accerta l'equivalenza tra le situazioni regolate da ordinamenti stranieri e quelle di cui alla legge 20 maggio 2016, n. 76.

3. Fermo restando il rispetto della normativa italiana in materia fiscale, previdenziale e di lavoro e fatte salve le diverse disposizioni previste dagli accordi internazionali, i familiari di cui al presente articolo non godono dell'immunità dalla giurisdizione civile e amministrativa, se prevista, per gli atti compiuti nell'esercizio dell'attività lavorativa.

4. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 7

7.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'articolo premettere il seguente:

«Art. 07.

1. I richiedenti protezione internazionale sono beneficiari del Sistema di Protezione».

7.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

7.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

7.4

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

7.5

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 7. - (*Disposizioni in materia di diniego e revoca della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 12, al comma 1, lettera c) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata-di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) l'articolo 16, al comma 1, lettera d-*bis*) è sostituito dal seguente:

"Lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-*bis*, 583-*quater*, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-*bis*, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-*bis*), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

7.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:

«a) all'articolo 12, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:

"c) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale".

b) all'articolo 16, comma 1, la lettera d-bis) è sostituita dalla seguente:

"d-bis) lo straniero costituisce un pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica ed è stato condannato con sentenza definitiva per uno o più reati di particolare gravità. Al fine della presente disposizione possono essere considerati di particolare gravità, sulla base di un esame completo di tutte le circostanze del caso individuale di cui trattasi, i reati previsti dall'articolo 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale ovvero dagli articoli 336, 583, 583-bis, 583-quater, 624 nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), e 624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3), del codice penale. I reati di cui all'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri 2), 6) e 7-bis), del codice di procedura penale, sono rilevanti anche nelle fattispecie non aggravate, ove non operino circostanze attenuanti ad effetto speciale ai sensi dell'articolo 63, comma terzo, del codice penale"».

7.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 12 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, dopo il comma 1 inserire il seguente: "1-bis. L'applicazione della clausola di diniego è subordinata ad una completa ed appropriata disamina della domanda di asilo nel suo merito individuale e, ove ve ne ricorrano i presupposti, deve prevedere un esplicito riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel senso e per gli effetti di cui all'articolo 1 della Convenzione di Ginevra del 1951"».

Conseguentemente, dopo il comma 1 inserire il seguente: «1-bis. La lista dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c) e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere preventivamente sottoposta ad adeguata verifica comparativa».

7.9

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «dagli articoli 336», inserire la seguente: «, 414,».

7.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alle lettere a) e b), sostituire le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, primo comma, numero 3,», con le seguenti: « 624-bis, primo comma».

7.11

BERTACCO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), dopo le parole: «624-bis, primo comma, nell'ipotesi aggravata di cui all'articolo 625, comma 1, numero 3),», inserire le seguenti: «e 633,».

7.12

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, alle lettere a) e b), alla fine del primo periodo, inserire le seguenti parole: «nonché per i delitti previsti dall'articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75,».

7.15

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettere a) e b), sopprimere l'ultimo periodo.

7.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, alle lettere a) e b) sopprimere l'ultimo periodo.

7.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In ogni caso non ricorrono le condizioni di cui al comma precedente quando, con sentenza definitiva, siano state concesse le circostanze di cui

all'articolo 62 n. 4 e 6 del codice penale e all'articolo 62-*bis* del codice penale nonché quando, nell'esecuzione della pena, l'interessato sia stato ammesso ai benefici di cui agli articoli 47, 47-*ter*, 47-*quinqüies* e 48 della legge 26 luglio 1976 n. 354».

7.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per urto dei reati previsti al comma 1, non rileva ai fini del diniego e della revoca della protezione internazionale».

7.0.500/1

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione europea»;

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-*bis*. La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei Paesi di origine sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'interno ed al Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno; formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire il comma 1 con il seguente:*

«Con decreto del ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e di concerto con i ministri dell'interno e della giustizia, su proposta o previo parere della Commissione Nazionale per il diritto di asilo, è adottato l'elenco dei paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco è aggiornato periodicamente con la medesima procedura e notificato alla Commissione-Europea».

b) *dopo il comma 4 inserire il seguente:*

«4-bis La Commissione Nazionale per il diritto di asilo vigila sull'aggiornamento dell'elenco dei paesi sicuri e fornisce al riguardo informazioni al Ministero dell'Interno ed al ministro degli Affari esteri con periodicità regolare, ed in ogni caso non meno di due volte all'anno, formulando, ove occorra, proposte di modifica».

7.0.500/3

MALAN, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis» al comma 1, dopo le parole: «è adottato» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge,».

7.0.500/5

MALAN, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire le parole: «si può dimostrare che» con le seguenti: «consta che».

7.0.500/6

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,
FERRARI

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a), apportare le seguenti modificazioni:

a) *al capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sopprimere le parole: «in via generale e costante»;*

b) *sostituire l'ultimo periodo del comma 2, con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone.»;*

c) *dopo il secondo periodo inserire il seguente: «Non possono in alcun caso essere considerati sicuri quei paesi nei quali esista un rischio non insignificante di persecuzione o altri maltrattamenti considerati dal presente comma.».*

7.0.500/7

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, primo periodo, sopprimere le parole: «in via generale e costante».

7.0.500/8

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera a) all'articolo 2-bis apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 2, sopprimere il periodo da: «La designazione» a fine periodo.*

b) *al comma 4, dopo le parole: «dall'UNHCR» inserire il seguente periodo. «il cui parere obbligatorio, eventualmente sfavorevole, è da intendersi vincolante».*

c) *al comma 5, lettera b) dopo le parole: «motivata dando atto» inserire le seguenti: «in modo specifico» e dopo la parola: «esclusivamente» sostituire la parola: «che» con le seguenti: «del fatto che».*

7.0.500/9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, comma 2, sopprimere il secondo periodo.

7.0.500/10

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un Paese di origine non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «Un paese non può essere designato come sicuro ove i criteri di cui al presente comma non risultino soddisfatti in relazione a parti del suo territorio o categorie di persone».

7.0.500/12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), articolo 2-bis, al comma 2 sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del paese in questione».

7.0.500/13

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,
FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente: «La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone, a meno che le eccezioni non siano tali, per estensione o gravità, da compromettere la valutazione di sicurezza complessiva del Paese in questione».

7.0.500/14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *alla lettera b), sostituire il capoverso «2-bis» con il seguente: «2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficientemente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel paese non sia un paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso»;*

c) *alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) proviene da un paese, incluso nell'elenco dei paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) *alla lettera a), capoverso «Art. 2-bis», comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni»;*

b) *sopprimere la lettera b).*

7.0.500/16

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 2-bis», al comma 5, sostituire le parole: «gravi motivi» con le seguenti: «serie ragioni».

Conseguentemente, al medesimo comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/17

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, al comma 1, sopprimere la lettera b).

7.0.500/18

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:

"2-bis. La decisione con cui è rigettata la domanda di un richiedente che versi nelle condizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 5, è sufficiente-

mente motivata dando atto che il richiedente non ha invocato serie ragioni per ritenere che quel Paese non sia un Paese di origine sicuro nelle circostanze specifiche in cui si trova il richiedente stesso"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:

«b) il richiedente proviene da un Paese, incluso nell'elenco dei Paesi di origine sicuri adottato ai sensi del comma 1 dell'articolo 2-bis, suscettibile di essere considerato sicuro nei suoi specifici riguardi, ai sensi dei commi 2 e 5 dello stesso articolo».

7.0.500/19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, apportare le seguenti modifiche:

a) sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modifiche:

'1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente comma:

'2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015'».

2) alla lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/20

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,
FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:

«e) all'articolo 28-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

"1) al comma 2, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

'a) il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-ter, salvo si tratti di una persona portatrice di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo n. 142 del 2015.";

2) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Le procedure di cui ai commi 1, 1-ter e 2 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015"».

Conseguentemente, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo non si applicano alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 decreto legislativo n. 142 del 2015».

7.0.500/21

MALLEGNI

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera e), inserire la seguente:

«e-bis) all'articolo 28-bis, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. Per motivi imperativi di pubblica sicurezza, le autorità competenti di cui all'articolo 3, ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di integrare gli strumenti di prevenzione e contrasto all'immigrazione clandestina, al fine di assicurare l'effettività delle espulsioni, nel rispetto delle garanzie costituzionali, possono disporre l'immediato allontanamento del clandestino appartenente ai paesi di origine sicuri di cui all'articolo 2-bis, perché la sua ulteriore permanenza sul territorio è incompatibile con la civile e sicura convivenza"».

7.0.500/22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, sopprimere la lettera f).

7.0.500/23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera c).

7.0.500/24

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f) capoverso «Art. 28-ter.» sono apportate le seguenti modifiche:

a) *sostituire la lettera c) con la seguente:*

"c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni complessivamente e gravemente contraddittorie su fatti decisivi e circostanze particolarmente rilevanti che li concernono direttamente il Paese di origine";

b) *sostituire la lettera e) con la seguente:*

"e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio o nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e non ha in alcun modo motivato spontaneamente su richiesta della Commissione, la mancata tempestività della-domanda rispetto alla sua presenza sul territorio nazionale"».

7.0.500/25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o

palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/26

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) il richiedente ha rilasciato, in relazione agli aspetti essenziali della sua domanda, dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine, rendendo così chiaramente non convincente la sua asserzione di avere diritto alla qualifica di beneficiario di protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;».

7.0.500/27

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, lettera d), sopprimere le parole: «o fatto sparire».

7.0.500/28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).

7.0.500/29

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,
FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera e).*

7.0.500/30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso
«Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) essendo entrato illegalmente nel territorio nazionale, o avendo
vi prolungato illegalmente il soggiorno, senza giustificato motivo non ha pre-
sentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingres-
so».*

7.0.500/31

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

7.0.500/32

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE,
FERRARI

*All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso
«Art. 28-ter», al comma 1, sopprimere la lettera g).*

7.0.500/33

DE FALCO, FATTORI, MANTERO, NUGNES

All'emendamento 7.0.500, al comma 5, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», sopprimere la lettera g).

7.0.500/34

COLLINA, PARRINI, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, MALPEZZI, VALENTE, FERRARI

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) il richiedente è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 7.0.500, all'articolo 7-bis, comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», al comma 1, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) è trattenuto ai sensi dell'articolo 6, commi 2, lettere a), b) e c) e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

7.0.500/36

STEGER, UNTERBERGER, DURNWALDER

All'emendamento 7.0.500, al comma 1, lettera f), capoverso «Art. 28-ter», comma 1, dopo la lettera g), inserire, in fine, la seguente:

«g-bis) è stato oggetto di una decisione rispetto ad una precedente domanda di protezione internazionale parte di un altro Stato che attua la direttiva 2013/32/UE e non siano presenti nuovi elementi in merito alle condizioni personali o alla situazione del Paese di origine».

7.0.500/37

AIMI, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», al comma 1, dopo la lettera f), inserire la seguente:

«f-bis) all'articolo 29, al comma 1, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:

"c) il richiedente sia stato condannato, per uno o più reati contro la persona o contro il patrimonio o per detenzione o spaccio di sostanze stupefacenti, o comunque per aver commesso un grave crimine comune, con sentenza di condanna penale passata in giudicato. Ai fini della valutazione dell'inammissibilità della domanda la Commissione territoriale tiene conto di eventuali denunce a carico del richiedente anche in assenza di una sentenza di condanna definitiva"».

7.0.500/38

MALLEGNI

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art. 7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Alla legge 1° aprile 1981, n. 121 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 13, dopo il quinto comma inserire il seguente:

"Il questore, può disporre, con atto motivato, perquisizioni di dettaglio di determinate aree occupate da immigrati clandestini e o presunti tali e contestualmente il rimpatrio immediato degli stessi presso i paesi di origine sicuri"».

7.0.500/39

AIMI, GASPARRI, TESTOR

All'emendamento 7.0.500, al capoverso «Art.7-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis) Al comma 2 dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, alla lettera c) sono aggiunte infine le seguenti parole: "o per reati contro la persona o contro il patrimonio;"».

7.0.500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 7-bis.

(Disposizioni in materia di Paesi di origine sicuri e manifesta infondatezza della domanda di protezione internazionale)

1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 2, è inserito il seguente:

"Art. 2-bis.

(Paesi di origine sicuri)

1. Con decreto del Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, di concerto con i Ministri dell'interno e della giustizia, è adottato l'elenco dei Paesi di origine sicuri sulla base dei criteri di cui al comma 2. L'elenco dei Paesi di origine sicuri è aggiornato periodicamente ed è notificato alla Commissione europea.

2. Uno Stato non appartenente all'Unione europea può essere considerato Paese di origine sicuro se, sulla base del suo ordinamento giuridico, dell'applicazione della legge all'interno di un sistema democratico e della situazione politica generale, si può dimostrare che, in via generale e costante, non sussistono atti di persecuzione quali definiti dall'articolo 7 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, né tortura o altre forme di pena o trattamento inumano o degradante, né pericolo a causa di violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale. La designazione di un Paese di origine sicuro può essere fatta con l'eccezione di parti del territorio o di categorie di persone.

3. Ai fini della valutazione di cui al comma 2 si tiene conto, tra l'altro, della misura in cui è offerta protezione contro le persecuzioni ed i maltrattamenti mediante:

a) le pertinenti disposizioni legislative e regolamentari del Paese ed il modo in cui sono applicate;

b) il rispetto dei diritti e delle libertà stabiliti nella Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950, ratificata ai sensi della legge 4 agosto 1955, n. 848, nel Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici, aperto alla firma il 19 dicembre 1966, ratificato ai sensi della legge 25 ottobre 1977, n. 881, e nella Convenzione delle Nazioni Unite contro la tortura del 10 dicembre 1984, in particolare dei diritti ai quali non si può derogare a norma dell'articolo 15, paragrafo 2, della predetta Convenzione europea per la salvaguardia;

c) il rispetto del principio di cui all'articolo 33 della Convenzione di Ginevra;

d) un sistema di ricorsi effettivi contro le violazioni di tali diritti e libertà.

4. La valutazione volta ad accertare che uno Stato non appartenente all'Unione europea è un Paese di origine sicuro si basa sulle informazioni fornite dalla Commissione nazionale per il diritto di asilo, che si avvale anche delle notizie elaborate dal centro di documentazione di cui all'articolo 5, comma 1, nonché su altre fonti di informazione, comprese in particolare quelle fornite da altri Stati membri dell'Unione europea, dall'EASO, dall'UNHCR, dal Consiglio d'Europa e da altre organizzazioni internazionali competenti.

5. Un Paese designato di origine sicuro ai sensi del presente articolo può essere considerato Paese di origine sicuro per il richiedente solo se questi ha la cittadinanza di quel Paese o è un apolide che in precedenza soggiornava abitualmente in quel Paese e non ha invocato gravi motivi per ritenere che quel Paese non è sicuro per la situazione particolare in cui lo stesso richiedente si trova";

b) all'articolo 9, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente: "2-*bis*. La decisione con cui è rigettata la domanda presentata dal richiedente di cui all'articolo 2-*bis*, comma 5, è motivata dando atto esclusivamente che il richiedente non ha dimostrato la sussistenza di gravi motivi per ritenere non sicuro il Paese designato di origine sicuro in relazione alla situazione particolare del richiedente stesso";

c) all'articolo 10:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'ufficio di polizia informa il richiedente che, ove proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*, la domanda può essere rigettata ai sensi dell'articolo 9, comma 2-*bis*";

2) al comma 2, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente: "d-*bis*) l'elenco dei Paesi designati di origine sicuri ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

d) all'articolo 28, comma 1, dopo la lettera *c-bis*) è aggiunta la seguente: "*c-ter*) la domanda è presentata da un richiedente proveniente da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*";

e) all'articolo 28-*bis*, comma 2, la lettera *a)* è sostituita dalla seguente: "*a)* il richiedente rientra in una delle ipotesi previste dall'articolo 28-*ter*";

f) dopo l'articolo 28-*bis*, è inserito il seguente:
"Art 28-*ter*."

(Domanda manifestamente infondata)

1. La domanda è considerata manifestamente infondata, ai sensi dell'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), quando ricorra una delle seguenti ipotesi:

a) il richiedente ha sollevato esclusivamente questioni che non hanno alcuna attinenza con i presupposti per il riconoscimento della protezione internazionale ai sensi del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251;

b) il richiedente proviene da un Paese designato di origine sicuro ai sensi dell'articolo 2-*bis*;

c) il richiedente ha rilasciato dichiarazioni palesemente incoerenti e contraddittorie o palesemente false, che contraddicono informazioni verificate sul Paese di origine;

d) il richiedente ha indotto in errore le autorità presentando informazioni o documenti falsi o omettendo informazioni o documenti riguardanti la sua identità o cittadinanza che avrebbero potuto influenzare la decisione negativamente, ovvero ha dolosamente distrutto o fatto sparire un documento di identità o di viaggio che avrebbe permesso di accertarne l'identità o la cittadinanza;

e) il richiedente è entrato illegalmente nel territorio nazionale o vi ha prolungato illegalmente il soggiorno e senza giustificato motivo non ha presentato la domanda tempestivamente rispetto alle circostanze del suo ingresso;

f) il richiedente ha rifiutato di adempiere all'obbligo del rilievo dattiloscopico a norma del regolamento (UE) n. 603/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 giugno 2013;

g) il richiedente si trova nelle condizioni di cui all'articolo 6, commi 2, lettere *a)*, *b)* e *c)*, e 3 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142";

g) all'articolo 32, comma 1, lettera *b-bis*), le parole: "nei casi di cui all'articolo 28-*bis*, comma 2, lettera *a)*" sono sostituite dalle seguenti: "nei casi di cui all'articolo 28-*ter*"».

Conseguentemente, all'articolo 9, comma 1, lettera b), numero 1), al capoverso «1-bis», dopo le parole: "Nel caso previsto dall'articolo" inserire le seguenti: "28, comma 1, lettera c-ter), e dall'articolo" e al capoverso «1-ter», dopo le parole: "i relativi controlli" inserire le seguenti: ", e nei casi di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c-ter)".

Art. 8

8.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

8.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

8.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «2-ter» e al comma 2, capoverso «2-ter», sostituire le parole: «, salva la valutazione del caso concreto» con le seguenti: «, ove non giustificato da gravi e comprovati motivi».

8.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, capoverso «2-ter» apportare le seguenti modifiche:

a) *sostituire le parole: «è rilevante ogni rientro» con le seguenti: «può risultare rilevante, in base alle circostanze, il rientro per un periodo superiore a tre mesi»;*

b) *aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«2-quater. Con la notifica del provvedimento di cessazione, l'interessato è informato della possibilità di richiedere la conversione del permesso di

soggiorno in un diverso permesso di soggiorno sulla base dei requisiti richiesti dalla legge».

Art. 9

9.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

9.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

9.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

9.4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere il comma 1.

9.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole da: «anche nel caso in cui il richiedente» fino alla fine della lettera.

9.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.600, alla lettera 0a), lettera b-bis sopprimere le parole: «anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda, ai sensi dell'articolo 23 e».

9.600

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera b) è inserita la seguente:

"b-bis) domanda reiterata': un'ulteriore domanda di protezione internazionale presentata dopo che è stata adottata una decisione definitiva su una domanda precedente, anche nel caso in cui il richiedente abbia esplicitamente ritirato la domanda ai sensi dell'articolo 23 e nel caso in cui la Commissione territoriale abbia adottato una decisione di estinzione del procedimento o di rigetto della domanda ai sensi dell'articolo 23-bis, comma 2"».

9.5

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso 2, sopprimere le lettere d) ed e).

9.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2,» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» inserire le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), inserire, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

9.9

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «2» apportare le seguenti modificazioni:

a) *alla lettera d), dopo le parole: «domanda reiterata» sono inserite le seguenti: «che, a seguito di esame preliminare, sia risultata presentata»;*

b) *alla lettera e), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «valutato in ogni caso il rischio di "refoulement" diretto o indiretto, in violazione degli obblighi internazionali incombenti sull'Italia».*

9.10

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso«2», lettera d) aggiungere infine il seguente periodo: «tale valutazione deve essere preceduta da specifico esame preliminare che esclude in primis qualsiasi violazione del principio di non re-foulement».

9.11

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», sopprimere la lettera e).

9.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «2», lettera e), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «L'autorità dovrà valutare che la decisione di rimpatrio non comporti violazione del principio del non-refoulement».

9.13

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

9.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i commi 1-ter e 1-quater.

9.16

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), sopprimere i capoversi 1-ter e 1-quater.

9.17

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il capoverso 1-ter.

9.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), numero 1, capoverso «1-ter)», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi con-

trolli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

9.19

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», sostituire le parole: «dopo essere stato fermato per aver eluso o tentato di eludere i relativi controlli», con le seguenti: «al solo fine di ritardare o impedire l'esecuzione di una decisione anteriore o imminente che ne comporterebbe l'espulsione».

9.21

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli», inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione»;*

b) *al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater», aggiungere, in fine: «In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale»;*

c) *al comma 1, sopprimere la lettera c);*

d) *al comma 1, lettera d), capoverso «articolo 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.*

9.22

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-ter», dopo le parole: «i relativi controlli» inserire le seguenti: «allorché il richiedente non sia un minore straniero non accompagnato e sia entrato illegalmente nel territorio dello Stato e, senza un valido motivo, non abbia presentato la domanda di protezione internazionale quanto prima possibile rispetto alle circostanze del suo ingresso ovvero allorché presenta la domanda al solo scopo di ritardare o impedire l'esecuzione di un provvedimento amministrativo o giudiziario, anteriore o imminente, che ne comporterebbe l'espulsione.».

9.23

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. Le procedure previste dai commi precedenti non si applicano ai minori e alle persone portatrici di particolari esigenze, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, in applicazione con il Considerando n. 30 della Direttiva 2013/32/UE».

9.24

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), dopo il comma 1-ter, inserire il seguente:

«1-*quater*. In applicazione della Direttiva 2013/32/UE, le procedure previste dal presente articolo, non possono essere applicate ai richiedenti asilo trattenuti presso i centri indicati nell'articolo 10-*ter* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, al fine di determinare o verificare l'identità e la cittadinanza».

9.25

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera b), numero 1), capoverso «1-quater» aggiungere, in fine, il seguente periodo:

«In tali casi la domanda deve essere verbalizzata e inviata alla Commissione entro il termine tassativo di dieci giorni dall'arrivo dello straniero nel territorio dello Stato e la sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera deve effettuare il colloquio personale ed adottare e comunicare all'interessato la sua decisione sulla domanda entro il termine tassativo di trenta giorni dal ricevimento; in ogni caso qualora nel caso concreto tale termine non possa essere comunque rispettato o sia inutilmente trascorso senza che la decisione sia stata adottata la questura o la segreteria della sezione della Commissione competente per l'esame della domanda in frontiera devono immediatamente trasmettere la domanda all'esame ordinario della competente Commissione territoriale».

9.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera b), dopo il capoverso «1-quater)», aggiungere il seguente:

«1-quater-bis) Le procedure di cui al presente articolo non si applicano ai minori non accompagnati».

9.27

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

9.28

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.29

ZANDA, PARRINI, COLLINA, CERNO, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

9.30

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, la lettera d), capoverso «Art. 29-bis)», sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».

9.31

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis» sostituire le parole: «in quanto», con le seguenti: «qualora, a seguito di esame preliminare, sia risultata».

9.32

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 29-bis», sopprimere l'ultimo periodo.

9.33

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, sopprimere la lettera e).

9.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «20 mesi».

9.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «15 mesi».

9.601/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 9.601, al numero 2, comma 2-bis, sostituire le parole: «8 mesi» con le seguenti: «10 mesi».

9.601

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «465.228,75 euro per l'anno 2018 e», dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di velocizzare l'esame delle domande di protezione internazionale pendenti, con decreto del Ministro dell'interno possono essere istituite, dal 1° gennaio 2019 con durata massima di otto mesi, ulteriori sezioni delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4 del decreto-legislativo 25 gennaio 2008, n. 25, fino ad un numero massimo di dieci.

2-ter. Per le finalità di cui al comma 2-bis è autorizzata la spesa di 2.481.220 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 39».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera e), le parole: «quanto a 531.423 euro per l'anno 2018», sono sostituite dalle seguenti:

«quanto a 66.194 euro per l'anno 2018» e le parole: «a 2.497.109 euro per l'anno 2019», sono sostituite dalle seguenti: «a 4.978.329 per l'anno 2019».

Art. 10

10.1

VITALI

Sopprimere l'articolo.

10.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

10.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

10.4

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 10. - (*Procedimento immediato innanzi alla Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale*) - 1. Al decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente: "1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e

c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.

b) all'articolo 35-*bis*, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente: "e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-*bis*".

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)" sono sostituite, dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

10.5/900

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.5, alla lettera 0a) sostituire la lettera c) con la seguente:

c) accoglie la domanda anche se in una parte del territorio del paese di origine non vi sono condizioni di persecuzione e imminente pericolo;

10.5

LA COMMISSIONE

Al comma 1, è inserita la seguente lettera 0a):

«0a) all'articolo 32, comma 1, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) rigetta la domanda se, in una parte del territorio del paese d'origine, il richiedente non ha fondati motivi di temere di essere perseguitato o non corre rischi effettivi di subire danni gravi o ha accesso alla protezione contro persecuzioni o danni gravi e può legalmente e senza pericolo recarvisi ed essere ammesso e si può ragionevolmente supporre che vi si ristabilisca"».

10.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire le lettere a) e b), con le seguenti:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è sottoposto a procedimento penale per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esame adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-bis, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale.";

b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c) e d)", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere a), b), c), d) ed e)"».

10.8

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) all'articolo 32, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. Quando il richiedente è stato condannato anche con sentenza non definitiva, per uno dei reati di cui agli articoli 12, comma 1, lettera c), e 16, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, e successive modificazioni, e ricorrono le condizioni di cui all'articolo 6, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, il questore ne dà tempestiva comunicazione alla Commissione territoriale competente, che provvede nell'immediatezza all'audizione dell'interessato e adotta contestuale decisione, se non è altrimenti necessario per assicurare un esa-

me adeguato e completo della domanda di protezione internazionale. Salvo quanto previsto dal comma 3, e fermo il disposto dell'articolo 35-*bis*, in caso di rigetto della domanda il richiedente ha l'obbligo di lasciare il territorio nazionale"».

10.200

NENCINI

Al comma 1, lettera a) sopprimere le parole: «ovvero è stato condannato anche con sentenza non definitiva per uno dei predetti reati»

10.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «alla lettera a)» fino a: «competente,» e».

10.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, sopprimere le parole da: «e sostituire la lettera b)» fino a: «del comma 3».

10.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, apportare le seguenti modifiche:

1) *sopprimere le parole: «nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-*bis*»;*

2) *all'ultimo periodo sostituire le parole da: «cessano gli effetti» fino alla fine della lettera, con le seguenti: «il questore, direttamente o per il tramite della Commissione che ha adottato l'atto impugnato, ne informa immediatamente il giudice adito, il quale, con decreto motivato da adottarsi in via di urgenza, può disporre la cessazione degli effetti di sospensione del*

provvedimento impugnato. Si applicano, in quanto compatibili, le-disposizioni di cui al comma 4».

10.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 10.600, sopprimere l'ultimo periodo.

10.600

LA COMMISSIONE

Al comma 1, alla lettera a), capoverso «1-bis», primo periodo, dopo le parole: «il questore», inserire le seguenti: «, salvo che la domanda sia già stata rigettata dalla Commissione territoriale competente,» e sostituire la lettera b) con la seguente: «b) all'articolo 35-bis, comma 5, le parole: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b)." sono sostituite dalle seguenti: "ai sensi dell'articolo 29, comma 1, lettera b), nonché del provvedimento adottato nei confronti del richiedente per il quale ricorrono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis. Quando, nel corso del procedimento giurisdizionale regolato dal presente articolo, sopravvengono i casi e le condizioni di cui all'articolo 32, comma 1-bis, cessano gli effetti di sospensione del provvedimento impugnato già prodotti a norma del comma 3"».

10.9

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera a), capoverso «comma 1-bis», dopo le parole: «adotta contestuale decisione», inserire le seguenti: «, valutando l'accoglimento della domanda, la sospensione del procedimento o il rigetto della domanda».

10.10

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sopprimere i periodi secondo e terzo.

10.11

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», sostituire le parole: «il richiedente ha in ogni caso l'obbligo di lasciare il territorio nazionale, anche in pendenza di ricorso avverso la decisione della Commissione.», con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

10.12

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis», secondo periodo, sostituire dalle parole: «il richiedente» fino alla fine del periodo, con le seguenti: «il questore nelle more dell'esecuzione della decisione e del giudizio sull'eventuale ricorso può ai sensi dell'articolo 6 disporre o chiedere la proroga del trattenimento nei confronti del richiedente che non sia già detenuto. In ogni caso il presente comma non si applica ai minori stranieri non accompagnati».

10.13

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1-bis)», le parole: «anche in pendenza di», sono sostituite dalle seguenti: «ad esclusione dei casi di».

10.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera b), con la seguente:

«b) all'articolo 35-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 3, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente:

"e) avverso il provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 32, comma 1-bis.";

2) al comma 4, primo periodo le parole: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)* e *d)*", sono sostituite dalle seguenti: "Nei casi previsti dal comma 3, lettere *a)*, *b)*, *c)*, *d)* ed *e)*"».

10.15

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'incidenza dell'esistenza del procedimento penale o della sentenza di condanna anche non definitiva, per uno dei reati previsti al comma 1, lettera *c)* dell'articolo 12 e comma 1, lettera *d)* dell'articolo 16 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251, deve essere oggetto di specifica valutazione da parte della Commissione, volta a verificare in maniera individualizzata e prognostica, la pericolosità sociale del suo autore».

10.0.1

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-*bis*.

(Potenziamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, al comma 1-*bis* del citato articolo, le parole: "non inferiore a quattro", sono sostituite dalle seguenti: "non inferiore a otto"».

10.0.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, FERRARI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 10-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale)

1. Al fine di garantire il funzionamento delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

10.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 10-bis.

*(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari
con almeno un componente di età minore)*

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore».

10.0.200

PATRIARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 10-bis

(Minori stranieri non accompagnati e nuclei familiari con almeno un componente di età minore)

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 7, 8, 9 e 10 del presente decreto non si applicano ai minori stranieri non accompagnati né ai nuclei familiari con almeno un componente di età minore.»

Art. 11

11.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

11.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

Art. 12

12.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

12.2

VITALI

Sopprimere l'articolo.

12.3

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

12.4

PINOTTI, PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI,
PATRIARCA

Sopprimere l'articolo.

12.7

PARRINI, PINOTTI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 12. - (*Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale*). - 1. Al fine di costruire un sistema di integrazione dei beneficiari di protezione internazionale e individuare le priorità per realizzare l'effettiva integrazione e per rimuovere gli ostacoli che di fatto la impediscono promuovendo la convivenza dei titolari di protezione internazionale con i cittadini italiani nel rispetto dei valori costituzionali e con il reciproco impegno a partecipare all'economia, alla vita sociale e alla cultura dell'Italia, il

Ministero dell'interno adotta il Piano nazionale di integrazione per i titolari di protezione internazionale.

2. Il Piano di cui al comma 1 prevede l'adozione dei seguenti interventi per i titolari di protezione internazionale:

a) l'insegnamento della lingua italiana, della condivisione dei valori fondamentali della Costituzione e del rispetto delle leggi;

b) l'accesso all'istruzione e alla formazione;

c) l'accesso all'assistenza sanitaria;

d) l'accesso all'alloggio e alla residenza;

e) interventi diretti a facilitare l'inclusione nella-società e l'adesione ai suoi valori;

f) il ricongiungimento familiare.

3. Concorrono alla realizzazione del Piano i Ministeri dello sviluppo economico, del lavoro e delle politiche sociali; degli affari esteri e della cooperazione internazionale; della Giustizia; dell'istruzione, dell'università e della ricerca; della salute; delle politiche agricole, alimentari e forestali e del turismo; l'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (UNHCR); l'Organizzazione Internazionale per le Migrazioni (OIM); l'Ufficio Nazionale Anti discriminazioni Razziali (UNAR); le Regioni; gli enti locali; il Terzo settore».

12.9

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«*a)* il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiario del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma

2 legge 7 aprile 2017, n. 47. In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli Enti Locali possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità"».

12.10

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Ai servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati prestati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accedono anche i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori, e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19; comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati quando non è ancora terminata la procedura per il riconoscimento della protezione internazionale al raggiungimento della maggiore età nonché i minori stranieri non accompagnati affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

12.11

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:

«a) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Gli Enti locali che prestano servizi per richiedenti e titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera *d-bis*), 18, 18-*bis*, 20-*bis*, 22, comma 12-*quater*, e 42-*bis* del Decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano

a sistemi di protezione specificamente dedicati, i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari privi di mezzi di sussistenza, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47"».

12.300 (già 12.12 testo 2)

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso «1» con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47 e i titolari di un permesso di soggiorno per protezione speciale di cui agli articoli 19 e 19.1 del TUI.".

12.13

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), sostituire il capoverso con il seguente:

«1. Gli enti locali che prestano servizi di accoglienza per i titolari di protezione internazionale e per i minori stranieri non accompagnati, che beneficiano del sostegno finanziario di cui al comma 2, accolgono nell'ambito dei medesimi servizi anche i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, nonché i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 .del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento

della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge, 7 aprile 2017, n. 47».

12.200

PATRIARCA

Al comma 1, lettera a) capoverso, dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,» inserire le seguenti: «nonché i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, i nuclei familiari con figli minori e le persone portatrici di esigenze particolari ai sensi dell'art. 17, comma 1 decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142,»

12.14

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.15

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Al comma 1, lettera a), alla fine del capoverso inserire le seguenti parole: «nonché i titolari dei permessi di soggiorno per motivi umanitari, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati ai sensi dell'articolo 18, i richiedenti portatori di esigenze particolari indicati nell'articolo 17 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, i nuclei familiari di richiedenti nei quali siano presenti minori e gli stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con

provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, il seguente periodo: «In via eccezionale, su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25 portatori di specifiche vulnerabilità».

12.17

PINOTTI, MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), capoverso «1», aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Su segnalazione dei singoli progetti territoriali o di enti terzi, gli enti locali di cui al presente comma possono accogliere nell'ambito dei medesimi servizi anche i richiedenti asilo ed i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.18

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), dopo il capoverso «1», inserire il seguente:

«I-bis. I Comuni che assicurano l'attività di accoglienza dei neomaggiorenni già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali dal Tribunale per i minorenni con prosieguo amministrativo al compimento della maggiore età accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale».

12.19

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Nell'ambito del sistema di ripartizione dei richiedenti asilo e dei rifugiati sul territorio nazionale, il prefetto richiede a tal proposito, con almeno dieci giorni di anticipo rispetto all'avvio delle procedure di allocazione, il parere dei sindaci degli enti locali coinvolti. Il parere del sindaco è vincolante ai fini delle decisioni relative alla distribuzione dei migranti. In caso di assenza di parere, il prefetto si intende autorizzato ad avviare le procedure di distribuzione predeterminate"».

12.20

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori accoglienza per i minori stranieri non accompagnati viene estesa ai servizi erogati dagli enti locali che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge n. 190/2014, istituito dalla legge n. 135/2012"».

12.21

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«*a-bis*) dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Sono qualificati servizi di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati anche i servizi erogati dagli enti locali, in forma singola o

associata, che beneficiano del sostegno finanziario del Fondo per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui alla legge 23 dicembre 2014, n. 190, istituito dalla legge 7 agosto 2012 n. 135"».

12.600/1

PARRINI

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), comma 2, apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* «sono fissate le linee guida»;

c) *sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento»;

d) *dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la seguente:* «territoriali»;

e) *dopo le parole:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;

f) *sostituire le parole:* «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» *con le seguenti:* «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».

12.600/2

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 12.600, apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, dopo le parole:* «Con decreto del Ministro dell'interno» *sostituire le parole:* «sentita la Conferenza Unificata.» *con le seguenti:* «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;

b) *al primo periodo sostituire le parole:* «sono fissati i criteri» *con le seguenti:* « sono fissate le linee guida»;

c) *al primo periodo sostituire le parole:* «delle domande di contributo» *con le seguenti:* «delle domande di finanziamento» *e dopo le parole:* «la prosecuzione dei progetti» *aggiungere la parola* *territoriali»;*

d) *al primo periodo dopo la parola:* «finalizzati» *aggiungere le seguenti:* «all'attuazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico è»;

e) *al secondo periodo dopo la parola: «provvede» sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

12.600/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis), apportare le seguenti modifiche:

1) *sostituire le parole: «sentita la Conferenza Unificata» con le seguenti: «previo accordo in Conferenza Stato città ed autonomie locali»;*

2) *sostituire le parole: «sono fissati i criteri» con le seguenti: « sono fissate le linee guida»;*

3) *sostituire le parole: «delle domande di contributo» con le seguenti: «delle domande di finanziamento» e dopo le parole: «la prosecuzione dei progetti» aggiungere la parola: «territoriali»;*

4) *dopo la parola: «finalizzati» inserire le seguenti: «all'attivazione e alla gestione di servizi destinati alla presa in carico e»;*

5) *al secondo periodo, sostituire le parole: «all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali» con le seguenti: «annualmente al sostegno finanziario dei servizi di accoglienza di cui al comma 1, in misura non inferiore all'80 per cento del costo complessivo di ogni singolo progetto territoriale».*

12.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 12.600, alla lettera a-bis, comma 2 sostituire le parole: «sentita la conferenza unificata» con le seguenti: «previo accordo in conferenza unificata Stato città ed autonomie locali».

12.600

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a) inserire le seguenti:

«*a-bis*) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono definiti i criteri e le modalità per la presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per la realizzazione e la prosecuzione dei progetti finalizzati all'accoglienza dei soggetti di cui al comma 1. Nei limiti delle risorse disponibili del Fondo di cui all'articolo 1-*septies*, il Ministro dell'interno, con proprio decreto, provvede all'ammissione al finanziamento dei progetti presentati dagli enti locali";

a-ter) il comma 3 è abrogato».

12.22

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere le lettere b) e c).

12.23

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera b).

12.24

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «dei soggetti di cui al comma 1», inserire le seguenti: «Gli enti locali di cui al comma 1 del presente articolo monitorano i bisogni di accoglienza del territorio di competenza e trasmettono le segnalazioni alla Prefettura che, valutata l'insufficienza dei mezzi di sussistenza secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, segnala tempestivamente al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 feb-*

braio 1990, n. 39, i casi per i quali si richiede l'inserimento nel Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per i minori stranieri non accompagnati».

12.25

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

12.26

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, sostituire la lettera d), con la seguente:

«d) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Art 1-sexies. - (Sistema di protezione per i titolari di protezione internazionale, le situazioni vulnerabili e per minori stranieri non accompagnati)».

12.28

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. All'articolo 8 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'Interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

12.29

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Al comma 2, dopo la lettera b), inserire la seguente:

«*b-bis*) all'articolo 8, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"*1-bis*. L'accoglienza nei centri di cui agli articoli 9 e 11 ha luogo in base a un criterio di equilibrato riparto regionale delle presenze e delle domande di protezione internazionale, considerate anche le persone accolte nelle strutture di cui all'articolo 14. L'invio dei richiedenti protezione internazionale nei centri di cui agli articoli 9 e 11 per i richiedenti entrati o presenti sul territorio nazionale e in possesso dei titoli previsti dal presente decreto è disposto dal prefetto, sentito il Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno. L'invio di richiedenti in un centro collocato in una provincia diversa, anche al fine di garantire il citato riparto, è disposto dal Dipartimento per le libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno"».

12.31

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«*c*) all'articolo 9:

1) al comma 4 il secondo periodo è sostituito con il seguente: "Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3.";

2) il comma 5 è abrogato;».

12.32

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, sostituire la lettera c), con la seguente:

«c) all'articolo 9 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma 4-*bis*: "Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11";

2) il comma 5 è abrogato";».

12.33

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera c), dopo le parole: «all'articolo 9», apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole:* «il richiedente è accolto per il tempo necessario», *con le seguenti:* «Il richiedente è accolto presso il centro per tutta la durata della procedura d'asilo ai sensi del successivo articolo 14, comma 4. Immediatamente dopo l'ingresso nel centro il richiedente espleta le operazioni di identificazione, ove non completate precedentemente, verbalizza la domanda di asilo e compie gli accertamenti sulle condizioni di salute volte dirette anche a verificare la sussistenza di situazioni di vulnerabilità ai fini di cui all'articolo 17, comma 3»;

2) *dopo il comma 4, inserire il seguente:* «4-*bis*) Ai fini della verifica delle condizioni di vulnerabilità di cui al comma precedente, il Ministero dell'Interno, in accordo con il Ministero della Salute, emana con decreto delle Linee Guida da applicarsi nei Centri di cui al presente articolo e nei centri di cui al successivo articolo 11»;

3) il comma 5 è abrogato.

12.34

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) all'articolo 10 dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

12.35

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera c), inserire la seguente:

«*c-bis*) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. Nei centri di cui all'articolo 9 sono garantiti adeguati servizi di assistenza e orientamento legale per la procedura di valutazione della domanda presso la Commissione Territoriale per il riconoscimento della Protezione Internazionale, di supporto psicologico, nonché un servizio di orientamento sociale. Inoltre, deve essere garantito l'insegnamento della lingua italiana e servizi di supporto all'inserimento sociale"».

12.36

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-*bis*) al comma 2, sostituire le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1" con le seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

12.40

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, alla lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2 le parole: "di cui all'articolo 10, comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "e garanzie di cui all'articolo 10"».

12.41

PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) inserire i seguenti:

«1-bis) al comma 2 dopo le parole: "articolo 10, comma 1", sono inserite le seguenti: "devono risultare in regola con i requisiti igienico-sanitari e di sicurezza previsti dalla normativa vigente";

1-ter) al comma 2, le parole: "sentito l'ente" sono sostituite dalle seguenti: "previo parere dell'ente"».

12.37

IANNONE, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.38

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, RIZZOTTI

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1), inserire il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale".».

12.39

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 1) aggiungere il seguente:

«1-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle parole: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.43

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) al comma 2, le parole: "sentito l'ente locale" sono sostituite dalle seguenti: "acquisito l'assenso scritto dell'ente locale"».

12.42

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, lettera d), dopo il numero 2), aggiungere il seguente:

«2-bis) alla fine è aggiunto il seguente comma:

"4-bis. Le strutture di accoglienza per richiedente asilo previste dal presente articolo, in forma di alloggi in appartamenti o in centri di accoglienza o in altre strutture collettive, possono altresì ospitare richiedenti fino alla decisione definitiva sulla loro domanda, anche se precedentemente ospitati presso i centri indicati nell'articolo 9, allorché esse abbiano requisiti gestionali

e strutturali che garantiscano tutte le modalità di accoglienza previste nell'articolo 10 secondo gli standard uniformi previsti in tali centri per l'accoglienza dei richiedenti asilo dal decreto del ministro dell'interno indicato nell'articolo 12 che prevede anche le condizioni generali con cui tale accoglienza si svolge nell'ambito di apposite convenzioni con le Prefetture o con il Comune in cui ha sede il centro o la struttura"».

12.44

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 2, alla lettera f), dopo il numero 4) inserire il seguente numero:

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente comma:

"4-bis. Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

12.45

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 2, lettera f), dopo il numero 4), inserire il seguente:

«4-bis) dopo il comma 4 è inserito il seguente: "Il minore non accompagnato richiedente asilo al compimento della maggiore età rimane in accoglienza nei centri di cui all'1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 9 del 1990 fino al termine della procedura ai sensi del comma precedente, nonché per il periodo finalizzato all'inserimento sociale in caso del riconoscimento della protezione internazionale o di una delle forme di protezione di cui al comma 1 del citato articolo 1-*sexies* del decreto-legge n. 416 del 1989 convertito in legge n. 39 del 1990"».

12.46

LA COMMISSIONE

Al comma 2, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) all'articolo 19, comma 3, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e comunque senza alcuna spesa o onere a carico del comune interessato all'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati"».

12.47

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, dopo la lettera h), inserire la seguente:

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto 18 agosto 2015, n. 142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quinquies*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 legge 7 aprile 2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni"».

12.201

PATRIARCA

Al comma 1, dopo la lettera h) inserire la seguente:

«*h-bis*) All'articolo 19 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142 è aggiunto il seguente comma:

"*7-quater.1*. I Comuni che assicurano l'accoglienza e l'assistenza dei cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del tribunale per i minorenni ai sensi dell'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile

2017, n. 47, accedono ai contributi disposti dal Ministero dell'Interno a valere sul Fondo nazionale per l'accoglienza dei minori stranieri non accompagnati di cui all'articolo 1, comma 181, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, nel limite delle risorse del medesimo Fondo. Nei casi di cui all'articolo 13, comma 2 della legge 7 aprile 2017, n. 47, il questore rinnova il permesso di soggiorno per minore età, per la durata dell'affidamento ai servizi sociali stabilita nel provvedimento del tribunale per i minorenni."».

12.48

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, sopprimere la lettera l).

12.49

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 2, sopprimere la lettera m).

12.50

LA COMMISSIONE

Al comma 2, sostituire la lettera m) con la seguente:

«m) all'articolo 22-bis sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di";

2) al comma 3, primo periodo, la parola: "richiedenti" è sostituita con le seguenti: "titolari di"».

12.51

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 4 inserire il seguente:

«4-bis. Ai minori non accompagnati richiedenti asilo è comunque garantita la permanenza nei progetti di accoglienza SPRAR anche dopo il compimento della maggiore età e sino alla definizione della domanda nonché, in

caso di riconoscimento della protezione internazionale, sino al termine del periodo di sostegno all'integrazione».

12.52

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 5 sostituire le parole: «fino alla scadenza del progetto in corso, già finanziato» con sostituite le seguenti: «sino all'esito delle procedure di cui agli articoli 26 e 32 del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25».

12.601/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i nuclei familiari di richiedenti protezione con minori».

12.601/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25,».

12.601/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età», inserire le seguenti: «e i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142,».

12.601/4

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 18, 18-bis, 20-bis, 22, comma 12-quater, e 42-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, qualora non accedano a sistemi di protezione specificamente dedicati».

12.601/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e i titolari dei permessi di soggiorno di cui agli articoli 19, comma 2, lettera d-bis) del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».

12.601/6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 12.601, al comma 5-bis, dopo le parole: «alla maggiore età» inserire le seguenti: «e in via eccezionale i richiedenti asilo portatori di specifiche vulnerabilità».

12.601/7

AIMI, MALAN

All'emendamento 12.601, al capoverso «5-bis» sostituire le parole: «rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4» con le seguenti: «sono trasferiti immediatamente nel Sistema di protezione per adulti».

12.601/8

AIMI, MALAN

All'emendamento 12.601, dopo il capoverso «5-bis» aggiungere il seguente:

«5-ter. Il richiedente asilo che abbia dichiarato in maniera mendace la propria minore età, al fine di ottenere i relativi benefici previsti dalla legge, è espulso con provvedimento immediato».

12.601

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 5, inserire il seguente:

«5-bis. I minori non accompagnati richiedenti asilo al compimento della maggiore età rimangono nel Sistema di protezione di cui al comma 4 fino alla definizione della domanda di protezione internazionale».

12.53

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

12.54

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sostituire il comma 6 con il seguente:

«6. I titolari di protezione umanitaria già attribuita alla data di entrata in vigore del presente decreto accedono al Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39. I titolari di protezione umanitaria presenti nel Sistema di protezione di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, rimangono in accoglienza fino alla scadenza del periodo temporale previsto dalle disposizioni di attuazione sul funzionamento del medesimo Sistema di protezione e comunque non oltre la scadenza del progetto di accoglienza».

12.55

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 6 inserire il seguente:

«6-*bis*. I titolari del permesso di soggiorno di cui all'articolo 32 comma 3 del Decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25, i richiedenti di cui all'articolo 17, comma 1 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n.142, i nuclei familiari dei richiedenti protezione con minori, i titolari dei permessi di soggiorno di cui all'art. 19 comma 2, e i cittadini stranieri già accolti come minori non accompagnati e affidati ai servizi sociali, al compimento della maggiore età, con provvedimento del Tribunale per i Minorenni ai sensi dell'articolo 13 comma 2, legge 7 aprile 2017, n. 47, sono beneficiari del Sistema di Protezione».

12.56

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

«6-*bis*. Al fine di assicurare il rispetto dei diritti della persona, lo Stato e gli Enti Locali assicurano standard e condizioni materiali di accoglienza in linea con la Direttiva 2013/33/UE, con particolare riguardo alla previsione di tutte le garanzie adeguate, incluse, il diritto all'informazione in una lingua co-

nosciuta, il diritto ad usufruire ad un'assistenza legale, il diritto ad accedere ai servizi funzionali all'individuazione di esigenze particolari ai sensi del comma 1, dell'articolo 17, del Decreto Legislativo 18 Agosto 2015, n. 142, il diritto a ricevere assistenza socio-sanitario e psicologica, il diritto di un effettivo accesso al servizio del territorio. Sono altresì assicurate: la messa in atto di procedure *standard* per l'individuazione, la valutazione, il *referral*, la presa in carico di esigenze particolari e la formazione specifica per tutti gli operatori».

12.57

UNTERBERGER, STEGER, DURNWALDER, BRESSA, LANIECE

Dopo il comma 6, inserire il seguente:

«6-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottare nel termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto e previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono definite le prestazioni che possono essere garantite dalle amministrazioni competenti agli stranieri non in regola con le disposizioni sull'ingresso e sul soggiorno nel territorio dello Stato, nonché le modalità di assunzione dei relativi costi,».

12.0.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-bis dell'articolo 1-sexies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-sexies decreto legge 30 dicembre 1989,

n. 416, convertito, con modificazioni, della legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

3. La prefettura ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della Legge 7 aprile 2017, n. 47».

12.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-*bis*.

(Concorso dello Stato al finanziamento dei livelli essenziali e delle funzioni fondamentali garantite dai comuni nelle fasi di accoglienza di minori stranieri non accompagnati)

1. Al fine di garantire i servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, i comuni dispongono dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinati allo Stato, di cui all'articolo 1, comma 380, lettera *f*), della legge 24 dicembre 2012, n. 228. A tal fine, ogni anno i comuni comunicano alla regione di appartenenza ovvero alla provincia autonoma di appartenenza, secondo modalità stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, la somma di cui al periodo precedente. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, dal Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo di cui all'articolo 1-*septies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n.416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, per ciascun comune che abbia disposto dei fondi destinati al gettito dell'imposta municipale propria destinata allo Stato al fine di garantire servizi di accoglienza e di assistenza ai minori stranieri non accompagnati, viene stornata somma equivalente in favore dello Stato a titolo di compensazione».

12.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Minori stranieri non accompagnati)

Le disposizioni di cui all'articolo 12 di questo Decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo n. 142 del 2015 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età».

12.0.200

PATRIARCA

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 12-bis

(Minori stranieri non accompagnati)

1. Le disposizioni di cui all'articolo 12 del presente decreto non si applicano a coloro che, ai sensi dell'articolo 22 del decreto legislativo 18 agosto 2015 n. 142 abbiano iniziato un percorso di formazione professionale mentre erano minori non accompagnati e la cui domanda di protezione internazionale risulti ancora in via di definizione al compimento della maggiore età.»

12.0.4

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

(Autorizzazione di spesa per garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria)

1. Al fine di garantire il funzionamento dei centri governativi di prima accoglienza e dei centri di accoglienza straordinaria di cui agli articoli 9 e 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 10 milioni di euro per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

12.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Entro un anno dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'Interno effettua un monitoraggio dell'andamento dei flussi migratori al fine della progressiva chiusura delle strutture di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 18 agosto 2015, n. 142».

12.0.6

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 12-bis.

1. Al comma 125 dell'articolo 1 della legge n. 124 del 2017, dopo il secondo periodo è aggiunto il seguente: "Le cooperative sociali sono, altresì, tenute, qualora svolgano attività a favore degli stranieri di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, a pubblicare trimestralmente sui propri siti o portali digitali l'elenco dei soggetti a cui vengono versate somme per lo svolgimento di servizi finalizzati ad attività di integrazione, assistenza e protezione sociale"».

Art. 13

13.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

13.2

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

13.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA, PATRIARCA

Sopprimere l'articolo.

13.6

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.7

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), sopprimere il numero 2).

13.8

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera a), al numero 2), dopo le parole: «del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286» inserire le seguenti: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».

13.9

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, lettera a), numero 2), capoverso «1-bis.» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «nei primi tre mesi di accoglienza presso il medesimo centro o struttura.».

13.10

ERRANI, DE PETRIS, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

«c) all'articolo 5-bis sostituire le parole: "Il richiedente protezione internazionale ospitato nei centri di cui agli articoli 9, 11 e 14" con le seguenti "il titolare del permesso di soggiorno per minore età, per essere un rifugiato, per riconoscimento della protezione sussidiaria o per casi speciali, che sia ospitato in uno dei centri previsti dal presente decreto legislativo o comunque sia

stato ammesso ad una misura di accoglienza volta a sopperire ai suoi bisogni abitativi o di protezione"».

13.12

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 1, dopo la lettera c), aggiungere la seguente:

«c-bis) dopo l'articolo 12, è inserito il seguente:

"Art. 12-bis.

(Sistema di protezione dei titolari di protezione internazionale, dei richiedenti asilo vulnerabili e dei minori stranieri non accompagnati)

1. Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39.

2. La Prefettura - ufficio territoriale del Governo, valuta l'insufficienza dei mezzi di sussistenza, accerta, secondo le modalità stabilite con provvedimento del Capo del Dipartimento per libertà civili e l'immigrazione del Ministero dell'interno, la disponibilità di posti all'interno del Sistema e segnala al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, i soggetti di cui ai commi *lei bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati.

12. La prefettura - ufficio territoriale del Governo ovvero le altre competenti autorità che hanno notizia della presenza di un minore straniero non accompagnato, segnalano il minore al Servizio Centrale di cui all'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, ai fini dell'inserimento nel Sistema di Protezione dei titolari di protezione internazionale e dei minori stranieri non accompagnati, così come disposto dall'articolo 12 della legge 7 aprile 2017, n. 47."».

13.13

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 1, dopo la lettera c) aggiungere la seguente:

«*c-bis*) dopo l'articolo 23, è inserito il seguente:

"Art. 23-bis.

Con decreto del Ministro dell'interno, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, che si esprime entro trenta giorni, sono fissate le modalità di presentazione da parte degli enti locali delle domande di contributo per i servizi di accoglienza rivolti ai soggetti di cui ai commi 1 e 1-*bis* dell'articolo 1-*sexies* del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39."».

13.0.1

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di funzionari della professionalità giuridico pedagogica, di servizio sociale e mediatore culturale)

1. Al fine di supportare interventi educativi, programmi di inserimento lavorativo, misure di sostegno all'attività trattamentale e al fine di consentire il pieno espletamento delle nuove funzioni e compiti assegnati al Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità in materia di esecuzione penale esterna e di messa alla prova, il Ministero della giustizia, è autorizzato ad avviare nel triennio 2018-2021 le procedure concorsuali, anche previo scorrimento di graduatorie in corso di validità alla data di entrata in vigore del presente decreto, per l'assunzione di un numero massimo 296 unità di personale da inquadrare nella Area III dei profili di funzionario della professionalità giuridico pedagogico, di funzionario della professionalità di servizio sociale nonché di mediatore culturale e, comunque, nell'ambito dell'attuale dotazione organica del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità.

2. Le procedure di cui al comma 1, sono disposte in deroga ai limiti assunzionali previsti dalla normativa vigente in materia di *turn over*, alle previsioni di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 31 agosto 2013 n. 101,

convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, nonché in deroga all'articolo 30, comma 2-*bis*, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. Per le finalità di cui al comma 1, è autorizzata la spesa di euro 1.200.000 per l'anno 2018, di euro 3.966.350 per l'anno 2019 e di euro 11.798.099 a decorrere dall'anno 2020.

4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

13.0.2

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 13-bis.

(Assunzioni straordinarie di personale da destinare agli uffici delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale e della Commissione nazionale per il diritto di asilo)

1. Per far fronte alle indifferibili esigenze di servizio, al fine di accelerare la fase dei colloqui, di particolare rilevanza e urgenza, in relazione agli impegni connessi all'applicazione dei Capi I e II che determineranno un notevole incremento delle richieste di protezione internazionale e al fine di garantire la continuità e l'efficienza dell'attività degli uffici della Commissione nazionale per il diritto di asilo e delle Commissioni territoriali per il riconoscimento della protezione internazionale, il Ministero dell'interno è autorizzato, per il biennio 2017-2018, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, a bandire procedure concorsuali e, conseguentemente, ad assumere un contingente di personale a tempo indeterminato, altamente qualificato per l'esercizio di funzioni di carattere specialistico, appartenente alla terza area funzionale dell'Amministrazione, civile dell'Interno, nel limite complessivo di 250 unità, anche in deroga alle procedure di mobilità previste dagli articoli 30 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. A tal fine, è autorizzata la spesa di 2.766.538 euro per l'anno 2018 e di 10.266.150 euro a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da riparti-

re" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 14

14.1

VITALI, CALIENDO

Sopprimere l'articolo.

14.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

14.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

14.4

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI,
PATRIARCA

Sopprimere l'articolo.

14.6

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, apportare le seguenti modifiche:

alla lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Specifiche esenzioni sono previste per coloro che godono dello status di rifugiato e per le persone apolidi»;

alla lettera b), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Dal contributo sono esentati i rifugiati e gli apolidi»;

alla lettera c), capoverso «9-ter», aggiungere il seguente comma:

«1-bis) Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda»;

alla lettera d), dopo le parole: «270-quinquies.2, del codice penale», *aggiungere le seguenti:* «ad eccezione dei casi in cui la revoca risulti in apolidia».

14.7/901

MALAN

All'emendamento 14.7, sostituire le parole «articoli 5 e 9» con le seguenti: «articoli 4, 5 e 9».

14.7/900

MALAN

All'emendamento 14.7, sostituire le parole «livello 81» con le seguenti: «livello B1».

14.7/902

MALAN

All'emendamento 14.7, sopprimere le parole «, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per

soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,».

14.7/903

MALAN

All'emendamento 14.7, dopo la parola «(QCER)» inserire le seguenti: «nonché degli elementi essenziali della costituzione, della storia e della geografia dell'Italia, secondo le modalità stabilite dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca con proprio decreto».

14.7

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La concessione della cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 5 e 9 è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello 81 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblica o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

14.200

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) dopo l'articolo 9, è inserito il seguente:

"Art. 9.1

1. La cittadinanza italiana ai sensi degli articoli 4, 5 e 9 è concessa solo qualora l'interessato:

- a) conosca e i principi e gli elementi essenziale della Costituzione;
- b) conosca gli elementi essenziali di storia e geografia dell'Italia;
- c) abbia una conoscenza della lingua italiana, ovvero di lingua minoritaria riconosciuta nel territorio italiano di residenza non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER);
- d) dichiararsi di voler fare dell'Italia la sua Patria e ne riconosca la bandiera, lo stemma e l'inno.

2. Entro tre mesi della data di entrata in vigore del presente articolo il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, individua, con proprio decreto, le modalità di accertamento dei requisiti di cui al comma 1.

3. Sono esentate dagli adempimenti di cui al presente articolo le persone di età inferiore ai quattordici anni, e quelle incapaci di soddisfare ad essi in ragione di grave e accertata condizione di disabilità.".».

14.8

PERGREFFI, AUGUSSORI, PIROVANO, CALDEROLI, SAPONARA

Al comma 1, dopo la lettera a), inserire la seguente:

«a-bis) all'articolo 9, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1-bis. La concessione della cittadinanza italiana è subordinata al possesso, da parte dell'interessato, di un'adeguata conoscenza della lingua italiana, non inferiore al livello B1 del Quadro Comune Europeo di Riferimento per le Lingue (QCER). A tal fine, i richiedenti, che non abbiano sottoscritto l'accordo di integrazione di cui all'articolo 4-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 o che non siano titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo di cui all'articolo 9 del medesimo decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, sono tenuti, all'atto di presentazione dell'istanza, ad attestare il possesso di un titolo di studio rilasciato da un istituto di istruzione pubblico o privato riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'U-

niversità e della Ricerca; ovvero a produrre apposita certificazione rilasciata da un ente certificatore riconosciuto dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale o dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca"».

14.9

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la lettera a), aggiungere la seguente:*

«a-bis) all'articolo 9, comma 1, alla fine delle lettere e) ed f), aggiungere le seguenti parole: ", previo superamento di un esame finalizzato a verificare la conoscenza della lingua italiana e il rilascio di una dichiarazione scritta che attesti la conoscenza e la condivisione dei principi e dei diritti fondamentali sanciti dalla Costituzione."»;

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui alla lettera a-bis) del comma 1, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, stabilisce con proprio regolamento, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, le modalità di svolgimento del predetto esame e di rilascio della predetta dichiarazione».

14.11

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

Conseguentemente, sopprimere il comma 2.

14.12

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera c).

14.13

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo le parole: «agli articoli 5 e 9» inserire le seguenti: «, ad eccezione di quelli relativi a chi è nato nel territorio della Repubblica.».

14.16

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter» dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. L'acquisto della cittadinanza, a seguito del decreto di cui all'articolo 7 ha effetto sin dal giorno successivo alla domanda nei riguardi dei figli e del coniuge del richiedente».

14.17

LA COMMISSIONE

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», sopprimere il comma 2.

14.18

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI, VERDUCCI

Al comma 1, lettera c), capoverso «Art. 9-ter», dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Per i rifugiati e gli apolidi il termine di definizione dei procedimenti di cui agli articoli 5 e 9 è di ventiquattro mesi dalla presentazione della domanda».

14.19

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.20

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI, PATRIARCA

Al comma 1, sopprimere la lettera d).

14.23

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo, sopprimere le seguenti parole: «acquisita ai sensi degli articoli 4 comma 2, 5 e 9»;*

b) *sostituire il secondo periodo con il seguente: «La perdita della cittadinanza è automatica».*

Conseguentemente, alla rubrica dell'articolo 14, sostituire la parola: «revoca», con la seguente: «perdita».

14.25

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 10-bis», apportare le seguenti modificazioni:

a) *al primo periodo sostituire la parola: «revocata» con la seguente: «annullata»;*

b) *al secondo periodo sostituire le parole: «la revoca della cittadinanza è adottata» con le seguenti: «l'annullamento della cittadinanza è adottato» e aggiungere infine le seguenti parole: «, allorché la sentenza abbia accertato che l'attività delittuosa, consumata o tentata, per la quale è stato condannato alla reclusione non inferiore a tre anni, è stata commessa o è iniziata prima della data di acquisto della cittadinanza italiana. Qualora dalla sentenza passata in giudicato risulti essere stata presentata nel procedimento di concessione della cittadinanza documentazione falsa o contraffatta si applicano le norme sull'annullamento d'ufficio previste dall'articolo 21-*nonies* della legge 7 agosto 1990, n. 241. In entrambi i casi l'annullamento della cittadinanza può essere disposto soltanto dopo che il tribunale di sorveglianza, su richiesta del pubblico ministero e sentito l'interessato, se reperibile, il difensore e il Questore, confermi che il condannato risulta attualmente pericoloso socialmente e accerti che sia in possesso anche di cittadinanza di altro Stato verso il quale possa essere effettivamente espulso con accompagnamento alla frontiera da parte delle forze di polizia al momento dell'uscita dall'istituto penitenziario e che siano disponibili i documenti di identificazione e di viaggio senza che ricorra uno degli impedimenti all'espulsione indicati nell'articolo 19 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286».*

Conseguentemente, nella rubrica sostituire la parola: «revoca» con la seguente: «annullamento».

14.26

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Al comma 1, al capoverso «Art. 10-bis» aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Sono previste specifiche eccezioni per i casi che coinvolgano persone che, in seguito alla revoca della cittadinanza, risulterebbero apolidi».

14.27

GARAVINI, GIACOBBE, ALDERISI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. È cittadina italiana la donna che è stata cittadina italiana per nascita e ha perduto la cittadinanza in quanto coniugata con cittadino straniero, anche quando il matrimonio è stato contratto prima del 1° gennaio 1948. È cittadino italiano il figlio della donna di cui al precedente paragrafo nato anteriormente al 1° gennaio 1948».

14.28

GIACOBBE, GARAVINI, ALDERISI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Il termine per il riacquisto della cittadinanza italiana ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, è riaperto per un periodo di due anni a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

14.29

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, FERRARI, VERDUCCI,
PATRIARCA

Sopprimere il comma 2.

14.600

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Il termine per il rilascio degli estratti e dei certificati di stato civile occorrenti ai fini del riconoscimento della cittadinanza italiana è stabilito in sei mesi dalla richiesta presentata da parte di persone in possesso di cittadinanza straniera».

14.30

RIVOLTA, PIROVANO, CALDEROLI, AUGUSSORI, SAPONARA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. In deroga a quanto previsto dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, ed a seguito di richieste di documentazione presentate agli Uffici dello Stato civile da parte di cittadini stranieri ai fini della presentazione di domanda di riconoscimento della cittadinanza, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera a), della legge 5 febbraio 1992, n. 91, i procedimenti amministrativi devono concludersi entro il termine di sei mesi dalla data di presentazione della richiesta».

14.300 (già 14.32 testo 2)

FAZZOLARI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

«3-bis. Per i cittadini di ceppo italiano di nazionalità venezuelana che hanno presentato richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano o che la presenteranno entro il 31 dicembre 2021, è concesso il permesso di soggiorno Ue per soggiornanti di lungo periodo, regolata decreto legislativo 8 gennaio 2007, n. 3. A tal fine è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

14.202

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

3-bis. Al fine di accelerare i procedimenti di riconoscimento della cittadinanza in favore dei cittadini stranieri di ceppo italiano che presentano richiesta del possesso dello *status civitatis* italiano è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e 300.000 euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.»

ORDINI DEL GIORNO

G14.100

FREGOLENT

Il Senato,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

il crescente fenomeno dell'immigrazione ha modificato sensibilmente la fotografia del sistema scolastico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell'obbligo, ma anche nella scuola dell'infanzia;

sovente si verifica l'iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell'anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispondente all'età-anagrafica, fatta salva la delibera dei collegio dei docenti che può, in base all'accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione del-

l'alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l'alunno in una classe immediatamente inferiore o superiore rispetto a quella corrispondente all'età anagrafica;

il diverso grado di alfabetizzazione linguistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei programmi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante-riduzione dell'offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della programmazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze culturali e di apprendimento degli studenti stranieri spesso provenienti da Paesi diversi;

la scuola dell'obbligo si trova ad affrontare molte sfide: dall'insegnamento a singhiozzo della lingua italiana ai bambini stranieri di nuova immigrazione anche a percorso scolastico già iniziato, alla concentrazione di alunni stranieri in un'unica scuola o in talune classi o sedi della medesima istituzione scolastica. Situazioni che favoriscono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassamento del livello di istruzione;

la conoscenza della lingua italiana è fondamentale per poter consentire l'integrazione degli immigrati nella società;

tale considerazione è tanto più valida nel caso dei bambini in età prescolare e scolare, in quanto l'integrazione sociale è fondamentale nel corso dell'età evolutiva e la conoscenza della lingua è indispensabile per poter frequentare con profitto le scuole dell'obbligo e conseguire un adeguato sviluppo cognitivo e culturale;

impegna il governo:

ad implementare corsi di lingua per i bambini che non hanno una adeguata conoscenza della lingua italiana.

G14.101

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata;

premesso che:

vi sono molti centri culturali o religiosi che ricevono finanziamenti dall'estero che possono essere finalizzati alla diffusione di intolleranza ed ideologie estremistiche;

impegna il Governo:

a non sostenere, né direttamente, né indirettamente organizzazioni senza fini di lucro che ricevono finanziamenti da Paesi nei quali la libertà religiosa è impedita.

EMENDAMENTI

Art. 15

15.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

15.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere l'articolo.

15.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sopprimere l'articolo.

15.4

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

Sopprimere l'articolo.

15.200

NENCINI

Sopprimere l'articolo.

15.5

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 15. - *1.* Al testo unico, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002 n. 115, nel capo V del titolo IV della parte III, dopo l'articolo 130, è inserito il seguente:

"Art. 130-bis.

*(Esclusione dalla liquidazione dei compensi
al difensore nei processi civili)*

1. Nel processo civile, quando la impugnazione anche incidentale o il reclamo, è dichiarata improcedibile o quando il vizio di inammissibilità presenti i caratteri della prevedibilità *ex ante*, al difensore non è liquidato alcun compenso.

2. Nel processo civile non possono essere liquidate le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte e le traduzioni da lingua straniera che, all'atto di conferimento dell'incarico, appaiono irrilevanti o superflue ai fini della prova."».

15.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. L'agente del Governo italiano presso la corte EDU è nominata dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione».

15.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 15.601, sostituire il comma 01 con il seguente:

«01. In caso di grave e giustificato impedimento soggettivo dell'agente del Governo italiano, le sue funzioni in udienza possono essere svolte dall'Avvocatura generale dello Stato che può delegare un avvocato dello Stato».

15.601

LA COMMISSIONE

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo sono svolte dall'Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato».

15.602/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 15.602, apportare le seguenti modifiche:

1) *Sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) sostituire la rubrica con la seguente: "(liquidazione dei compensi al difensore e al consulente tecnico di parte nei processi)"».

2) *Sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) sostituire il comma 1 con il seguente:

"1. Quando l'impugnazione, anche incidentale, è dichiarata inammissibile, al difensore è comunque liquidato il compenso"».

15.602

LA COMMISSIONE

Al comma 1, capoverso «Art. 130-bis (L)», apportare le seguenti modificazioni:

a) *nella rubrica, sopprimere le parole: «nei processi civili»;*

b) *al comma 1, sostituire le parole: «Nel processo civile, quando», con la seguente: «Quando».*

15.603/1

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 15.603, al capoverso «Art. 1-bis» sostituire le parole: «e sino al» con le seguenti: «non oltre il».

15.603

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197, le parole: "e sino al 1° gennaio 2019" sono soppresse».

15.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. Il comma 1 dell'articolo 5, delle Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale, di cui al decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, è sostituito con il seguente:

"1. Le sezioni di polizia giudiziaria sono composte dagli ufficiali e dagli agenti di polizia giudiziaria della polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri; del corpo della guardia di finanza e del corpo di polizia penitenziaria"».

15.7

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli enti locali interessati, anche consorziati tra loro, possono richiedere il ripristino degli uffici del giudice di pace, con competenza sui rispettivi territori, soppressi ai sensi del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, anche tramite eventuale accorpamento, facendosi integralmente carico delle spese di funzionamento e di erogazione del servizio giustizia nelle relative sedi, ivi incluso il fabbisogno di personale amministrativo che sarà messo a disposizione dagli enti medesimi.».

15.8

SACCONE, PAGANO

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. All'articolo 398, comma 1, primo periodo, del codice di procedura penale, dopo le parole: "il giudice", sono inserite le seguenti: ", a pena di decadenza,"».

15.9

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

«1-bis. L'articolo 5 del decreto legge 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117, è abrogato.».

15.0.200

GRASSI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 15-bis

(Funzioni del personale del Corpo di polizia penitenziaria in materia di sicurezza)

1. All'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni nella legge 12 luglio 1991, n.203, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo le parole "guardia di finanza" sono aggiunte infine le seguenti "e della polizia penitenziaria.";

b) al comma 4, dopo le parole "guardia di finanza," sono inserite "e del corpo di polizia penitenziaria,".

c) al comma 8, le parole: "entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "dall'entrata in vigore del presente decreto".

2. All'articolo 5, comma 1, del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, le parole: "del Corpo forestale dello Stato", sono sostituite dalle seguenti " e, limitatamente ai fatti di reato commessi in ambito penitenziario o, comunque, direttamente collegati all'ambito penitenziario, del corpo di polizia penitenziaria ".

3. Al Capo II delle norme di attuazione, di coordinamento, transitorie e regolamentari del codice di procedura penale, dopo l'articolo 4-bis è aggiunto il seguente: "Art.4-ter. Nell'esercizio delle funzioni di cui all'art. 371 bis commi 1 e 2 del codice e con specifico riferimento all'acquisizione, all'analisi ed all'elaborazione dei dati e delle informazioni provenienti dall'ambiente penitenziario, il Procuratore nazionale antimafia e antiterrorismo si avvale di

un nucleo composto da ufficiali e agenti del Corpo della Polizia Penitenziaria, provenienti dal servizio centrale costituito ai sensi dell'art. 1 comma 1 Legge 203/91 così come modificato dalla presente legge, istituito presso la Direzione Nazionale Antimafia e Antiterrorismo."»

15.0.1

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Reato di integralismo islamico)

1. Dopo l'articolo 270-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

"Art. 270-*octies*.

(Integralismo islamico)

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da quattro a sei anni chiunque, al fine di o comunque in maniera tale da mettere in concreto pericolo la pubblica incolumità, propugna o propaganda idee dirette a sostenere sotto qualsiasi forma:

- a)* l'applicazione della pena di morte per apostasia, omosessualità, adulterio o blasfemia;
- b)* l'applicazione di pene quali la tortura, la mutilazione o la flagellazione;
- c)* la negazione della libertà religiosa;
- d)* la schiavitù, la servitù o la tratta di esseri umani.

Nel caso di cui alla lettera *d)* del primo comma la pena è aumentata ove la condotta di cui al medesimo comma si riferisca a donne o a minori.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chiunque raccoglie, eroga o mette a disposizione beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati per sostenere organizzazioni che svolgono, anche nell'ambito di luoghi di culto, attività dirette a commettere il reato di cui al primo comma.

È punito con la pena della reclusione da tre a cinque anni chiunque riceva da uno Stato straniero o da organizzazioni o soggetti stranieri beni o denaro destinati a essere in tutto o in parte utilizzati al fine di commettere il reato di cui al primo comma"».

15.0.2

IANNONE, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Modifiche agli articoli 527 e 528 del codice penale in materia di atti, pubblicazioni e spettacoli osceni)

1. All'articolo 527 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni";

b) al secondo comma, le parole: "Si applica la pena della reclusione da quattro mesi a quattro anni e sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "La pena è aumentata da un terzo alla metà" e dopo le parole: "è commesso" sono inserite le seguenti: "in presenza di minori ovvero".

2. All'articolo 528 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è soggetto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 50.000" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa non inferiore a euro 103";

b) al secondo comma, le parole: "Alla stessa sanzione" sono sostituite dalle seguenti: "Alla stessa pena";

c) al terzo comma, le parole: "Si applicano la reclusione da tre mesi a tre anni e la multa non inferiore a euro 103" sono sostituite dalle seguenti: "Tale pena si applica inoltre".

3. All'articolo 2, comma 2, lettera *b)*, della legge 28 aprile 2014, n. 67, il numero 1) è abrogato.

4. All'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, i commi 1 e 2 sono abrogati.

5. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano alle violazioni commesse successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».

15.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 15-bis.

(Obblighi di comunicazioni a favore del Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Dopo l'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, è inserito il seguente:

"Art. 11-bis.

(Comunicazioni al Procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni)

1. Gli istituti penitenziari e gli istituti a custodia attenuata per detenute madri trasmettono semestralmente al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo ove hanno sede l'elenco di tutti i minori collocati presso di loro con l'indicazione specifica, per ciascuno di essi, della località di residenza dei genitori, dei rapporti con la famiglia e delle condizioni psicofisiche del minore stesso. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, assunte le necessarie informazioni, chiede al tribunale, con ricorso motivato, di adottare i provvedimenti di propria competenza.

2. Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni, che trasmette gli atti al medesimo tribunale con relazione informativa, ogni sei mesi, effettua o dispone ispezioni nei medesimi istituti indicati, ai fini di cui al comma 1. Può procedere a ispezioni straordinarie in ogni tempo.

3. I pubblici ufficiali, gli incaricati di un pubblico servizio, gli esercenti un servizio di pubblica necessità che entrano in contatto con il minore di cui al comma 1 debbono riferire al più presto al direttore dell'istituto su condotte del genitore pregiudizievoli al minore medesimo. Il direttore dell'istituto ne dà immediata comunicazione al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni".

2. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo l'articolo 387 è aggiunto il seguente:

"Art. 387-bis.

(Adempimenti della polizia giudiziaria nel caso di arresto o di fermo di madre di prole di minore età)

1. Nell'ipotesi di arrestata o fermata, madre di prole di minore età, la polizia giudiziaria che ha eseguito l'arresto o il fermo, senza ritardo ne dà notizia al pubblico ministero del luogo ove l'arresto o il fermo è stato eseguito, nonché al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo dell'arresto o del fermo";

b) all'articolo 293, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente: "4-bis. Copia dell'ordinanza che dispone la custodia cautelare in carcere nei confronti di madre di prole di minore età è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della misura";

c) all'articolo 656, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente: "3-bis. L'ordine di esecuzione della sentenza di condanna a pena detentiva nei confronti di madre di prole di minore età, è comunicata al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni del luogo di esecuzione della sentenza"».

Art. 16

16.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

16.2

D'ARIENZO

Sopprimere il comma 2.

16.3

CALIENDO, MODENA, DAL MAS, MALAN, PAGANO

Sostituire il comma 2, con il seguente:

«2. Al fine di garantire la effettiva disponibilità dei braccialetti elettronici, anche in considerazione di quanto previsto al comma 1, la somma attualmente impiegata a tal fine è aumentata della metà. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della Giustizia».

ORDINE DEL GIORNO

G16.200

SACCONE, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione AS 840 recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

un gravissimo problema che si sta manifestando da diverso tempo in molti tribunali penali del Paese è relativo alle modalità di esecuzione dell'istituto dell'incidente probatorio che, per vari motivi, viene applicato in maniera distorta;

in particolare, l'istituto disciplinato dall'articolo 392 del codice di procedura penale consente di assumere, in determinate circostanze tassativamente indicate, la testimonianza una persona la cui deposizione non può essere procrastinata al dibattimento;

tra le circostanze indicate dalla norma, specifica attenzione è stata riservata alla fattispecie che fa riferimento alle testimonianze delle vittime dei reati di violenza sessuale; infatti, le vittime dei reati a sfondo sessuale, soprattutto se minorenni, necessitano di un'audizione nel più breve lasso di tempo possibile dall'accadimento dei fatti denunciati, circostanza questa ben lontana dalla realtà processuale;

accade troppo spesso che l'audizione garantita con l'ausilio di personale tecnico specializzato avvenga a distanza anche di un anno minando sensibilmente la veridicità, l'autenticità e la genuinità della deposizione e causando peraltro danni irreparabili, con particolare riferimento ai legami affettivi;

occorre superare le problematiche legate alla procedura di cui all'articolo 398 del codice di procedura penale, che, oltre a riguardare aspetti di natura prettamente legale, coinvolgono sfere affettive tipiche della realtà endofamiliare;

giòva, inoltre, evidenziare che l'inosservanza del mero termine ordinatorio inficerebbe l'applicazione dell'istituto e pertanto risulterebbe sguarnito di qualsiasi rimedio processuale, causando danni gravissimi alle persone,

impegna il governo

a valutare l'opportunità di adottare disposizioni per la modifica del termine previsto dall'art. 398 del codice di procedura penale, prevedendo che, da termine ordinatorio per le determinazioni del giudice in ordine alle richieste di incidente probatorio, diventi un termine perentorio, ovverosia previsto a pena di decadenza, soprattutto nei reati di carattere sessuale.

EMENDAMENTI

16.0.10 (già em. 16.5)

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche al codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al secondo comma, dopo la parola: "sussiste", è inserita la seguente: "sempre" e, alla lettera *b)*, sostituire le parole: "non vi è desistenza e vi è pericolo di aggressione" con le seguenti: «"vi è pericolo di aggressione, il quale è sempre presunto quando l'offesa ingiusta avviene con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa";

b) al terzo comma, le parole: "La disposizione di cui al secondo comma si applica" sono sostituite dalle seguenti: "Le disposizioni di cui al

secondo e al quarto comma si applicano" e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei luoghi indicati nel presente articolo se risulta, in fine, chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza";

c) dopo il terzo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui al secondo e al terzo comma agisce sempre in stato di legittima difesa colui che compie un atto per respingere l'intrusione posta in essere con violenza o minaccia da parte di una o più persone".

2. All'articolo 55 del codice penale, dopo il primo comma, è aggiunto il seguente: "Nei casi di cui ai commi secondo, terzo e quarto dell'articolo 52, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità nonché dei beni propri o altrui ha agito nelle condizioni di cui all'articolo 61; primo comma, n. 5, ovvero in stato di turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto"».

16.0.1

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 52 del codice penale in materia di legittima difesa)

1. All'articolo 52 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo comma sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "o nelle immediate adiacenze dei, luoghi indicati nel presente articolo se risulta chiara e in atto l'intenzione di introdursi negli stessi con violenza o di volersene allontanare senza desistere dall'offesa";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il pericolo di aggressione e l'assenza di desistenza di cui al terzo comma sono presunti quando l'offesa ingiusta avviene all'interno dei luoghi indicati nel presente articolo, con modalità atte a creare uno stato di paura o agitazione nella persona offesa"».

16.0.2

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. All'articolo 590-*bis* del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Il delitto, nel solo caso di cui al primo comma, è punibile a querela della persona offesa"».

16.0.3

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. L'articolo 275-*bis* del Codice di Procedura penale è sostituito dal seguente:

"Art. 275-*bis*. - (*Particolari modalità di controllo*). - 1. Nel disporre la misura degli arresti domiciliari anche in sostituzione della custodia cautelare in carcere, il giudice, salvo che le ritenga non necessarie in relazione alla natura e al grado delle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto, prescrive procedure di controllo mediante mezzi elettronici o altri strumenti tecnici, quando ne abbia accertato la disponibilità da parte della polizia giudiziaria.

L'accertamento della disponibilità da parte della polizia giudiziaria deve essere preventivo e deve avere ad oggetto una tempistica certa. Qualora il Giudice accerti la indisponibilità, anche temporanea, del dispositivo elettronico, deve valutare se la misura, ai fini della applicazione o della sostituzione della misura coercitiva, la specifica idoneità, adeguatezza e proporzionalità di ciascuna di esse in relazione alle esigenze cautelari da soddisfare nel caso concreto.

Con lo stesso provvedimento il giudice prevede l'applicazione della misura della custodia cautelare in carcere qualora l'imputato neghi il consenso all'adozione dei mezzi e strumenti anzidetti.

2. L'imputato accetta i mezzi e gli strumenti di controllo di cui al comma 1 ovvero nega il consenso all'applicazione di essi, con dichiarazione

espressa resa all'ufficiale o all'agente incaricato di eseguire l'ordinanza che ha disposto la misura. La dichiarazione è trasmessa al giudice che ha emesso l'ordinanza ed al pubblico ministero, insieme con il verbale previsto dall'articolo 293, comma 1.

3. L'imputato che ha accettato l'applicazione dei mezzi e strumenti di cui al comma 1 è tenuto ad agevolare le procedure di installazione e ad osservare le altre prescrizioni impostegli"».

16.0.9 (già em. 16.4)

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

1. Il Ministro della giustizia e il Ministro dell'interno emanano entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge un decreto per la individuazione delle modalità di installazione ed uso e descrizione dei tipi e delle caratteristiche dei mezzi elettronici e degli altri strumenti tecnici destinati al controllo delle persone sottoposte alla misura cautelare degli arresti domiciliari al fine di:

a) garantire che il costo unitario dei dispositivi elettronici sia minore quale onere ai costi giornalieri della permanenza di un detenuto in carcere calcolato su media mensile degli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

b) garantire la disponibilità dei dispositivi elettronici secondo il calcolo delle richieste formulate, tenuto conto delle richieste rigettate e dei casi di mancata disponibilità, così come risultanti negli ultimi 5 anni dalla entrata in vigore della presente legge;

c) effettuare il monitoraggio annuale avente ad oggetto i risparmi di spesa da destinarsi alle misure per la efficienza del sistema giudiziario».

16.0.4

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche agli articoli 380, 381 e 383 del codice di procedura penale, in materia di arresto in flagranza per il delitto di violazione di domicilio)

1. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di violazione di domicilio previsto dall'articolo 614, commi primo e secondo, del codice penale".

2. La lettera *f-bis*) del comma 2 dell'articolo 381 del codice di procedura penale è abrogata.

3. Il comma 1 dell'articolo 383 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1. Nei casi previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, o quando si tratta di delitti perseguibili di ufficio ogni persona è autorizzata a procedere all'arresto in flagranza"».

16.0.5

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Modifiche all'articolo 444 del codice di procedura penale in materia di applicazione della pena su richiesto per reati)

1. 1. Il comma 1-*bis* dell'articolo 444 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Sono esclusi dall'applicazione del comma 1 i procedimenti per i delitti di cui all'articolo 51, commi 3-*bis* e 3-*quater*, per i delitti di cui agli ar-

ticoli 600-*bis*, 600-*ter*, 600-*quater*, 600-*quater*.1, relativamente alla condotta di produzione o di commercio di materiale pornografico, 600-*quinquies*, nonché 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, 609-*quinquies*, 609-*octies* e 609-*undecies* del codice penale, nonché quelli contro coloro che siano stati dichiarati delinquenti abituali, professionali e per tendenza, o recidivi ai sensi dell'articolo 99, quarto comma, del codice penale, qualora la pena superi due anni soli o congiunti a pena pecuniaria."».

16.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-*bis*.

1. All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2011, n.48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*sexies*. Al fine di concorrere agli obiettivi di cui al comma 2, lettere *a)* e *b)*, per le spese di cui alla lettera *f)* dell'articolo 16-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni ed integrazioni, finalizzati alla sicurezza nelle abitazioni per prevenire il rischio di rapine, furti, e comunque di violazioni di domicilio, spetta una detrazione dall'imposta lorda per una quota pari al 100 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente nel limite massimo complessivo di 15 milioni di euro per l'anno 2019. Alla copertura dell'onere, valutato in 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della proiezione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2029, nell'ambito del programma 'Fondi di riserva e speciali' della missione 'Fondi da ripartire' dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le procedure per l'accesso ai benefici di cui al presente comma, nonché le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa nei limiti di 15 milioni di euro."».

16.0.300 (già 16.0.7 testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-*bis* e seguenti del medesimo articolo 17».

16.0.7

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati di pedofilia)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater* e 609-*octies* del codice penale, commessi nei confronti di persona che, al momento del fatto, non ha compiuto gli anni quattordici sono sottoposti ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

16.0.301 (già 16.0.8 testo 2)

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter e 609-octies del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al presente articolo valutati in euro 50.000 per l'anno 2018 e in euro 100.000 per l'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

5. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 4, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

16.0.8

GARNERO SANTANCHÈ, BALBONI, FAZZOLARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 16-bis.

(Introduzione del trattamento farmacologico di blocco androgenico per i condannati per reati sessuali)

1. I soggetti condannati, con sentenza passata in giudicato, per taluno dei delitti previsti dagli articoli 609-bis, 609-ter, e 609-octies del codice penale sono sottoposti - in caso di recidiva - ad un programma terapeutico e socio-riabilitativo personalizzato che prevede, altresì, un trattamento di blocco androgenico totale attraverso la somministrazione di farmaci di tipo agonista dell'ormone rilasciante l'ormone luteinizzante (LHRH) ovvero di metodi chimici o farmacologici equivalenti.

2. Il programma di cui al comma 1 è svolto a cura dell'amministrazione penitenziaria, che a tale fine si avvale dell'ausilio di strutture del servizio pubblico o di strutture private autorizzate convenzionate, pubbliche e private, che dispongono di professionisti specializzati in psicoterapia e in psichiatria.

3. Nel provvedimento che dispone la sottoposizione al trattamento farmacologico di blocco androgenico totale, il giudice deve indicare il metodo da applicare e la struttura sanitaria pubblica nella quale sarà eseguito il trattamento stesso. Il soggetto condannato può farsi assistere da un medico di fiducia autorizzato a presenziare anche agli accertamenti necessari.

4. Dall'attuazione delle disposizioni del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Art. 17

17.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

17.200

NENCINI

Sopprimere l'articolo.

17.2

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 1, sopprimere le parole: «e comunque con congruo anticipo rispetto al momento della consegna del veicolo».

17.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, inserire, in fine, il seguente periodo: «Sono esclusi dalla previsione del presente comma i contratti di noleggio di autoveicoli per servizi di mobilità condivisa, quali in particolare il car sharing, al fine di non compromettere la facilità di utilizzo».

17.4

MODENA, PAGANO, CALIENDO, DAL MAS

Al comma 4, dopo le parole: «disponibili a legislazione vigente.» aggiungere le seguenti: «Il Dipartimento provvede altresì ad impartire le disposizioni con modalità non onerose per gli esercenti.».

17.0.1

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. Le organizzazioni senza fini di lucro di ogni tipo non possono ricevere, neppure indirettamente, finanziamenti o supporto materiale provenienti da Stati o territori i cui governi si trovano in una o più delle seguenti situazioni:

a) impediscono l'esercizio della libertà religiosa con leggi o altri provvedimenti che impongono il carcere o più gravi pene, ovvero attraverso atti violenti ordinati dalle autorità;

b) limitano gravemente i diritti previsti dalla Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo in ragione dell'appartenenza a determinati gruppi religiosi o alla professione di una determinata religione;

c) diffondono incitamento all'odio per motivi razziali o religiosi, in particolare tra i minori.

2. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Presidente del Consiglio dei ministri, sentite le Commissioni parlamentari competenti, definisce, e in seguito aggiorna quando necessario, le liste di Paesi, autonomie territoriali e organizzazioni politiche di cui al comma 1.

3. In caso di violazione della norma di cui al comma 1, ai soggetti che hanno erogato il finanziamento, alle persone che l'hanno ricevuto e all'organizzazione alla quale il finanziamento è diretto, è irrogata in solido una sanzione amministrativa pari all'ammontare di quanto indebitamente ricevuto. Si applica l'articolo 7, comma 3, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, e successive modificazioni».

17.0.2

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 20 del Regio decreto 28 febbraio 1930, n. 289, è aggiunto, in fine il seguente comma:

"Le domande di approvazione delle nomine dei ministri di culto sono accolte se sono soddisfatte le seguenti condizioni:

a) per l'aspirante ministro di culto: cittadinanza e residenza italiana, assenza di qualsiasi collegamento con organizzazioni terroristiche o criminalità organizzata, mancanza di elementi concreti e di precedenti penali che indichino la possibilità di abuso della funzione di ministro di culto, non partecipazione a episodi di incitamento all'odio, sussistenza di almeno trenta persone di cui si dovrà occupare come ministro;

b) per il culto: assenza di precedenti di incitamento all'odio, di collegamenti con organizzazioni terroristiche o di criminalità organizzata, di finanziamenti da paesi dove non c'è libertà religiosa a meno che tale culto non ne sia la vittima, sussistenza di almeno centoventi aderenti in Italia"».

17.0.4

MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

1. All'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il primo comma è sostituito dal seguente:

"È vietato in luogo pubblico l'uso di qualunque mezzo che travisi e renda irricognoscibile la persona, senza giustificato motivo. Costituiscono giustificato motivo stati patologici del volto opportunamente certificati, uso di caschi protettivi alla guida di motoveicoli, uso di apparati di sicurezza nello svolgimento di determinati lavori, uso di passamontagna o simili con temperature inferiori ai 4 gradi Celsius, uso di maschere in luoghi aperti al pubblico nei periodi dell'anno e con l'osservanza delle condizioni che possono essere

stabilite dall'autorità locale di pubblica sicurezza. Non costituiscono giustificato motivo esigenze legate a convinzioni religiose, politiche o sociali, o l'asserita tutela del pudore";

b) al secondo comma è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Le sanzioni sono raddoppiate se il travisamento avviene durante la commissione di reati".

2. All'articolo 85, secondo e quarto comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le parole: "da L. 100 a 1000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 50 a euro 500"».

17.0.3

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

(Modifiche all'articolo 5 della legge 22 maggio 1975, n. 152, e all'articolo 380 del codice di procedura penale, concernenti il delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico)

1. L'articolo 5, terzo comma, della legge 22 marzo 1975, n. 152, è sostituito dai seguenti:

"Chiunque viola il divieto di cui al secondo periodo del primo comma è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 3.000 a 10.000 euro. Nei suoi confronti è obbligatorio l'arresto in flagranza di reato.

La pena prevista dal terzo comma del presente articolo è aumentata fino sei anni di reclusione e fino a 15.000 euro di multa quando il colpevole porta con sé uno strumento compreso tra quelli indicati nel secondo comma dell'articolo 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110".

2. All'articolo 380, secondo comma, del codice di procedura penale è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"*m-quinquies*) delitto di travisamento in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico, di cui all'articolo 5, primo comma, secondo periodo, della legge 22 maggio 1975, n. 152"».

17.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n.14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, lettera *a*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e di *metal-detector*".

17.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 17-bis.

All'articolo 5 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 2, dopo la lettera *a*), è aggiunta la seguente:

"*a-bis*) prevenzione dei fenomeni di terrorismo attraverso l'installazione presso stazioni ferroviarie e metropolitane, di *metal-detector* (WT-MD) controllati direttamente dalle forze dell'ordine e *metal-detector* portatili (HHMD)".

Art. 18

18.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

18.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole da: «il personale dei Corpi», fino a: «medesima legge», con le seguenti: «il Sindaco e il personale dei Corpi e servizi di polizia municipale, addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.L del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'interno».

18.200

DE PETRIS

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *Al comma 1 dopo le parole: «Il personale dei corpi e servizi di polizia », inserire le seguenti: «provinciale, metropolitana e »*

b) *Al comma 2, sostituire le parole: «degli operatori di polizia municipale che ciascun comune» con le seguenti: «degli operatori di polizia locale che ciascuna provincia, città metropolitana o comune»*

18.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Ai commi 1 e 2 sostituire la parola: «municipale» con la seguente: «locale».

18.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «dei comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti.».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;

- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».

18.201

NENCINI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti»

18.6

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Apportare le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, sostituire le parole da: «con popolazione superiore ai centomila abitanti», fino alla fine del comma, con le seguenti: «in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, accede, in deroga a quanto previsto dall'arti-

colo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, alla banca dati del Pubblico Registro Automobilistico (PRA) dell'Automobile Club d'Italia e del sistema informatico interforze C.E.D - S.D.I. del Dipartimento della Pubblica Sicurezza del Ministero dell'Interno»;

b) *al comma 2, sostituire le parole da: «nonché il numero degli operatori», fino alla fine del comma, con le seguenti: « nonché le modalità con cui tutte le informazioni ed i dati in loro possesso in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di prevenzione e repressione della criminalità nel territorio comunale sono acquisiti dal Ministero dell'interno al fine di essere inseriti negli archivi del sistema, previa loro classificazione, analisi e valutazione»;*

c) *al comma 3, sostituire la cifra: «150.000», con la seguente: «500.000».*

18.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale» con le seguenti: «capoluogo di provincia».

Conseguentemente:

- all'articolo 1, comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», con le seguenti: «500.000 euro»;

- all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», con le seguenti: «15.500.00 euro».

18.8

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 1, sostituire le parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti, addetto ai servizi di polizia stradale,» con le seguenti: «capoluogo di provincia,».

18.202

FERRO

Al comma 1 apportare le seguenti modificazioni:

a) *sostituire le parole:* «con popolazione superiore ai centomila abitanti», *con le seguenti:* «capoluogo di provincia»;

b) *aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «nonché alla banca dati del sistema telematico per la comunicazione dei dati degli alloggiati nelle strutture ricettive, conservati in una struttura informatica, presso il Centro Elettronico Nazionale della Polizia di Stato.».

Conseguentemente:

al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro», *con le seguenti:* «200.000 euro»;

all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro», *con le seguenti:* «15.200.00 euro».

18.9

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *Al comma 1, dopo le parole:* «superiore ai centomila abitanti,» *inserire le seguenti:* «e il personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «ad-detto» *con la seguente:* «addetti»;

2) *al comma 2, dopo le parole:* «nonché il numero degli operatori di polizia municipale,» *inserire le seguenti:* «e il numero degli operatori dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano»;

Conseguentemente, al medesimo comma, sostituire la parola: «co-mune» *con la seguente:* «ente»;

3) *al comma 3, sostituire le parole:* «150.000 euro» *con le seguenti:* «200.000 euro».

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» *inserire le seguenti:* «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione dei presenti commi, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

18.300 (già 18.10 testo 2)

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

Conseguentemente, ai maggiori oneri valutati in euro 100.000 per l'anno 2018 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.10

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

Conseguentemente:

- *al comma 3, sostituire le parole: «150.000 euro» con le seguenti: «250.000 euro»;*

- *all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018» con le seguenti: «15.250.000 euro per l'anno 2018».*

18.11

D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «addetto ai servizi di polizia stradale, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone» con le seguenti: «in servizio presso le centrali operative appositamente addestrato ed autorizzato, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza.».

18.600 (testo 2)/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 18.600 (testo 2), alla lettera c) sostituire le parole: «di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019» con le seguenti: «di 500.000 euro per l'anno 2018 e di 300.000 euro per l'anno 2019».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, alla lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «quanto a 15.500.000 euro per l'anno 2018, a 49.275.000 per l'anno 2019 e a 49.150.00 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

18.600 (testo 2)/2

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

All'emendamento 18.600 (testo 2), dopo la lettera d), inserire la seguente:

«d-bis). Le disposizioni dei commi 1, 1-bis e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni.

Conseguentemente, alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano».

Conseguentemente, agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

18.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1 aggiungere, in fine, il seguente periodo: «La presente disposizione si applica progressivamente, nell'anno 2019, agli altri comuni capoluogo di provincia.»;*

b) *dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alla classe demografica, al rapporto numerico tra il personale della polizia municipale assunto a tempo indeterminato e il numero di abitanti residenti, al numero delle infrazioni alle norme sulla sicurezza stradale rilevate nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 12 del codice della strada di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in relazione ai quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche con riguardo a comuni diversi da quelli di cui al comma 1.»;

c) *sostituire il comma 3 con il seguente:*

«3. Per l'attuazione del comma 1 è autorizzata la spesa di 150.000 euro per l'anno 2018 e di 175.000 euro per l'anno 2019. Ai relativi oneri si provvede, per l'anno 2018, ai sensi dell'articolo 39 e, per l'anno 2019, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge n. 282 del 2004, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 307 del 2004.»;

d) *dopo il comma 3 inserire il seguente:*

«3-bis. Agli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1-bis, nei limiti di euro 25.000, per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente utilizzo di quota parte delle entrate di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), della legge 23 febbraio 1999, n. 44. ».

18.12

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

«3-bis. Le disposizioni dei commi 1 e 2, del presente articolo, si applicano anche al personale dei Corpi forestali delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano, indipendentemente dal numero della popolazione residente nei comuni».

Conseguentemente:

alla rubrica, dopo le parole: «della polizia municipale» inserire le seguenti: «e dei Corpi Forestali delle regioni a statuto speciale e delle province di Trento e Bolzano»;

agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 50 mila euro a decorrere dall'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma Fondi di riserva e speciali della missione Fondi da ripartire dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo ai medesimo Ministero.

18.0.1

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana contenute nel presente provvedimento, negli anni 2018, 2019 e 2020 i comuni che, nell'anno precedente, hanno rispettato gli obiettivi del pareggio di bilancio di cui all'articolo 9 della legge 24 dicembre 2012, n. 243, possono assumere a tempo indeterminato personale di polizia locale in deroga ai vincoli assunzionali a legislazione vigente».

18.0.2

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Per il rafforzamento delle attività connesse al controllo del territorio e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

18.0.3

BERARDI, GASPARRI, MALAN, PAGANO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

1. Al comma 5, primo periodo, dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole da: "annualmente" fino alla fine del periodo, sono sostituite con le seguenti: "per il triennio successivo, con delibera della giunta, le quote da destinare alle finalità di cui ai commi 4 e 5-bis."».

18.0.5

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)*

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634, dopo le parole: "amministrazioni centrali e pe-

riferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti parole "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

18.0.4

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

*(Disposizioni in materia di accesso alle banche dati presso il
Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti)*

1. All'articolo 1, comma 2, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994 n. 634 recante "Regolamento per l'ammissione all'utenza del servizio di informatica del centro di elaborazione dati della Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione", dopo le parole: "amministrazioni centrali e periferiche dello Stato" sono aggiunte le seguenti: "nonché gli enti locali limitatamente all'espletamento delle funzioni di Polizia Locale"».

18.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Revisione modalità di incasso dei proventi delle violazioni)

1. L'articolo 1 comma 8 del decreto-legge 14 marzo 2005 n. 35, convertito con modificazioni dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 è sostituito dal seguente:

"Le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7 sono versate all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad appositi capitoli, anche di nuova istituzione, dello stato di previsione del Ministero dello Sviluppo Economico e del Ministero degli Affari Esteri, da destinare alla lotta alla contraffazione. Nel caso di sanzioni applicate da organi di polizia locale, le somme sono versate dal trasgressore direttamente

al competente Ente locale, che provvede a trattenere il 50 per cento e a versarne il restante 50 per cento, allo Stato, secondo le modalità di cui al primo periodo"».

18.0.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 18-bis.

(Tutela del personale delle Polizie Municipali)

1. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

Art. 19

19.2

BRESSA, DE PETRIS

Sopprimere l'articolo.

19.200

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

19.3

LA COMMISSIONE

Al comma 1, dopo le parole: «Conferenza unificata» inserire le seguenti: «di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281».

19.600/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera a).

19.600/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 19.600, sopprimere la lettera b).

19.600

LA COMMISSIONE

Apportare le seguenti modificazioni:

a) *al comma 1, dopo la parola: «comuni», inserire le seguenti: «capoluogo di provincia, nonché quelli»;*

b) *dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro dell'interno, adottato previo accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, sono determinati i parametri connessi alle caratteristiche socioeconomiche, alla classe demografica, all'afflusso turistico e agli indici di delittuosità, in relazione ai

quali le disposizioni di cui al comma 1 trovano applicazione anche per comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma».

19.5

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le parole: «con popolazione superiore a centomila abitanti» e sostituire la parola: «possono» con la seguente: «devono».

19.4

MALLEGNI, BERNINI, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «con popolazione superiore ai centomila abitanti».

19.6

RUSPANDINI, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1, dopo le parole: «i comuni con popolazione superiore ai centomila abitanti», inserire le seguenti: «, i comuni capoluoghi di provincia, nonché quelli per i quali, previa loro motivata richiesta, il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica ritenga sussistenti specifiche esigenze di prevenzione, vigilanza e controllo del territorio, indipendentemente dal numero di abitanti,».

19.7

LA COMMISSIONE

Ai commi 1 e 2, sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale» e, al comma 4, sostituire le parole: «polizie municipali» con le seguenti: «polizie locali».

19.300 (già 19.9 testo 2)

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018 e di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

19.9

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo il comma 5, aggiungere in fine il seguente:

«5-bis. All'articolo 8, comma 1-bis, del decreto-legge 22 agosto 2014, n. 119, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 ottobre 2014, n. 146, le parole: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza avvia" sono sostituite dalle seguenti: "l'Amministrazione della pubblica sicurezza e l'Amministrazione penitenziaria avviano". Per l'attuazione del presente comma è autorizzata la

spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

- al comma 1, alinea, dopo il numero: «18», inserire le seguenti parole: «19, comma 5-bis,»;

- al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «17.150.000 euro per l'anno 2018 e a 59.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025».

19.0.1

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

*(Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte
della Polizia penitenziaria)*

1. Con decreto del Ministro della Giustizia, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'Amministrazione penitenziaria avvia, con le necessarie cautele per la salute e l'incolumità pubblica e secondo principi di precauzione e previa intesa con il Ministro della salute; la sperimentazione dell'arma comune ad impulsi elettrici per le esigenze dei propri compiti istituzionali».

19.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art 19-bis.

*(Interpretazione autentica dell'articolo
109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773)*

1. L'articolo 109 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 recante il "Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza" si interpreta nel senso che gli obblighi in esso previsti si applicano anche con riguardo ai locatori o sublocatori che locano immobili o parti di essi con contratti di durata inferiore a trenta giorni».

19.0.3

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 19-bis.

(Dotazioni della polizia municipale. Interpretazione autentica dell'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65)

1. L'articolo 5, comma 5, primo periodo, della legge 7 marzo 1986, n. 65, si interpreta nel senso che gli addetti al servizio di polizia municipale ai quali è conferita la qualifica di agente di pubblica sicurezza possono portare, senza licenza, le armi di cui possono essere dotati in relazione al tipo di servizio nei termini e nelle modalità previsti dai rispettivi regolamenti, nonché nei casi di operazioni esterne di polizia, d'iniziativa dei singoli durante il servizio, anche al di fuori del territorio dell'ente di appartenenza esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza».

Art. 20

20.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

20.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

(Contributo delle società sportive agli oneri per i servizi di ordine pubblico in occasione di manifestazioni sportive)

1.All'articolo 9, comma 3-ter, del decreto-legge 8 febbraio 2007, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2007, n. 41, le parole: "Una quota non inferiore all'1 per cento e non superiore al 3 per cento" sono sostituite dalle seguenti: "Una quota non inferiore al 5 per cento e non superiore al 10 per cento"».

20.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 20-bis.

1.All'articolo 3, comma 1, decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, le parole da: "possono", fino a: "polizia locale", sono sostituite con le seguenti: "concludono specifici accordi per la promozione della sicurezza integrata, i quali disciplinano gli interventi a sostegno della formazione e dell'aggiornamento professionale del personale della polizia locale."».

Art. 21

21.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

21.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Sopprimere la lettera a).

21.4

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA,
MANCA, ROSSOMANDO

Al comma 1, alla lettera b), prima delle parole: «aree destinate allo svolgimento di fiere» premettere la parola: «litorali.».

21.6

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 10, comma 2, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi".

b) all'articolo 10, comma 3, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 (in G.U. 21/04/2017, n. 93), le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "dodici mesi"».

21.600 (testo corretto)/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 1-bis.

21.600 (testo corretto)/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 21.600, al comma 1-bis, capoverso «Art. 13-bis», al comma 6, sostituire la parola: «reclusione» con la seguente: «arresto» e la parola: «multa» con la seguente: «ammenda».

21.600 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. Dopo l'articolo 13 del decreto-legge n. 14 del 2017 è inserito il seguente:

"Art. 13-bis. (Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento)

1. Fuori dai casi di cui all'articolo 13, il questore può disporre per ragioni di sicurezza, nei confronti delle persone condannate con sentenza definitiva o confermata in grado di appello nel corso degli ultimi tre anni per reati commessi in occasione di gravi disordini avvenuti in pubblici esercizi ovvero in locali di pubblico trattenimento, per delitti non colposi contro la persona e il patrimonio, nonché per i delitti previsti dall'articolo 73 del Testo Unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, il divieto di accesso agli stessi locali o ad esercizi pubblici analoghi, specificamente indicati, ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze degli stessi.

2. Il divieto di cui al comma 1 può essere limitato a specifiche fasce orarie e non può avere una durata inferiore a sei mesi; né superiore a due anni; Il divieto è disposto; con provvedimento motivato, individuando comunque modalità applicative compatibili con le esigenze di mobilità, salute e lavoro del destinatario dell'atto.

3. Il divieto di cui al comma 1 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno

di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

4. Il questore può prescrivere alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1 di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato.

5. In relazione al provvedimento di cui al comma 4 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 13 dicembre 1989, n. 401.

6. La violazione del divieto di cui al presente articolo è punita con la reclusione da sei mesi ad un anno e con la multa da 5.000 a 20.000 euro".

1-ter. All'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, dopo le parole: "sottoposte a misure di prevenzione o di sicurezza," sono inserite le seguenti: "di non accedere agli esercizi pubblici e ai locali di pubblico trattenimento, anche in determinate fasce orarie,"».

21.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-bis. La sanzione amministrativa di cui al precedente comma è erogata anche a chiunque violi divieti di stazionamento ovvero di occupazione di spazi durante manifestazioni di piazza non autorizzate o di cui non vi sia stata la prevista segnalazione al Questore ai sensi del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773";

b) al comma 2, le parole: "di cui al comma 1", sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai commi 1 e 1-bis"».

21.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 4, secondo periodo, sostituire le parole da: "all'attuazione" fino a: "decoro urbano", con le seguenti: ", per una quota non inferiore al 50 per cento alle spese di personale della polizia locale relative al finanziamento di progetti di potenziamento dei servizi di prevenzione e controllo di prossimità finalizzati alla sicurezza urbana, ad integrazione di quelli previsti dal comma 5-*bis* dell'articolo 208 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché a misure di assistenza e previdenza per il personale appartenente alla polizia locale del comune in cui le violazioni di cui al comma 1 sono state accertate. Il relativo finanziamento dei progetti non concorre ai limiti di spesa del trattamento economico accessorio previsti dal comma 236 della legge 28 dicembre 2015, n. 208"».

21.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 9 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"Qualora le violazioni di cui ai commi 1 e 2 siano commesse da persone che rientrino nelle rete del sistema di protezione per richiedenti asilo e rifugiati, le relative sanzioni amministrative saranno pagate dal soggetto gestore delle strutture di accoglienza ed ospitalità che si tratteranno, fino a concorrenza dell'importo pagato a titolo di sanzione amministrativa la diaria giornaliera erogata al trasgressore. A tal fine, il verbale di contestazione sarà

notificato al legale rappresentante della struttura di cui sopra che, in ogni caso, sarà gravato dell'obbligazione solidale"».

21.0.601/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera a).

21.0.601/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera a) è sostituita dalla seguente:

«a) al comma 2 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma sopprimere la lettera b).

21.0.601/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.601, al comma 1, capoverso «Art. 21-bis», al primo comma, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

«b) al comma 3 è aggiunto infine il seguente periodo: "Al contravventore del divieto di cui al presente comma si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 500 ad euro 1000"».

21.0.601

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto
di accesso in specifiche aree urbane)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il contravventore al divieto di cui al presente comma è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno";

b) al comma 3, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Il contravventore al divieto emesso in relazione ai casi di cui presente comma è punito con l'arresto da uno a due anni"».

21.0.700 (già 21.7)

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 21-bis. All'articolo 10, comma 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per il contravventore al divieto di cui al presente comma è disposta la reclusione da uno a tre anni. Con la sentenza di condanna il giudice, ai fini di cui all'articolo 165 del codice penale, primo comma, può disporre se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna"».

21.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 13 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"7-bis. La metà dell'importo delle sanzioni amministrative di cui al comma 6 del presente articolo viene erogata alle Forze di Polizia per il controllo del territorio competente tramite la corrispondente Questura"».

21.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. All'articolo 16 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche con riferimento all'obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi il cui decoro urbano sia stato leso durante le manifestazioni di piazza anche per l'imbrattamento di muri ovvero di esercizi commerciali"».

21.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

1. Al decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:

"4-bis. Nei confronti dei soggetti che, all'interno di discoteche o di locali da ballo, ovvero nelle zone di pertinenza degli stessi, consumano o detengono sostanze stupefacenti o psicotrope o vengono colti in flagranza di vendita o cessione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ai sensi dell'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, il questore, previo accertamento da parte della polizia giudiziaria delle condotte illecite, dispone il divieto di accesso ai locali, nonché alle aree, specificamente indicate, destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscano dei servizi dei locali stessi.

4-ter. Nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate, anche con sentenza non definitiva, nel corso degli ultimi cinque anni, per uno dei fatti costituenti reato o illecito amministrativo ai sensi degli articoli 73, 74 e 75 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni, ovvero per aver preso parte attiva a episodi di violenza su persone o cose all'interno di discoteche o di locali da ballo, il questore può disporre il divieto di accesso a tali locali, nonché alle aree destinate alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che usufruiscono dei servizi dei locali";

b) all'articolo 10, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"6-quinquies. L'ordine di allontanamento di cui al comma 1 può altresì essere disposto dal questore su segnalazione del responsabile di cui all'articolo 4-ter dell'articolo 9, previo accertamento dei comportamenti illeciti da parte dell'autorità di pubblica sicurezza, nei confronti di chi è colto all'interno di una discoteca o di un locale da ballo nell'atto di commettere alcuno dei reati o degli illeciti amministrativi di cui ai commi 4-bis e 4-ter dell'articolo 9.

6-sexies. La questura invia alle discoteche e ai locali da ballo che rientrano nella competenza territoriale del questore che ha emesso il provvedimento di divieto di accesso di cui ai 4-bis e 4-ter dell'articolo 9, nonché alle

altre questure dell'intero territorio nazionale, l'elenco dei soggetti colpiti dal provvedimento stesso.

6-septies. Il divieto di accesso di cui ai commi *4-bis* e *4-ter* dell'articolo 9 può essere disposto anche nei confronti di soggetti minori di diciotto anni che hanno compiuto il quattordicesimo anno di età. Il provvedimento è notificato a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale.

6-octies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *4-bis* dell'articolo 9 è punito con la multa da 3.000 a 10.000 euro.

6-novies. Il contravventore del divieto di accesso di cui al comma *4-ter* dell'articolo 9 è punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 10.000 a 40.000 euro.

6-decies. Rimane fermo quanto previsto dall'articolo *75-bis*, comma 1, lettera *e*), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309.

6-undecies. Avverso i provvedimenti che dispongono il divieto di accesso ai sensi del presente articolo è ammissibile il ricorso innanzi al giudice di pace competente per territorio, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150"».

21.0.15

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

*(Modifica all'articolo 61 del codice penale per la tutela della
sicurezza degli operatori sanitari)*

1. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto il seguente numero:

"*11-septies.* l'aver, nei delitti non colposi, commesso il fatto contro un operatore sanitario nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni o del servizio"».

21.0.14

RIZZOTTI, MALAN, PAGANO, GASPARRI, BERARDI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per garantire la sicurezza, l'ordine pubblico e l'incolumità di cittadini ed operatori medico sanitari presso le strutture ospedaliere)

1. All'articolo 336, primo comma, del codice penale, dopo le parole: "a un pubblico ufficiale" sono inserite le seguenti: "o a un operatore medico-sanitario".

2. Presso ogni pronto soccorso dei presidi ospedalieri di primo e secondo livello è istituito un presidio fisso di polizia, che tuteli l'ordine e la sicurezza pubblica, composto da almeno un ufficiale di Polizia giudiziaria e due agenti.

3. Nelle direttive del Ministero dell'interno nonché nei piani coordinati di controllo del territorio predisposti dai prefetti si prevede che nei presidi ospedalieri di base, ove non sia possibile, per ragioni organizzative o economiche, istituire il presidio fisso di polizia di cui al comma 2, gli agenti di polizia sorvegliano i suddetti presidi di base, anche attraverso contatti diretti e frequenti con il personale sanitario, al fine di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica.

4. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabilite le modalità attraverso le quali i presidi ambulatoriali di guardia medica sono ricollocati in ambiente protetto.

5. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.».

21.0.8

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Modifiche alla disciplina sull'accattonaggio)

1. All'articolo 600-*octies* del codice penale, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Chiunque organizzi l'altrui accattonaggio, se ne avvalga o comunque lo favorisca a fini di profitto, è punito con la reclusione da uno a tre anni";

b) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Impiego di minori nell'accattonaggio. Organizzazione dell'accattonaggio"».

21.0.19

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Revisione delle disposizioni penali in materia di contraffazione e commercio di prodotti contraffatti)

1. Dopo l'articolo 642 del codice penale sono inseriti i seguenti:

«Art. 642-bis. - *(Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni)*. - Chiunque contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.500 a euro 25.000.

Chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati, è punito con la reclusione da sei mesi a un anno e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000.

Soggiace alla pena della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 3.500 a euro 35.000 chiunque contraffà o altera brevetti, disegni o modelli industriali, nazionali o esteri, ovvero, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali brevetti, disegni o modelli contraffatti o alterati.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-ter. - (*Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi*). - Fuori dei casi di concorso nei reati previsti dall'articolo 642-bis, chiunque introduce nel territorio dello Stato prodotti industriali con marchi o altri segni distintivi, nazionali o esteri, contraffatti o alterati è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 3.500 a euro 35.000.

Fuori dei casi di concorso nella contraffazione, alterazione, introduzione nel territorio dello Stato, chiunque detiene per la vendita, pone in vendita o mette altrimenti in circolazione i prodotti di cui al primo comma è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a euro 20.000.

I delitti previsti dai commi primo e secondo sono punibili a condizione che siano state osservate le norme delle leggi interne, dei regolamenti dell'Unione europea e delle convenzioni internazionali sulla tutela della proprietà intellettuale o industriale.

Art. 642-quater. - (*Confisca*). - Nei casi di cui agli articoli 642-bis e 642-ter è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento del danno, la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e delle cose che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, a chiunque appartenenti.

Quando non è possibile eseguire il provvedimento di cui al primo comma, il giudice ordina la confisca di beni di cui il reo ha la disponibilità per un valore corrispondente al profitto. Si applica il terzo comma dell'articolo 322-ter.

Si applicano le disposizioni dell'articolo 240, commi terzo e quarto, se si tratta di cose che servirono o furono destinate a commettere il reato, ovvero che ne sono l'oggetto, il prodotto, il prezzo o il profitto, appartenenti a persona estranea al reato medesimo, qualora questa dimostri di non averne potuto prevedere l'illecito impiego, anche occasionale, o l'illecita provenienza e di non essere incorsa in un difetto di vigilanza.

Le disposizioni del presente articolo si osservano anche nel caso di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma del titolo II del libro sesto del codice di procedura penale.

Art. 642-quinquies. - (*Circostanza aggravante*). - Qualora, fuori dai casi di cui all'articolo 416, i delitti puniti dagli articoli 642-bis e 642-ter, primo comma, siano commessi in modo sistematico ovvero attraverso l'allestimento di mezzi e attività organizzate, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 5.000 a euro 50.000.

Si applica la pena della reclusione fino a tre anni e della multa fino a euro 30.000 se si tratta dei delitti puniti dall'articolo 642-ter, secondo comma.

Art. 642-sexies. - (*Circostanza attenuante*). - Le pene previste dagli articoli 642-bis e 642-ter sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui ai predetti articoli

642-*bis* e 642-*ter*, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione o la cattura dei concorrenti negli stessi, ovvero per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*septies*. - (*Vendita di prodotti industriali con segni mendaci*). - Chiunque pone in vendita o mette altrimenti in circolazione opere dell'ingegno o prodotti industriali, con nomi, marchi o segni distintivi nazionali o esteri contraffatti o mendaci, è punito, se il fatto non è previsto come reato da altra disposizione di legge, con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a 20.000 euro.

Le pene previste dal primo comma sono diminuite dalla metà a due terzi nei confronti del colpevole che si adopera per aiutare concretamente l'autorità di polizia o l'autorità giudiziaria nell'azione di contrasto dei delitti di cui al predetto primo comma, nonché nella raccolta di elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti e per l'individuazione degli strumenti occorrenti per la commissione dei delitti medesimi o dei profitti da essi derivanti.

Art. 642-*octies*. - (*Pena accessoria*). - La condanna per alcuno dei delitti previsti dagli articoli 642-*bis*, 642-*ter* e 642-*septies* importa la pubblicazione della sentenza".

2. Sono abrogati gli articoli 473, 474, 474-*bis*, 474-*ter*, 474-*quater*, 475 e 517 del codice penale.

3. I commi 3-*bis* e 3-*ter* dell'articolo 260 del codice di procedura penale sono sostituiti dai seguenti:

"3-*bis*. L'autorità giudiziaria procede, altresì, anche su richiesta dell'organo accertatore alla distruzione immediata delle merci di cui sono comunque vietati la fabbricazione, il possesso, la detenzione o la commercializzazione. L'autorità giudiziaria dispone il prelievo di uno o più campioni con l'osservanza delle formalità di cui agli articoli 360 e 364 e ordina la distruzione della merce residua.

3-*ter*. Nei casi di sequestro nei procedimenti a carico di ignoti, la polizia giudiziaria, decorso il termine di un mese dalla data di effettuazione del sequestro, può procedere alla distruzione delle merci contraffatte sequestrate, previa comunicazione all'autorità giudiziaria. La distruzione può avvenire dopo quindici giorni dalla comunicazione salva diversa decisione dell'autorità giudiziaria. È fatta salva la facoltà di conservazione di campioni da utilizzare a fini giudiziari"».

21.0.7 (testo 3)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Introduzione del delitto di esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Dopo l'articolo 669 del codice penale, è inserito il seguente:
"Art. 669-bis.

(Esercizio molesto dell'accattonaggio)

1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque esercita l'accattonaggio con modalità vessatorie o simulando deformità o malattie o attraverso il ricorso a mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà, è punito con la pena dell'arresto da tre a sei mesi e con l'ammenda da euro 3.000 a euro 6.000. È sempre disposto il sequestro delle cose che sono servite o sono state destinate a commettere l'illecito o che ne costituiscono il provento.".

21.0.10 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di parcheggiatori abusivi)

1. Il comma 15-bis dell'articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è sostituito dal seguente: «15-bis. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, si applica la pena dell'arresto da sei mesi a un anno e dell'ammenda da 2.000 a 7.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

21.0.9

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA,
MANCA, ROSSOMANDO

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 21-bis.

(Parcheggiatori abusivi)

1. All'articolo 7 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il comma 15-*bis*, è sostituito dal seguente:

"15-*bis*. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, coloro che esercitano abusivamente, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare abusivamente l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 771 ad euro 3.101. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni di cui al primo ed al secondo periodo del presente comma è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni. Si applica, in ogni caso, la sanzione accessoria della confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate dal Capo I, Sezione II, del Titolo VI"».

21.0.600/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 21.600, al capoverso «Art. 21-bis», al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/2

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/3

PARRINI

All'emendamento 21.600, all'articolo 21-bis, al comma 1, dopo le parole: «con appositi accordi sottoscritti tra il Prefetto» inserire le seguenti: «, il Sindaco».

21.0.600/4

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 21.600, sopprimere il comma 3.

21.0.600

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi)

1. Ai fini di una più efficace prevenzione di atti illegali o di situazioni di pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica all'interno e nelle immediate vicinanze degli esercizi pubblici, individuati a norma dell'articolo 86 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, con appositi accordi sottoscritti tra il prefetto e le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti possono essere individuate specifiche misure di prevenzione; basate sulla cooperazione tra i gestori degli esercizi e le Forze di polizia, cui i gestori medesimi si assoggettano, con le modalità previste dagli stessi accordi.

2. Gli accordi di cui al comma 1 sono adottati localmente nel rispetto delle linee guida nazionali approvate, su proposta del Ministro dell'interno, d'intesa con le organizzazioni maggiormente rappresentative degli esercenti, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali.

3. L'adesione agli accordi sottoscritti territorialmente ed il loro puntuale e integrale rispetto da parte dei gestori degli esercizi pubblici sono valutati dal questore anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza in caso di eventi rilevanti ai fini dell'eventuale applicazione dell'articolo 100

del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto n. 773 del 1931».

21.0.11

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Sicurezza partecipata)

1. Ai fini di un più efficace e mirato concorso alle attività di controllo del territorio e di contrasto al fenomeno di degrado urbano e della criminalità diffusa, con particolare riferimento ai grandi centri urbani, nonché ai comuni compresi nel territorio metropolitano, di cui alla legge 7 aprile 2014, n. 56, ivi inclusi quelli individuati dalle regioni a statuto speciale, sono convocati dal prefetto competente sul territorio della provincia, con cadenza almeno semestrale e in tutti i casi in cui venga richiesto, i rappresentanti dei comitati di quartiere o altre delegazioni in rappresentanza dei cittadini, alle riunioni del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, come modificato dal comma 2 del presente articolo.

2. All'articolo 20, terzo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il prefetto può altresì chiamare a partecipare alle sedute del comitato rappresentanti dei cittadini".

3. Con decreto del Ministro dell'interno adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono disciplinate le modalità di convocazione dei rappresentanti dei cittadini e la normativa di dettaglio sui requisiti richiesti ai soggetti delegati».

21.0.12

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Piano del sindaco per la tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche, nonché del commercio autorizzato nel territorio metropolitano)

1. All'articolo 54, comma 2, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Al fine di concorrere alla tutela della sicurezza stradale, dell'incolumità e della sanità pubbliche e di contrastare il commercio abusivo nel territorio metropolitano, il sindaco metropolitano predispose un piano per l'esercizio delle funzioni attribuitegli dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dalle altre disposizioni in materia. Il piano è sottoposto all'approvazione del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, anche per garantire il coordinamento con le disposizioni impartite dal Ministero dell'interno - Autorità nazionale di pubblica sicurezza, e la collaborazione delle Forze di polizia statali nel raggiungimento degli obiettivi».

21.0.16

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni per il contrasto del commercio abusivo nelle aree urbane)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è inserito il seguente periodo: "Con ordinanza contingibile e urgente, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, il sindaco, al fine di contrastare il fenomeno dell'abusivismo commerciale, può individuare nel territorio comunale aree di pregio storico-architettonico, am-

bientale o commerciale nelle quali è vietato l'esercizio del commercio ambulante in ogni sua forma".

2. È punito con la sanzione amministrativa da euro 500 ad euro 2.000 chiunque eserciti il commercio abusivo o ambulante nelle zone individuate dal sindaco con ordinanza contingibile e urgente ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In caso di recidiva si applica la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 4.000.

3. È punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro fino a 7.000 euro l'acquirente finale che acquista a qualsiasi titolo cose che, per la loro qualità o per la condizione di chi le offre o per l'entità del prezzo, inducano a ritenere che siano state violate le norme in materia di origine e provenienza dei prodotti ed in materia di proprietà industriale. È punito con la medesima sanzione di cui al primo periodo l'acquirente finale che acquisti a qualsiasi titolo merci offerte da commercianti ambulanti o abusivi nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dal comma 1 del presente articolo. In ogni caso si procede alla confisca amministrativa delle cose di cui al presente comma. Restano ferme le norme di cui al decreto legislativo 9 aprile 2003, n. 70. Salvo che il fatto costituisca reato, qualora l'acquisto sia effettuato da un operatore commerciale o importatore o da qualunque altro soggetto diverso dall'acquirente finale, la sanzione amministrativa pecuniaria è stabilita da un minimo di 20.000 euro fino ad 1 milione di euro. Le sanzioni sono applicate ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. Fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della citata legge n. 689 del 1981, all'accertamento delle violazioni provvedono, d'ufficio o su denuncia, gli organi di polizia amministrativa.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuate le modalità attraverso le quali le somme derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dai commi 2 e 3 sono versate alle entrate del bilancio dei comuni nel territorio dei quali la violazione è accertata.

5. I commi 7 e 8 dell'articolo 1 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sono abrogati.

Art. 21-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, terzo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovi-

staggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

21.0.18

QUAGLIARIELLO, GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire i seguenti:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di esercizio della prostituzione)

1. All'articolo 54, comma 4, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "Con ordinanza contingibile e urgente nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento il sindaco, sentito il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica di cui all'articolo 20 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ai fini di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano la sanità, la sicurezza stradale e l'incolumità pubblica, può individuare nel territorio comunale aree densamente abitate, arterie ad alto scorrimento di traffico e aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale nelle quali è vietato l'esercizio della prostituzione in ogni sua forma".

2. All'articolo 5 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, alinea, le parole: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 15 a euro 92" sono sostituite dalle seguenti: "Sono punite con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 258 ad euro 1.000";

b) al primo comma è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"2-bis) che esercitano la prostituzione offrendo prestazioni sessuali in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54,

comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267";

c) al secondo comma le parole: "di cui ai numeri 1) e 2)" sono sostituite dalle seguenti: "di cui ai numeri 1), 2) e 2-bis)";

d) dopo il secondo comma è inserito il seguente:

"Sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 300 ad euro 500 coloro che, stando con autoveicoli e così ponendo in pericolo la sicurezza stradale o l'incolumità pubblica, contrattano prestazioni sessuali nelle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo n. 267 del 2000".

3. All'articolo 1, comma 1, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

"c-bis) coloro che esercitano la prostituzione in aree densamente abitate, su arterie ad alto scorrimento di traffico e in aree immediatamente prossime ad edifici di culto o di pregio storico-architettonico o ambientale, come individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il commercio abusivo; coloro che esercitano, in qualsiasi luogo del territorio comunale, il rovistaggio nei raccoglitori dei rifiuti predisposti dal comune".

Art. 21-ter.

(Misure di interdizione di competenza del questore)

1. Il questore può disporre il divieto di accesso alle aree individuate dal sindaco ai sensi dell'articolo 54, comma 4, secondo periodo, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come introdotto dall'articolo 21-bis della presente legge, nei confronti delle persone che risultano recidive per la commissione di reati o responsabili di reiterate sanzioni amministrative nell'esercizio della prostituzione, nell'attività di commercio abusivo e di rovistaggio nei cassonetti dei rifiuti predisposti dal comune. Al fine di individuare i responsabili, sollecitare ed eseguire la misura del questore, le forze dell'ordine, la polizia giudiziaria e la polizia locale hanno facoltà di trattenere, identificare e trasferire al di fuori del territorio comunale i soggetti responsabili.

2. Contro l'ordinanza di interdizione è proponibile il ricorso innanzi al prefetto. Il ricorso non sospende l'esecuzione dell'ordinanza.

3. Il divieto di cui al comma 1 non può avere durata inferiore a un anno e superiore a cinque anni.

4. Il contravventore alle disposizioni di cui al comma 1 è punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da 5.000 euro a 20.000 euro.».

21.0.13

CAUSIN, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Disposizioni in materia di sanzioni per comportamenti lesivi della sicurezza e del decoro urbano)

1. Dopo il comma 3 dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, sono inseriti i seguenti:

"3-bis. Il giudice di pace nel procedimento penale può altresì applicare la permanenza, fino a dieci giorni, presso camere di sicurezza della polizia giudiziaria appositamente attrezzate dei soggetti colti in flagranza o ritenuti responsabili mediante presentazione di evidenze audiovisive non contestabili, dei seguenti comportamenti:

a) esercizio o fruizione della prostituzione su strada all'interno dei centri urbani;

b) accattonaggio continuativo o molesto, o condotto avvalendosi di minori o disabili o accompagnandosi con minori o disabili, o simulando deformità o malattie, o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà;

e) comportamenti violenti o di disturbo nei confronti di persone o cose in luogo pubblico come conseguenza dell'abuso di assunzione di sostanze alcoliche o stupefacenti;

d) danneggiamento di edifici o di cose pubblici o privati, previa presentazione di querela in caso di edifici e di cose privati;

e) occupazione di suolo pubblico in ambito urbano da parte di soggetti senza fissa dimora;

f) occupazione di edifici abbandonati, pubblici o privati, per realizzare la propria dimora anche temporanea, previa presentazione di querela in caso di edifici privati;

g) commercio ambulante itinerante abusivo su suolo pubblico.

3-ter. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti di cui al comma 3-bis sono accompagnati presso la polizia giudiziaria e ivi trattenuti fino a un massimo di ventiquattro ore per essere condotti davanti al primo giudice di pace competente per territorio che tiene udienza. Dell'accompagnamento è data immediata notizia al pubblico ministero il quale, se ritiene che non ricor-

rono le condizioni previste dal comma 3-*bis*, ordina il rilascio della persona accompagnata.;

3-*quater*. I soggetti ritenuti responsabili dei comportamenti in flagranza di cui al comma 3-*bis* possono, previa valutazione del giudice di pace e previo versamento di una cauzione da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.500, richiedere l'applicazione del lavoro di pubblica utilità. Il versamento della cauzione può comportare la rimessione in libertà dei soggetti ritenuti responsabili, fatto salvo l'obbligo di rispettare quanto stabilito dal giudice di pace.

3-*quinquies*. Il giudice di pace può disporre la permanenza presso la polizia giudiziaria fino a dieci giorni dei soggetti ritenuti responsabili, nel caso in cui tali soggetti non si avvalgano della facoltà di cui al comma 3-*quater*, valutate le loro condizioni oggettive e la gravità dei fatti della causa.

3-*sexies*. Le disposizioni del comma 3-*bis* si applicano anche ai reati di atti osceni e di atti contrari alla pubblica decenza di cui agli articoli 527 e 529 del codice penale, nonché al reato di accattonaggio di cui all'articolo 669-*bis* del medesimo codice penale nei casi in cui il responsabile sia senza fissa dimora o privo del titolo di risiedere nel territorio nazionale o sia privo di documenti che ne attestino l'identità o fornisca generalità false o non sia obiettivamente in grado di corrispondere la sanzione pecuniaria ivi prevista o intenda sottrarvisi.

3-*septies*. Per i procedimenti instaurati ai sensi dei commi da 3-*bis* a 3-*sexies* si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del libro quinto del codice di procedura penale, nonché le altre disposizioni del medesimo codice.

3-*octies*. Per i provvedimenti di cui al comma 3-*bis* del presente articolo si applicano le disposizioni dell'articolo 37".

2. I commi 1 e 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2016, n. 8, sono abrogati. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, riacquistano efficacia le disposizioni degli articoli 527 e 528 del codice penale nel testo vigente prima della data di entrata in vigore del citato decreto legislativo n. 8 del 2016.

3. Dopo il primo comma dell'articolo 529 del codice penale è inserito il seguente:

"Rientra altresì nella nozione di atti osceni l'esercizio dell'attività di prostituzione o l'offerta di prestazioni sessuali in luogo pubblico o aperto o esposto al pubblico. Colui che beneficia della prestazione soggiace alla medesima pena di chi offre la prestazione".

4. In attuazione dell'articolo 1, primo comma, della Costituzione, concernente il lavoro quale principio fondante della Repubblica, nonché della sentenza n. 519 del 28 dicembre 1995 della Corte costituzionale, alla sezione I del capo I del titolo I del libro terzo del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente articolo:

"Art. 669-*bis*. - (*Accattonaggio*). - Fatto salvo quanto previsto dagli articoli 572, 600, 600-*octies* e 610, chiunque, pur essendo abile e in età da

lavoro, fa esercizio continuativo della mendicizia in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con l'arresto fino a tre mesi. Il criterio della continuità è accertato dalle autorità competenti sulla base dell'irrogazione di almeno tre sanzioni amministrative relative alla medesima fattispecie.

La pena è dell'arresto da uno a sei mesi se il fatto è compiuto in modo ripugnante o vessatorio, ovvero simulando deformità o malattie o adoperando altri mezzi fraudolenti per destare l'altrui pietà".

5. Il Ministro della giustizia assicura, con propri provvedimenti, che il servizio del giudice di pace di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274, introdotto dal comma J del presente articolo, sia assicurato dalle ore 8 alle ore 20 di tutti i giorni. I proventi derivanti dall'attuazione del comma 3-*quater* del medesimo articolo 4 del decreto legislativo n. 274 del 2000 sono destinati alla copertura degli oneri per il servizio del giudice di pace.

6. I comuni, anche associati, mettono a disposizione della polizia giudiziaria appositi locali idoneamente attrezzati per l'applicazione delle misure restrittive di cui al comma 3-*bis* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. A tal fine è assegnata ai medesimi comuni quota parte, non superiore a 1 0 milioni di euro per ciascun anno, delle risorse finanziarie assegnate per gli anni 2018, 2019 e 2020 nell'ambito dei patti di solidarietà nazionali di cui all'articolo 10, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 243.

7. Al comma 2 dell'articolo 380 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo la lettera *e-bis*) è inserita la seguente:

"*e-ter*) delitto di furto quando ricorre la circostanza aggravante prevista dall'articolo 625, primo comma, numero 4), del codice penale";

b) la lettera *h*) è sostituita dalla seguente:

"*h*) delitti previsti dall'articolo 73 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309"».

21.0.17

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 21-bis.

(Commercio abusivo)

1. All'articolo 29 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-bis. Se nell'attività sono impiegati minori, o nei casi di reiterazione, la sanzione amministrativa pecuniaria di cui ai commi 1 e 2 è aumentata del doppio. In casi di reiterate violazioni è disposto l'arresto in flagranza di reato e la reclusione da uno a tre anni"».

21.0.200

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di apertura anticipata della stagione venatoria)

1. Al comma 2 dell'articolo 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "tra il 1° settembre e il 31 gennaio" sono sostituite dalle parole: "tra il 20 settembre e il 31 gennaio"».

21.0.201

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia nel giorno di domenica)

1. Alla legge 11 febbraio 1992, n. 157, al comma 5 dell'articolo 18, alla fine del comma, è aggiunto il seguente periodo:

"Al fine della tutela della pubblica incolumità, è fatto divieto nel giorno di domenica di esercitare l'attività venatoria o di controllo faunistico"»

21.0.202

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Aumento delle distanze di sicurezza nell'esercizio della caccia)

1. Le lettere e) e f) dell'articolo 21 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 sono sostituite dalla seguente:

"e) Ogni forma di esercizio venatorio o di controllo faunistico è vietata a distanza inferiore di duecento metri da immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione, a luogo di culto o a posto di lavoro e a distanza inferiore a cento metri da vie di comunicazione ferroviaria e da strade carrozzabili; è altresì vietato sparare a meno di duecentocinquanta metri in direzione di immobili, fabbricati e stabili adibiti ad abitazione o a posto di lavoro e di vie di comunicazione ferroviaria, di strade, di funivie, filovie ed altri impianti di trasporto a sospensione, di stabbi, stazzi, recinti ed altre aree delimitate destinate al ricovero ed all'alimentazione del bestiame nel periodo di utilizzazione agro-silvo-pastorale; le fasce di rispetto di cui alla presente lettera e) non sono computabili ai fini del raggiungimento delle percentuali di territorio protetto di cui all'art. 10, comma terzo";»

21.0.203

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. Il comma 9 dell'art. 22 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 è sostituito da seguente:

"9. Al fine di garantire la tutela della pubblica incolumità, la licenza di porto di fucile per uso di caccia dovrà essere rinnovata ogni tre anni per i cacciatori di età non superiore ai 65 anni, e ogni anno fino al compimento degli 75 anni di età, limite massimo di età consentito per l'esercizio della caccia. Il rinnovo dovrà essere corredato di certificato medico di idoneità psicofisica di data non anteriore a tre mesi dalla domanda stessa, nonché di esame specifico della vista"».

21.0.204

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Rinnovo del porto d'arma ad uso di caccia)

1. All'articolo 22, comma 9 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, le parole: "sei anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni", e alla fine del comma è aggiunto il seguente periodo: "Al fine di garantire la pubblica sicurezza, dopo il compimento del settantesimo anno di età il rinnovo della licenza di caccia, corredato con i certificati medici di idoneità psicologica e fisica, è stabilito a cadenza annuale"».

21.0.205

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Requisiti psico-fisici minimi per il rilascio e il rinnovo dell'autorizzazione al porto d'arma ad uso di caccia)

1. Con Decreto del Ministero della Salute, da emanarsi entro 60 giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto-legge, è disposta la revisione del Decreto Ministero Sanità 28 aprile 1998 recante "Requisiti psicofisici minimi per il rilascio ed il rinnovo dell'autorizzazione al porto di fucile per uso di caccia e al porto d'armi per uso difesa personale". La revisione dovrà comunque prevedere il necessario possesso del requisito visivo per entrambi gli occhi, il possesso del requisito uditivo senza l'impiego di protesi acustiche, la capacità funzionale degli arti superiori senza protesi. ».

21.0.206

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di presenza di minori nell'attività venatoria)

1. Nell'esercizio dell'attività venatoria è fatto divieto di essere accompagnati da minori di anni diciotto. AI trasgressori si applica la stessa sanzione amministrativa di cui all'art. 31, comma 1-lettera a) della legge 11 febbraio 1992, n. 157.».

21.0.207

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Misure per la prevenzione degli incidenti causati da armi da fuoco nel territorio rurale)

1. E' vietato a chiunque detenere munizione spezzata nel corso della caccia agli ungulati.
2. E' vietato fare uso di carabine, durante l'attività venatoria, da parte di minori di anni venticinque.
3. L'esercizio della caccia agli ungulati comporta l'obbligo di indossare una pettorina ad alta visibilità.
4. Per le violazioni di cui ai commi 1 e 2 si applica la sanzione di cui all'articolo 30, comma 1, lettera h) della legge 11 febbraio 1992 n. 157. Per la violazione di cui al comma 3 si applica la sanzione di cui all'articolo 31, comma primo lettera m-bis) della legge 11 febbraio 1992 n. 157.».

21.0.208

DE PETRIS

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art.21-bis

(Divieto di caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione turistica delle aree rurali e boschive)

1. Al fine di prevenire gli incidenti da caccia di selezione nei periodi a maggiore frequentazione delle aree rurali e boschive da parte dei cittadini, è abrogato il quinto comma dell'art. 11-quaterdecies del decreto-legge 30 settembre 2005 n. 203, come convertito dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248.».
-

Art. 22

22.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

22.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali della Polizia di Stato, del Corpo nazionale dei vigili del fuoco e della Polizia penitenziaria, per l'acquisto e il potenziamento dei sistemi informativi per il contrasto del terrorismo internazionale, ivi compreso il rafforzamento dei nuclei "Nucleare-Batterio-logico-Chimico-Radiologico" (NBCR) del suddetto Corpo e il potenziamento del Nuclei investigativi Centrale e regionali e i relativi mezzi della Polizia penitenziaria, nonché per il finanziamento di interventi diversi di manutenzione straordinaria e adattamento di strutture ed impianti, è autorizzata in favore del Ministero dell'interno e del Ministeri della giustizia, la spesa complessiva di 19.000.000 euro per l'anno 2018 e di 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, da destinare:

a) quanto a 10.500.000 euro per l'anno 2018 e a 36.650.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia di Stato;

b) quanto a 4.500.000 euro per l'anno 2018 e a 12.500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, al Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

c) quanto a 4.000.000 euro per l'anno 2018 e a 12.000.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025, alla Polizia penitenziaria».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, lettera b), sostituire le parole: «quanto a 15.150.000 per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025», con le seguenti: «quanto a 19.150.000 per l'anno 2018 e a 61.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 a 2025».

22.3

LA PIETRA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Al comma 1 sostituire le parole: «Polizia di Stato» ovunque ricorrano, con: «Forze di Polizia, di cui all'articolo 16 della legge 1 aprile 1981 n. 121».

ORDINI DEL GIORNO

G22.100

TESTOR, GASPARRI, PAGANO

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge AS 840,

premessi che:

il comune di Moena (Trento) dista 85 chilometri da Trento, 20 chilometri da Cavalese e 17 da Canazei ed è situata geograficamente al centro della Valle di Fiemme che conta 20.078 abitanti e della valle di Fassa che ne conta 10.076;

nella stagione invernale 2016-2017 sono state registrate 2.035.603 presenze, segnando un 10 per cento di aumento per l'inverno 2017-2018;

la stagione estiva 2017, secondo i dati pubblicati sul sito della Provincia di Trento, ha fatto segnare 2.035.594 presenze; in costante aumento negli ultimi anni;

la provincia di Bolzano conta 5 presidi della Polizia di Stato di cui 4 commissariati (Bressanone, Merano, S. Candido e Brennero), e il posto di Polizia a Malles Venosta;

al contrario, la provincia di Trento conta solamente 2 commissariati (Rovereto e Riva del Garda, che nella stagione estiva 2017 ha fatto segnare 2.059.576 di presenze pari alle valli di Fiemme e Fassa), mentre la zona a nord della provincia risulta priva di presidi della Polizia di Stato;

è sempre più avvertita dai cittadini residenti nel territorio la necessità di prevedere la presenza di un ufficio fisso di polizia che possa trattare materie riguardanti l'immigrazione, la gestione dei passaporti, la gestione delle licenze ed il controllo del porto d'armi, le denunce, la comunicazione alle autorità locali di pubblica sicurezza della cessione di fabbricati, nonché attraverso l'uso di una volante, la prevenzione ed il controllo del territorio;

il centro addestramento alpino di Moena, unico ufficio di polizia oltre al distaccamento di polizia stradale di Predazzo, non può allo stato attuale svolgere questa funzione in quanto scuola di formazione e centro operativo delle «Fiamme Oro» per il settore degli sport invernali ed alpini;

il centro è da tutti gli addetti ai lavori degli sport alpini riconosciuto come un'eccellenza nel settore per l'alta professionalità del personale, frutto di anni di attività nei settori alpinistici e di servizio di sicurezza e soccorso in montagna;

questa struttura, da anni, non ospita più corsi per allievi agenti, salvo un corso semestrale di base riservato alle «Fiamme Oro» in fase sperimentale, ed in pratica non viene utilizzata al massimo delle sue potenzialità, lasciando una struttura di tali dimensioni poco sfruttata;

la costituzione di un posto di Polizia inserito all'interno della struttura del centro potrebbe avvenire in tempi brevi e con costi bassissimi vista la disponibilità di spazi e personale nella struttura, con pochissimo impiego di mezzi e risorse, ciò permetterebbe di garantire al centro stesso di continuare l'attività preziosa di formazione specifica nelle attività alpine del personale della Polizia di Stato, di svolgere servizio di sicurezza e soccorso in montagna (soccorso sulle piste da sci) ed al settore fiamme oro di seguire gli atleti impegnati nelle competizioni internazionali del settore alpino, condividendo l'onere della gestione e manutenzione della struttura, dei mezzi e della vigilanza d'Istituto;

la presenza di un posto di Polizia, oltre a facilitare il rientro in sede degli operatori di polizia in attesa di trasferimento nelle graduatorie ordinarie da più di 20 anni, consentirebbe di dare una risposta concreta al cittadino delle valli e al turista sui temi della prossimità e sicurezza data dalla presenza di un controllo maggiore del territorio, consentendo di velocizzare pratiche per le quali oggi trascorrono anche alcune settimane prima di vederle risolte e soprattutto obbligando la cittadinanza a spostarsi a Trento,

impegna il Governo:

a valutare l'opportunità di assumere iniziative volte a potenziare il controllo del territorio di Moena, anche nell'ambito del processo di rimodulazione dei presidi in corso di definizione.

G22.101

SAPONARA

La Commissione,

in sede di esame dell'Atto Senato 840, di conversione in legge del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113, recante disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell'interno e l'organizzazione e il funziona-

mento dell' Agenzia nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata,

premesso che:

la figura del «Pari» nella Polizia di Stato consiste nel servizio offerto da un operatore di polizia al fine di dare supporto psicologico ad un altro collega che durante il servizio ha vissuto situazioni di forte impatto emotivo; negli ultimissimi anni sono già stati formati numerosi operatori di Polizia alla mansione di «Pari» e molti di questi già prestano la propria opera affiancando gli specialisti della salute mentale della Direzione centrale di sanità che hanno portato sostegno psicologico a familiari e colleghi di poliziotti recentemente rimasti vittime di eventi tragici in servizio;

il sostegno psicologico offerto da operatori provenienti dalla medesima categoria professionale, collocati quindi in posizione paritetica, produce una significativa diminuzione delle problematiche psicologiche proprio perché il soggetto che offre il servizio ha condiviso le medesime esperienze lavorative;

il numero di operatori della Polizia di Stato che offre supporto psicologico è ad oggi ancora limitato e non sufficiente a garantire copertura adeguata per tutte le situazioni di disagio che possono generarsi nel corso della vita professionale dei poliziotti;

impegna il Governo:

ad adottare gli opportuni interventi atti a favorire l' implementazione del servizio di supporto psicologico nel settore della Polizia di Stato.

G22.200

SOLINAS

Il Senato,

in sede di discussione del disegno di legge n. 840,

premesso che:

il centro storico della città di Sassari è sempre più spesso teatro di fatti di grave allarme sociale, ove sta progressivamente consolidandosi una forma di controllo territoriale da parte di organizzazioni criminali dedite al traffico di sostanze stupefacenti e di esseri umani destinati allo sfruttamento della prostituzione ed al racket delle elemosine;

i cittadini italiani ivi residenti stanno abbandonando quella parte di città per il venir meno delle più elementari condizioni di sicurezza e vedono comunque gravemente compromessi i loro diritti;

i Servizi del Sistema di Informazione per la Sicurezza della Repubblica hanno da tempo segnalato un salto di qualità delle organizzazioni crimi-

nali nigeriane, che da semplici "galoppini" delle mafie nostrane si sono emancipate creando la c.d. "quinta mafia", caratterizzata da legami iniziatici tra gli affiliati, catene di comando rigide e gerarchiche e dalla capacità oramai acquisita di approvvigionarsi direttamente dai mercati internazionali della droga, soprattutto della tristemente nota "*sugar brown*", letale mix di metorfano, paracetamolo e caffeina, della quale detengono il monopolio;

la crisi economico-sociale che ha portato alla chiusura delle attività commerciali del centro storico sassarese, unita all'abbandono delle proprie abitazioni da parte dei residenti, rischia di favorire la creazione di una "zona franca criminale", al di fuori del controllo delle istituzioni democratiche, nella quale il continuo afflusso di immigrazione irregolare, controllata e favorita dalla mafia nigeriana e da altre organizzazioni minori di diversa nazionalità, determinerà crescenti problemi di sicurezza e ordine pubblico nell'intero scenario Sassarese;

vi sono tutti presupposti di necessità ed urgenza per prevedere una intensificazione del controllo territoriale da parte delle forze dell'ordine, garantendo una presenza costante *in loco* di un presidio fisso della P.S. o dei Carabinieri che riaffermi la presenza delle istituzioni e consenta un ritorno alla normalità ed alla legalità con una conseguente riappropriazione degli spazi urbani da parte dei cittadini;

impegna il Governo

a prendere provvedimenti urgenti per l'intensificazione del controllo territoriale del centro storico della città di Sassari ed il contrasto alle attività illecite ivi perpetrate con particolare riferimento al traffico di esseri umani con finalità di sfruttamento della prostituzione e di spaccio di sostanze stupefacenti, anche attraverso l'istituzione di un posto fisso di polizia all'interno di tale ambito territoriale.

EMENDAMENTI

22.0.1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei

vigili del fuoco, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 700 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 700 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento: nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del presente articolo è autorizzata l'assunzione dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019.

3. Gli oneri derivanti dal presente articolo sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 1.163.884 per l'anno 2018 e di euro 27.933.227 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" per un massimo di euro 1.163.884; a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione «Soccorso civile» per un massimo di euro 5.052.678. Agli ulteriori oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari ad euro 26.769.393 a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

22.0.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure urgenti per la funzionalità del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al fine di corrispondere alle contingenti e straordinarie esigenze connesse all'espletamento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di 400 unità, per

l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalle vigenti graduatorie dei concorsi pubblici per i ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 1° ottobre 2019; gli oneri derivanti dalla presente disposizione sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 euro per l'anno 2018. Ai predetti oneri per l'anno 2018 si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

2. La graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale n. 90 del 18 novembre 2008 è a tal fine prorogata al 31 dicembre 2019».

22.0.3 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

(Misure per il potenziamento e la sicurezza delle strutture penitenziarie)

1. Al fine di favorire la piena operatività del Corpo di polizia penitenziaria, nonché l'incremento degli *standard* di sicurezza e funzionalità delle strutture penitenziarie, è autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2018, di 15 milioni di euro per l'anno 2019 e di 25 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, da destinare ad interventi urgenti connessi al potenziamento, alla implementazione e all'aggiornamento dei beni strumentali, nonché alla ristrutturazione e alla manutenzione degli edifici e all'adeguamento dei sistemi di sicurezza.

2. Per le ulteriori esigenze del Corpo di polizia penitenziaria connesse all'approvvigionamento di nuove uniformi e di vestiario, è autorizzata la spesa di euro 4.635.000 per l'anno 2018».

Conseguentemente, all'articolo 39, comma 1, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo la parola "22" è inserita la seguente "22-bis" e le parole "15.681.423", "57.547.109" e "59.477.109", sono sostituite rispettivamente dalle seguenti: "22.316.423", "72.547.109", "84.477.109" e le parole "e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2026" sono sostituite dalle seguenti ",

a 35.327.109 euro per l'anno 2026 e a 10.327.109 euro a decorrere dall'anno 2027".

b) *dopo la lettera a), sono inserite le seguenti:*

« a-bis) quanto a 4.635.000 di euro per l'anno 2018, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia;

a-ter) quanto a 2.000.000 di euro per l'anno 2018, a 15.000.000 di euro per l'anno 2019 e a 25.000.000 di euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2026, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento del Ministero della giustizia";».

22.0.4

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 336 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) al secondo comma, le parole: "tre anni" sono sostituite dalle seguenti: "sei anni";

c) dopo il secondo comma è aggiunto il seguente: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi".

2. All'articolo 337 del codice penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) le parole: "è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni" sono sostituite dalle seguenti: "è punito con la reclusione da quattro a dieci anni";

b) è aggiunto, in fine, il seguente comma: "La pena è della reclusione da cinque a venti anni e della multa da euro 1.200 a euro 3.100 se la violenza o minaccia è commessa con armi»".

22.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 22-bis.

1. All'articolo 6 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14 convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, al comma 1, dopo le parole: "comuni interessati" sono aggiunte le seguenti: "e il comandante del corpo di polizia locale del comune capoluogo"».

Art. 23

23.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

23.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

23.200

BUCCARELLA

Sopprimere l'articolo

23.201

GRASSI

Apportare le seguenti modificazioni:

1) *al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il comma 1, dell'articolo 1, è sostituito dal seguente: " Chiunque, al fine di impedire od ostacolare la libera circolazione, depone o abbandona congegni o altri oggetti di qualsiasi specie in una strada ordinaria o ferrata o comunque ostruisce o ingombra una strada ordinaria o ferrata è punito con la reclusione da uno a sei anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1-bis;»

2) *al comma 1, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) L'articolo 1-bis è sostituito dal seguente: "Chiunque impedisce la libera circolazione su strada ordinaria, ostruendo la stessa con il proprio corpo, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro mille a euro quattromila";»

3) *al comma 2, dopo le parole: «del decreto legislativo 22 gennaio 1948 n. 66» aggiungere le seguenti: «e dall'art. 24 R.D. 18 giugno 1931, n. 733».*

23.5

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Apportare le seguenti modifiche:

a) *al comma 1, lettera a), sopprimere, ovunque ricorrano, le parole: «ordinaria o»;*

- b) *al comma 1, sopprimere la lettera b);*
 - c) *sopprimere il comma 2.*
-

23.202

BUCCARELLA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «o ingombra»

23.6

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere il comma 2.

23.0.1

MARSILIO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

(Sgombero e chiusura degli insediamenti abusivi)

1. Entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Prefetto, sentito il Comitato Provinciale per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica, trasmette al Ministro dell'Interno l'elenco degli insediamenti abusivi, ivi compresi quelli delle popolazioni nomadi e di etnia tradizionalmente nomade o seminomade, individuati nel territorio di competenza.

2. Con decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi entro i successivi sessanta giorni, sono stabilite le modalità per le operazioni di sgombero del suolo pubblico di cui al comma 1 che, in ogni caso, devono concludersi entro il 31 dicembre 2019.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

23.0.2

BALBONI, CIRIANI, RAUTI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, è inserito il seguente:

«Art. 23-bis.

1. L'articolo 613-*bis* del codice penale è abrogato.
2. L'articolo 613-*ter* del codice penale è abrogato.
3. All'articolo 61 del codice penale è aggiunto, in fine, il seguente numero:

"11-*septies*) l'aver commesso il fatto infliggendo a una persona dolore o sofferenze acuti, fisici o psichici, segnatamente al fine di ottenere da questa o da una terza persona informazioni o confessioni, di punirla per un atto che ella o una terza persona ha commesso o è sospettata di aver commesso, di intimidirla od esercitare pressioni su di lei o di intimidire od esercitare pressioni su una terza persona, o per qualunque altro motivo basato su una qualsiasi forma di discriminazione, qualora tale dolore o tali sofferenze siano inflitti da un funzionario pubblico o da qualsiasi altra persona che agisca a titolo ufficiale, o sotto sua istigazione, oppure con il suo consenso espresso o tacito".

4. Il comma 2-*bis* dell'articolo 191 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Le dichiarazioni o le informazioni ottenute mediante un delitto aggravato ai sensi dell'articolo 61, numero 11-*septies*), del codice penale non sono comunque utilizzabili, salvo che contro le persone accusate di tale delitto e al solo fine di provarne la responsabilità penale"».

23.0.7

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

1. La legge 14 luglio 2017, n. 110 è abrogata».
-

23.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Introduzione degli articoli 613.1 e 613.2 del codice penale)

1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti:

"Art. 613.1. - (*Terrorismo di piazza*). - Chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, cagiona alle forze di polizia, ivi preposte in servizio di ordine e sicurezza pubblica, acute sofferenze fisiche o psichiche, ledendo l'onore della funzione svolta, anche con il lancio di oggetti o sputi o con il compimento di atti provocatori e di offesa rivolti alla persona, o mentre impediscono che venga messo in pericolo l'ordine pubblico, la sicurezza dei cittadini o la commissione di delitti, è punito con la reclusione da quattro a otto anni.

Se i fatti di cui al primo comma sono commessi nel corso di manifestazioni non preavvisate, o vietate o che si svolgono in violazione delle modalità prescritte dal Questore ai sensi dell'articolo 18 del Regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, si applica la pena della reclusione da cinque a dodici anni.

La stessa pena si applica per analoghi fatti che avvengono nei luoghi in cui si svolgono manifestazioni sportive, nonché in quelli interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che vi partecipano o assistono o, comunque, nelle immediate vicinanze di essi.

Se dal fatto ne deriva una lesione personale grave, le pene di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di un terzo. Se ne deriva una lesione gravissima le pene sono aumentate della metà.

Se dal fatto deriva la morte quale conseguenza non voluta, le pene sono aumentate di due terzi. Se il colpevole cagiona volontariamente la morte, la pena è dell'ergastolo.

Art. 613.2. - (*Istigazione a commettere il reato di terrorismo di piazza*). - Fuori dai casi previsti dall'articolo 414, chiunque, nel corso di manifestazioni pubbliche, istiga a commettere il delitto di terrorismo di piazza, se l'istigazione non è accolta ovvero se l'istigazione è accolta ma il delitto non è commesso, è punito con la reclusione da uno a sei anni."

2. Nei casi di cui all'articolo 613.1 del codice penale, quando non è possibile procedere immediatamente all'arresto per ragioni di sicurezza o incolumità pubblica, si considera comunque in stato di flagranza, ai sensi dell'articolo 382 del codice di procedura penale, colui il quale, sulla base di documentazione video fotografica o di altri elementi oggettivi dai quali emerga inequivocabilmente il fatto, ne risulta autore, sempre che l'arresto sia compiuto non oltre il tempo necessario alla sua identificazione e, comunque, entro le trentasei ore dal fatto».

23.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

1. Dopo l'articolo 613-ter del codice penale, è aggiunto il seguente:

"Art. 613-quater. - È punito con la reclusione da 4 a 10 anni chi, non rispettando i disposti di cui all'articolo 4 della legge 110 del 1975, all'articolo 2 della legge 533 del 1977 che ha modificato l'articolo 5 della legge 152 del 1975, all'articolo 20 del TULPS e all'articolo 419 del codice penale, reitera violenze nei confronti delle Forze dell'ordine durante manifestazioni di piazza ovvero partite di calcio ovvero per resistere all'obbligo di procedere nei propri confronti da parte delle Forze dell'ordine con il preciso intento di devastare, saccheggiare e perseverare nel reato.

Se i fatti di cui al comma precedente sono commessi per assicurarsi la fuga, la pena è della reclusione da 5 a 12 anni. Se dai fatti derivino lesioni e morte si applicano i disposti di cui all'articolo 613-bis del codice penale"».

23.0.5

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Disturbo all'esercizio dell'attività venatoria o piscatoria e molestie agli esercenti l'attività venatoria o piscatoria)

1. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività venatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di caccia o rechi molestie ai cacciatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

2. Non integrano la fattispecie di cui al comma 1, gli atti rientranti nell'esercizio dell'attività agricola, di cui all'articolo 2135 del codice civile, nel rispetto dell'articolo 842 del codice civile.

3. Chiunque, con lo scopo di impedire intenzionalmente l'esercizio dell'attività piscatoria ponga in essere atti di ostruzionismo o di disturbo dai quali possa essere turbata o interrotta la regolare attività di pesca o rechi molestie ai pescatori nel corso delle loro attività, è punito con la sanzione amministrativa da euro 600,00 a euro 3.600,00.

4. All'accertamento e alla contestazione delle violazioni possono procedere tutti gli organi cui sono demandate funzioni di polizia. I proventi delle sanzioni sono devoluti alle Regioni nelle quali è stata commessa la violazione».

23.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche all'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978,

n. 191, concernenti la durata del fermo per l'accertamento dell'identità personale da parte degli organi di pubblica sicurezza)

1. All'articolo 11 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: "e comunque non oltre le ventiquattro ore" sono soppresse;

b) il terzo comma è sostituito dal seguente:

"Dell'accompagnamento e dell'ora in cui è stato compiuto è data notizia entro ventiquattro ore al procuratore della Repubblica, il quale, se riconosce che non ricorrono le condizioni di cui ai commi primo e secondo, ordina il rilascio della persona accompagnata entro le successive quarantotto ore"».

23.0.6000/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Diventato definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.6000/3

PARRINI

All'emendamento 23.0.6000, all'articolo 23-bis, comma 1, lettera a), capoverso «Art. 213», sostituire il comma 3 con il seguente:

«Nelle ipotesi di cui al comma 5, il pagamento delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Diventato definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento».

23.0.6000 (già 23.0.600 testo corretto e 23.0.600/1 testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Modifiche al codice della strada)

1. Al codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) l'articolo 213 è sostituito dal seguente:

"Art. 213. - *(Misura cautelare del sequestro e sanzione accessoria della confisca amministrativa)*. - 1. Nell'ipotesi in cui il presente codice prevede la sanzione accessoria della confisca amministrativa, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede al sequestro del veicolo o delle altre cose oggetto della violazione facendone menzione nel verbale di contestazione della violazione.

2. Nelle ipotesi di cui al comma 1, il proprietario o, in caso di sua assenza, il conducente del veicolo o altro soggetto obbligato in solido, è sempre nominato custode con l'obbligo di depositare il veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità o di custodirlo, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio, provvedendo al trasporto in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'ufficio di appartenenza dell'organo di polizia che ha accertato la violazione. Il veicolo deve recare segnalazione visibile dello stato di sequestro con le modalità stabilite nel regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 5, qualora il soggetto che ha eseguito il sequestro non appartenga ad una delle Forze di polizia di cui all'articolo 16 della legge 1° aprile 1981, n. 121, le spese di custodia sono anticipate dall'amministrazione di appartenenza. La liquidazione delle somme dovute alla depositaria spetta alla prefettura - ufficio territoriale del Governo. Divenuto definitivo il provvedimento di confisca, la liquidazione degli importi spetta all'Agenzia del demanio, a decorrere dalla data di trasmissione del provvedimento.

4. È sempre disposta la confisca del veicolo in tutti i casi in cui questo sia stato adoperato per commettere un reato, diverso da quelli previsti nel presente codice, sia che il reato sia stato commesso da un conducente maggiorenne, sia che sia stato commesso da un conducente minorenni.

5. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligati che rifiutino ovvero omettano di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di

polizia, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.818 a euro 7.276, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. In caso di violazione commessa da minorenne, il veicolo è affidato in custodia ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia. Quando i soggetti sopra indicati si rifiutino di assumere la custodia del veicolo o non siano comunque in grado di assumerla, l'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario, quando, decorsi cinque giorni dalla comunicazione di cui al periodo seguente, l'avente diritto non ne abbia assunto la custodia, pagando i relativi oneri di recupero e trasporto. Del deposito del veicolo è data comunicazione mediante pubblicazione nel sito *internet* istituzionale della prefettura ufficio territoriale del governo competente. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha ad oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la medesima somma è restituita all'avente diritto.

6. Fuori dei casi indicati al comma 5, entro i trenta giorni successivi alla data in cui, esauriti i ricorsi anche giurisdizionali proposti dall'interessato o decorsi inutilmente i termini per la loro proposizione, è divenuto definitivo il provvedimento di confisca, il custode del veicolo trasferisce il mezzo, a proprie spese e in condizioni di sicurezza per la circolazione stradale, presso il luogo individuato dal prefetto ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*. Decorso inutilmente il suddetto termine, il trasferimento del veicolo è effettuato a cura dell'organo accertatore e a spese del custode, fatta salva l'eventuale denuncia di quest'ultimo all'autorità giudiziaria qualora si configurino a suo carico estremi di reato. Le cose confiscate sono contrassegnate dal sigillo dell'ufficio cui appartiene il pubblico ufficiale che ha proceduto al sequestro. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo.

7. Avverso il provvedimento di sequestro è ammesso ricorso al prefetto ai sensi dell'articolo 203. Nel caso di rigetto del ricorso, il sequestro è confermato. La declaratoria di infondatezza dell'accertamento si estende alla misura cautelare ed importa il dissequestro del veicolo ovvero, nei casi indicati al comma 5, la restituzione della somma ricavata dall'alienazione. Quando ne ricorrono i presupposti, il prefetto dispone la confisca con l'ordinanza ingiunzione di cui all'articolo 204, ovvero con distinta ordinanza, stabilendo, in ogni caso, le necessarie prescrizioni relative alla sanzione accessoria. Il prefetto dispone la confisca del veicolo ovvero, nel caso in cui questo sia stato distrutto, della somma ricavata. Il provvedimento di confisca costituisce tito-

lo esecutivo anche per il recupero delle spese di trasporto e di custodia del veicolo.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al sequestro, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.

9. La sanzione stabilita nel comma 1 non si applica se il veicolo appartiene a persone estranee alla violazione amministrativa.

10. Il provvedimento con il quale è stata disposta la confisca del veicolo è comunicato dal prefetto al P.R.A. per l'annotazione nei propri registri";

b) l'articolo 214 è sostituito dal seguente:

"Art. 214. - (*Fermo amministrativo del veicolo*). - 1. Nelle ipotesi in cui il presente codice prevede che all'accertamento della violazione consegua l'applicazione della sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo, il proprietario, nominato custode, o, in sua assenza, il conducente o altro soggetto obbligato in solido, fa cessare la circolazione e provvede alla collocazione del veicolo in un luogo di cui abbia la disponibilità ovvero lo custodisce, a proprie spese, in un luogo non sottoposto a pubblico passaggio. Sul veicolo deve essere collocato un sigillo, secondo le modalità e con le caratteristiche fissate con decreto del Ministero dell'interno, che, decorso il periodo di fermo amministrativo, è rimosso a cura dell'ufficio da cui dipende l'organo di polizia che ha accertato la violazione ovvero di uno degli organi di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1. Il documento di circolazione è trattenuto presso l'organo di polizia, con menzione nel verbale di contestazione. All'autore della violazione o ad uno dei soggetti con il medesimo solidalmente obbligato che rifiuti di trasportare o custodire, a proprie spese, il veicolo, secondo le prescrizioni fornite dall'organo di polizia si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 776 a euro 3.111, nonché la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre mesi. L'organo di polizia che procede al fermo dispone la rimozione del veicolo ed il suo trasporto in un apposito luogo di custodia, individuato ai sensi delle disposizioni dell'articolo 214-*bis*, secondo le modalità previste dal regolamento. Di ciò è fatta menzione nel verbale di contestazione della violazione. Si applicano, in quanto compatibili, le norme sul sequestro dei veicoli, ivi comprese quelle di cui all'articolo 213, comma 5, e quelle per il pagamento ed il recupero delle spese di custodia.

2. Nei casi di cui al comma 1, il veicolo è affidato in custodia all'avente diritto o, in caso di violazione commessa da minorenne, ai genitori o a chi ne fa le veci o a persona maggiorenne appositamente delegata, previo pagamento delle spese di trasporto e custodia.

3. Se l'autore della violazione è persona diversa dal proprietario del veicolo, o da chi ne ha la legittima disponibilità, e risulta altresì evidente all'organo di polizia che la circolazione è avvenuta contro la volontà di costui, il veicolo è immediatamente restituito all'avente titolo. Della restituzione è redatto verbale, copia del quale viene consegnata all'interessato.

4. Avverso il provvedimento di fermo amministrativo del veicolo è ammesso ricorso al prefetto a norma dell'articolo 203.

5. Salvo che il veicolo non sia già stato trasferito in proprietà, quando il ricorso sia accolto e l'accertamento della violazione dichiarato infondato l'ordinanza estingue la sanzione accessoria ed importa la restituzione del veicolo dall'organo di polizia indicato nel comma 1. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato.

6. Quando sia stata presentata opposizione ai sensi dell'articolo 205, la restituzione non può avvenire se non dopo il provvedimento dell'autorità giudiziaria che rigetta il ricorso.

7. È sempre disposto il fermo amministrativo del veicolo per uguale durata nei casi in cui a nonna del presente codice è previsto il provvedimento di sospensione della carta di circolazione. Per l'esecuzione provvedono gli organi di polizia di cui all'articolo 12, comma 1. Nel regolamento sono stabilite le modalità e le forme per eseguire detta sanzione accessoria.

8. Il soggetto che ha assunto la custodia il quale, durante il periodo in cui il veicolo è sottoposto al fermo, circola abusivamente con il veicolo stesso o consente che altri vi circolino abusivamente è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 1.988 a euro 7.953. Si applicano le sanzioni amministrativa accessoria della revoca della patente e della confisca del veicolo. L'organo di polizia dispone l'immediata rimozione del veicolo e il suo trasporto presso uno dei soggetti di cui all'articolo 214-*bis*. Il veicolo è trasferito in proprietà al soggetto a cui è consegnato, senza oneri per l'erario.";

c) all'articolo 214-*bis*, commi 1 e 2, dopo le parole: "articoli 213", le parole: "comma 2-*quater*" sono sostituite dalle seguenti: ", comma 5,";

d) dopo l'articolo 215, è inserito il seguente:

"Art. 215-*bis*.

(Censimento dei veicoli sequestrati, fermati, rimossi, dissequestrati e confiscati)

1. I prefetti, con cadenza semestrale, provvedono a censire, sentiti anche gli organi accertatori per quanto di competenza, i veicoli giacenti da oltre sei mesi presso le depositerie di cui all'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 29 luglio 1982, n. 571, a seguito dell'applicazione, ai sensi del presente codice, di misure di sequestro e fermo, nonché per effetto di

provvedimenti amministrativi di confisca non ancora definitivi e di dissequestro. Di tali veicoli, individuati secondo il tipo, il modello e il numero di targa o telaio, indipendentemente dalla documentazione dello stato di conservazione, è formato apposito elenco, pubblicato nel sito *internet* istituzionale della prefettura - ufficio territoriale del Governo competente per territorio, in cui, per ciascun veicolo, sono riportati altresì i dati identificativi del proprietario risultanti al pubblico registro automobilistico.

2. Nei trenta giorni successivi alla pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, il proprietario o uno degli altri soggetti indicati all' articolo 196 può assumere la custodia del veicolo, provvedendo contestualmente alla liquidazione delle somme dovute alla depositaria, con conseguente estinzione del debito maturato nei confronti dello Stato allo stesso titolo. Di tale facoltà è data comunicazione in sede di pubblicazione dell'elenco di cui al comma 1, con l'avviso che in caso di mancata assunzione della custodia i veicoli oggetto di fermo, sequestro e dissequestro sono da ritenersi abbandonati, mentre quelli oggetto di confisca non ancora definitiva sono da ritenersi definitivamente confiscati. Di tale confisca è data comunicazione a cura del prefetto al pubblico registro automobilistico per l'annotazione nei propri registri. La prefettura - ufficio territoriale del Governo informa dell'inutile decorso dei predetti termini l'Agenzia del demanio, che provvede a gestire tali veicoli, anche ai soli fini della rottamazione nel caso di grave danneggiamento o deterioramento, secondo le procedure e le modalità dettate dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 2001, n. 189. La liquidazione delle relative spese compete alla medesima Agenzia a decorrere dalla data di ricezione dell'informativa di cui al periodo precedente.

3. La somma ricavata dall'alienazione è depositata, sino alla definizione del procedimento in relazione al quale è stato disposto il sequestro o il fermo, in un autonomo conto fruttifero presso la tesoreria dello Stato. In caso di confisca, questa ha a oggetto la somma depositata; in ogni altro caso la somma depositata è restituita all'avente diritto.

4. Con decreto dirigenziale, di concerto fra il Ministero dell'interno e l'Agenzia del demanio, sono stabilite le modalità di comunicazione, tra gli uffici interessati, dei dati necessari all'espletamento delle procedure di cui al presente articolo"».

23.0.8

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", inserire le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, sostituire le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", con le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 6.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno"».

23.0.300 (già 23.0.8 testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, dopo le parole: "contrasto della criminalità e del terrorismo", sono inserite le seguenti: "nonché di prevenzione, controllo e contrasto dell'immigrazione illegale e di tutela del decoro urbano anche attraverso la prevenzione delle attività di combustione illecita dei rifiuti";

b) al primo periodo, le parole: "limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili", sono sostituite dalle le seguenti: "ivi comprese le attività di perlustrazione, pattuglia e vigilanza delle baraccopoli e degli insediamenti, formali e informali, che si sviluppano abusivamente su aree pubbliche".

2. Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, il contingente di cui all'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.000 unità di personale delle Forze armate destinate specificatamente alle finalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 1 del presente articolo.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 3.000.0000 per l'anno 2018 e di euro 20.000.000 per l'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.9

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse;

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "128.000.000 per l'anno 2018 e 143.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 123.536.797 per il 2018 e 140.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 2.465.203 per il 2018 e 2.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «20.250.000 euro per l'anno 2018, a 69.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

23.0.301 (già 23.0.9 testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Potenziamento dell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: ", limitatamente ai servizi di vigilanza di siti e obiettivi sensibili," sono soppresse.

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

23.0.10

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

*(Incremento del contingente impiegato
nell'Operazione "Strade Sicure")*

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100";

b) al terzo periodo, le parole da: "123.000.000 per ciascuno degli anni 2018 e 2019," fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "132.000.000 per l'anno 2018 e 159.000.000 per l'anno 2019 con specifica destinazione rispettivamente di euro 126.536. 797 per il 2018 e 156.000.000 per il 2019 per il personale di cui al comma 74 e di euro 5.465.203 per il 2018 e 3.000.000 per il personale di cui al comma 75 dell'articolo 24 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102"».

Conseguentemente all'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:

al comma 1, alinea, dopo il numero: «22», inserire il seguente: «23-bis,»;

al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «15.150.000 euro per l'anno 2018 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2019 al 2025» con le seguenti: «24.250.000 euro per l'anno 2018, a 85.150.000 per l'anno 2019 e a 49.150.000 euro per ciascuno degli anni dal 2020 al 2025».

23.0.302 (già 23.0.10 testo 2)

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Incremento del contingente impiegato nell'Operazione "Strade Sicure")

1. All'articolo 1, comma 688, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, al primo periodo, le parole: "pari a 7.050 unità" sono sostituite dalle seguenti: "pari a 9100".

2. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1, quantificati in euro 3.000.000 per il 2018 e 20.000.000 per l'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

3. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 2, provvede ai sensi dei commi 12-bis e seguenti del medesimo articolo 17».

23.0.11

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 23-bis.

(Promozione degli interventi per la sicurezza urbana)

1. Al fine di promuovere e sostenere interventi per la sicurezza urbana attivati dai Comuni, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere contri-

buti annuali nel limite complessivo di 12 milioni di euro, a favore dei Comuni e delle Città metropolitane che presentano apposita richiesta.

2. Con decreto del Ministro dell'Interno, sentita la Conferenza Stato Città ed Autonomie locali, sono disciplinati i criteri e le modalità per la presentazione delle richieste da parte degli enti locali di cui al comma 1.

3. Gli enti locali possono disporre la riduzione o l'esenzione, tramite appositi regolamenti, dal pagamento o il rimborso, parziale o totale, di tributi locali in favore di persone fisiche o giuridiche che concorrono fattivamente alla realizzazione di interventi di prevenzione della sicurezza urbana.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 12 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

23.0.12

GIAMMANCO, GASPARRI, SCHIFANI, BARBONI, BATTISTONI, BERARDI, CANGINI, DAL MAS, FERRO, GALLONE, LONARDO, MALLEGGNI, MANGIALAVORI, MASINI, MINUTO, MODENA, MOLES, RIZZOTTI, PAPTAEU, PEROSINO, SACCONE, SICLARI, STABILE, TOFFANIN

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 23-bis.

(Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell'infanzia nonché presso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio)

1. Gli asili nido comunali e privati e le scuole dell'infanzia comunali, statali e paritarie, dalla data di entrata in vigore della presente legge possono dotarsi di un sistema di telecamere criptate a circuito chiuso al fine di garantire una maggiore tutela dei minori ospitati nelle medesime strutture.

2. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 1 possono essere visionate esclusivamente dalle forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

3. Le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio, convenzionate o non convenzionate con il Servizio sanitario nazionale, nonché quelle gestite direttamente dalle aziende sanitarie locali a carattere residenziale e semiresidenziale possono, dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, dotarsi di un sistema di telecamere crip-

tate a circuito chiuso, al fine di garantire una maggiore tutela degli ospiti delle medesime strutture.

4. Le registrazioni del sistema di videosorveglianza di cui al comma 3 possono essere visionate esclusivamente dalle Forze dell'ordine e solo a seguito di formale denuncia di reato alle autorità competenti.

5. Le immagini registrate dalle telecamere criptate a circuito chiuso di cui ai commi da 1 a 4 sono automaticamente cifrate, al momento dell'acquisizione, all'interno delle medesime telecamere attraverso un sistema a doppia chiave asimmetrica; la chiave pubblica risiede all'interno del firmware di ciascuna telecamera e la chiave privata rimane nell'esclusiva disponibilità di un ente certificatore accreditato che la fornisce solo in conformità a quanto stabilito dalla legge.

6. Il flusso di dati cifrati in output dalle telecamere, sprovviste di dispositivi di comunicazione con risorse esterne, è trasmesso via cavo *ethernet* o con soluzione *wifi* cifrata a un *server* interno non configurato per la connessione alla rete *internet*.

7. Il Garante per la protezione dei dati personali, con proprio regolamento da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, definisce le garanzie di riservatezza da osservare per l'installazione e per il funzionamento delle videocamere a circuito chiuso di cui alle presenti disposizioni.

8. Per l'attuazione delle disposizioni di cui ai precedenti commi, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, in via sperimentale, per gli anni 2019, 2020 e 2021, un fondo per finanziare l'acquisto, l'installazione, la gestione e la manutenzione dei sistemi di videosorveglianza nelle strutture statali e comunali di cui ai commi da 1 a 4, con una dotazione di 3 milioni di euro annui.

9. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni, sono individuati i criteri di assegnazione delle risorse del fondo di cui al comma 9, nonché definiti i termini e le modalità di accesso da parte delle strutture che ne facciano richiesta».

Art. 24

24.2

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

24.3

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera b), sostituire il punto 1), con il seguente:

«1) alla lettera c) dopo la parola: "comunicazione" è inserita la seguente: "sintetica" e dopo le parole: "a mancata comunicazione comporta l'innammissibilità della proposta" aggiungere le seguenti: "Il procuratore nei dieci giorni successivi comunica all'autorità proponente l'eventuale sussistenza di pregiudizi per le indagini preliminari in corso. In tali casi, il procuratore concorda con l'autorità proponente modalità per la presentazione congiunta della proposta"».

24.4

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 1, alla lettera b), sopprimere il punto 2).

24.200

MALAN

Al comma 1, dopo la lettera c), inserire la seguente:

"c-bis) all'articolo 48, il comma 8-ter è sostituito dal seguente:

8-ter. Le aziende confiscate in via definitiva sono destinate, con provvedimento dell'Agenzia, entro sei mesi dalla confisca, alla vendita mediante procedura ad evidenza pubblica. Qualora detta procedura vada deserta, l'Agenzia procede mediante procedura negoziata senza bando ovvero procedura competitiva con negoziazione, in conformità alla normativa di cui al Decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50. Nel caso in cui anche tali procedure abbiano esito negativo, l'Agenzia, nei successivi trenta giorni, dà inizio alla procedura di liquidazione dell'azienda confiscata."

24.5

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d) aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 83, il comma *3-bis*, è sostituito dal seguente:

"*3-bis*. La documentazione di cui al comma 1 è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli e zootecnici demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo".

d-ter) all'articolo 91, il comma *1-bis* è sostituito dal seguente:

"*1-bis*. L'informazione antimafia è sempre prevista nelle ipotesi di concessione di terreni agricoli demaniali che ricadono nell'ambito dei regimi di sostegno previsti dalla politica agricola comune, a prescindere dal loro valore complessivo"».

24.6

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere le seguenti:

«*d-bis*) all'articolo 83, comma *3-bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento";

d-ter) all'articolo 91, comma *1-bis*, le parole: "superiore a 5.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "superiore a 25.000 euro per pagamento"».

24.7

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 85, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"*3-bis*) Alla luce del principio costituzionale del buon andamento dell'azione amministrativa e ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge 7 agosto 1990, n. 241, i dati di cui al comma precedente e quelli relativi all'iscrizione alla camera di commercio sono acquisiti d'ufficio da parte della pubblica amministrazione precedente"».

24.8

SICLARI, GASPARRI, PAGANO

Al comma 1, dopo la lettera d), aggiungere la seguente:

«*d-bis*) all'articolo 19, dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

"4-*bis*. Gli ufficiali di polizia giudiziaria di cui all'articolo 56, comma, 1, lettere *a*) e *b*) del codice di procedura penale possono accedere, senza nuovi o maggiori oneri, al Sistema per l'interscambio di flussi dati (SID) dell'Agenzia delle entrate, quando ciò è necessario per acquisire informazioni utili a proporre, ai soggetti di cui al comma 1, l'applicazione di una misura di prevenzione patrimoniale"».

24.9

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-*bis*. Le disposizioni degli articoli 83, comma 3-*bis*, e 91, comma 1-*bis*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, limitatamente ai terreni agricoli che usufruiscono di fondi europei per importi non superiori a 25.000 euro, non si applicano fino al 31 dicembre 2019».

24.0.300 (già 24.0.1 testo 2)

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 24-*bis*.

*(Disposizioni in materia di contrasto alla criminalità
mafiosa e al terrorismo)*

1. Per lo svolgimento delle indagini anche relative al contrasto della criminalità mafiosa e terroristica, gli ufficiali di polizia giudiziaria in servizio presso i servizi centrali e interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, possono accedere alle informazioni comunica-

te ai sensi dell'articolo 7, sesto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605, e dell'articolo 11, commi da 2 a 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e archiviate nell'apposita sezione dell'Anagrafe tributaria. Il relativo accesso è disciplinato da apposite convenzioni da stipularsi tra i ministeri competenti e l'Agenzia delle entrate, sentito il Garante per la protezione dei dati personali. All'attuazione della presente disposizione si provvede attraverso le risorse umane e strumentali previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 25

25.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

25.2

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Dopo il comma 1, aggiungere, in fine, il seguente:

«1-bis. Nel passaggio da contravvenzione a delitto dell'ipotesi di cui all'articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646, tutti i fatti commessi prima dell'entrata in vigore del presente decreto restano punibili alla luce della previgente fattispecie contravvenzionale».

Art. 26

26.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

26.2

AIMI, MALAN, GASPARRI, PAGANO

Sopprimere l'articolo.

26.3

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Sostituire l'articolo con il seguente:

«Art. 26 - (*Monitoraggio dei cantieri*). - 1. All'articolo 99 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. La direzione provinciale del lavoro trasmette immediatamente la notifica preliminare al prefetto territorialmente competente"».

26.4

MALAN, FLORIS, PAGANO

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto», aggiungere le seguenti: «e contestualmente alla Cassa Edile».

Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. All'articolo 99, comma 1 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i. dopo la parola: "trasmette", sono inserite le seguenti: "in via telematica" e le parole: "alla direzione provinciale del lavoro" sono sostituite con le seguenti parole: "all'Ispettorato Territoriale del Lavoro"».

26.5

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «nonché al prefetto» aggiungere le seguenti: «esclusivamente per via telematica».

26.6

MALAN, FLORIS, PAGANO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis All'articolo 90, comma 9, lettera c), del decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i., dopo le parole: "copia della notifica preliminare di cui all'articolo 99, "aggiungere le seguenti parole: "e i relativi aggiornamenti durante l'esecuzione degli stessi"».

26.0.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 26-bis.

(Piano di emergenza interno per gli impianti di stoccaggio e lavorazione dei rifiuti)

1. I gestori di impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti, esistenti o di nuova costruzione, hanno l'obbligo di predisporre un piano di emergenza interna allo scopo di:

- a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;
- b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti;
- c) informare adeguatamente i lavoratori e i servizi di emergenza o le autorità locali competenti;
- d) provvedere al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

2. Il piano di emergenza interna è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato dal gestore, previa consultazione del personale che lavora nell'impianto, ivi compreso il personale di imprese subappaltatrici a lungo

termine, ad intervalli appropriati, e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti nell'impianto e nei servizi di emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidente rilevante.

3. Per gli impianti esistenti, il piano di emergenza interna di cui al comma 1 è predisposto entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Il gestore trasmette al prefetto competente per territorio tutte le informazioni utili per l'elaborazione del piano di emergenza esterna, di cui al comma 5.

5. Per gli impianti di cui ai commi precedenti, al fine di limitare gli effetti dannosi derivanti da incidenti rilevanti, il prefetto, d'intesa con le regioni e con gli enti locali interessati, predispose il piano di emergenza esterna all'impianto e ne coordina l'attuazione.

6. Il piano di cui al comma 5 è predisposto allo scopo di:

a) controllare e circoscrivere gli incidenti in modo da minimizzarne gli effetti e limitarne i danni per la salute umana, per l'ambiente e per i beni;

b) mettere in atto le misure necessarie per proteggere la salute umana e l'ambiente dalle conseguenze di incidenti rilevanti, in particolare mediante la cooperazione rafforzata con l'organizzazione di protezione civile negli interventi di soccorso;

c) informare adeguatamente la popolazione, i servizi di emergenza e le autorità locali competenti;

d) provvedere sulla base delle disposizioni vigenti al ripristino e al disinquinamento dell'ambiente dopo un incidente rilevante.

7. Il prefetto redige il piano di emergenza esterna entro dodici mesi dal ricevimento delle informazioni necessarie da parte del gestore, ai sensi del comma 4.

8. Il piano di cui al comma 5 è riesaminato, sperimentato e, se necessario, aggiornato, previa consultazione della popolazione, dal Prefetto ad intervalli appropriati e, comunque, non superiori a tre anni. La revisione tiene conto dei cambiamenti avvenuti negli impianti e nei servizi di AS 840 emergenza, dei progressi tecnici e delle nuove conoscenze in merito alle misure da adottare in caso di incidenti rilevanti.

9. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro dell'interno per gli aspetti concernenti la prevenzione degli incendi, previo accordo sancito in sede di Conferenza unificata, sono stabilite le linee guida per la predisposizione del piano di emergenza esterna e per la relativa informazione alla popolazione.

10. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.»

Art. 27

27.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

27.0.300 (già 27.0.1 testo 2)

COLLINA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 27-bis.

(Disciplina dell'attività di recupero crediti)

1. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è subordinato al rilascio della licenza del questore, previo accertamento del possesso dei requisiti stabiliti dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e, in particolare, dagli articoli 9 e 11 del medesimo testo unico.

2. Le agenzie che svolgono attività di tutela e di recupero dei crediti nei confronti di imprese operanti in Italia o di persone fisiche ovvero di un altro soggetto contrattualmente obbligato che sono presenti nel territorio nazionale, anche se aventi sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea ovvero in uno Stato non appartenente all'Unione europea, devono munirsi della licenza prevista dal comma 1. È ammessa la rappresentanza.

3. L'esercizio dell'attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi comprende le seguenti attività:

a) ogni attività di contatto finalizzata al sollecito e al recupero del credito che comporti qualsiasi rapporto telefonico, epistolare, informatico, telematico, digitale, domiciliare o similare con l'obbligato, nel rispetto del codice in materia di protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dei provvedimenti emessi dal Garante per la protezione dei dati personali;

b) ogni altra attività connessa e strumentale, comprese le seguenti:

1) effettuazione di verifiche avvalendosi della consultazione di pubblici registri, ovvero acquisendo informazioni presso fonti private, nel rispetto della normativa vigente, con le cautele previste dal codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dai provvedimenti emanati dal Garante per la protezione dei dati personali. L'acquisizione dei dati deve avvenire secondo il principio di pertinenza e per esclusiva finalità del recupero dei crediti ed è preclusa ogni attività di natura puramente investigativa o di informazione commerciale, per la quale l'ordinamento preveda l'obbligo di munirsi di un diverso titolo autorizzatorio;

2) delega transattiva, incasso e ogni altra attività connessa, richiesta dal soggetto mandante ovvero per conto e in nome dello stesso. Ai fini della trasparenza delle operazioni, l'agenzia di recupero dei crediti è tenuta a istituire un conto corrente esclusivamente destinato alla gestione degli incassi acquisiti direttamente in nome e per conto dei soggetti mandanti. La giacenza dovuta ai tempi necessari alla contabilizzazione e alla verifica del buon fine degli incassi esclude il diritto dei soggetti mandanti di chiedere gli interessi sulle somme riscosse ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1714 del codice civile e non costituisce concessione di credito;

3) attività di consulenza per la valutazione della recuperabilità o no dei crediti;

4) redazione della relazione di inesigibilità dei crediti nell'ipotesi di mancato successo nell'attività di recupero. La relazione negativa può essere utilizzata ai fini della deducibilità fiscale delle perdite, purché dalla stessa siano obiettivamente identificabili i crediti presi in esame, l'attività svolta ai fini del recupero e le motivazioni per cui l'inesigibilità sia divenuta definitiva a causa di un'oggettiva situazione di illiquidità finanziaria e di incapienza patrimoniale del debitore;

5) servizio, svolto per conto del creditore, di ricerca e d'individuazione del bene locato da ritirare, richiesta di riconsegna al soggetto che lo detiene, nonché servizio di ritiro in conformità alla normativa vigente e riconsegna al creditore che ne sia il legittimo proprietario ovvero redazione della relazione scritta in caso di esito negativo dell'attività svolta;

6) servizio, svolto per conto del creditore, di intimare ai soggetti debitori l'esecuzione di prestazioni concordate tra le parti in sostituzione del pagamento, quale l'esecuzione di rese di merce.

4. L'attività delle imprese di tutela e di recupero dei crediti comprende anche l'acquisto pro soluto, ai sensi dell'articolo 1260 del codice civile, di crediti considerati irrecuperabili dal cedente, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera b), del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 2 aprile 2015, n. 53.

5. Fatte salve le disposizioni di legge che riservano talune attività agli avvocati iscritti nell'apposito albo, le imprese che svolgono attività di tutela e di

recupero dei crediti, titolari della licenza di cui alla presente legge, possono coordinare e gestire i servizi connessi al recupero giudiziale dei crediti, con facoltà di indicare ai soggetti mandanti il nominativo dell'avvocato che può provvedere allo svolgimento dell'incarico giudiziario e fatta salva la discrezionale facoltà dei soggetti mandanti stessi di conferire o no il relativo mandato. Nel medesimo ambito di coordinamento e di gestione, il mandato all'avvocato può essere conferito sia dalle agenzie di tutela e di recupero dei crediti in nome e per conto dei soggetti mandanti, giusta procura appositamente rilasciata da queste ultime, sia dai soggetti mandanti in via diretta.

6. Al fine di fornire gli strumenti più idonei per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti e ai soli fini del rintraccio del debitore, le imprese in possesso della licenza di cui alla presente legge sono autorizzate ad accedere, in regime di convenzione, all'anagrafe nazionale della popolazione residente, istituita dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, nonché alla banca di dati gestita dalla società Concessionaria servizi assicurativi pubblici (CONSAP) Spa per il furto d'identità, sempre in regime di convenzione.

7. I dati acquisiti ai sensi del comma 6 devono essere trattati nel rispetto delle disposizioni del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

8. Il titolare di un'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi deve essere in possesso, al momento della richiesta della licenza di cui alla presente legge, di un diploma di istruzione secondaria di secondo grado o di un titolo equipollente.

9. Il progetto organizzativo delle imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti per conto di terzi è predisposto dal soggetto che richiede la licenza di cui alla presente legge ed è presentato unitamente all'istanza di autorizzazione della quale costituisce parte integrante.

10. Il progetto organizzativo deve illustrare dettagliatamente:

a) il luogo dove l'imprenditore intende stabilire la sede principale, intendendo per tale la sede presso la quale hanno effettivo svolgimento le attività amministrative e di direzione dell'impresa;

b) i requisiti del soggetto richiedente e la forma giuridica con la quale intende svolgere l'attività;

c) la tipologia dei servizi che il soggetto richiedente intende svolgere;

d) la tariffa delle operazioni;

e) i requisiti di qualità, tra cui le certificazioni di qualità e l'adesione e il rispetto dei codici di condotta riconosciuti dalle principali associazioni di categoria;

f) il personale che il soggetto richiedente intende impiegare, distinguendo l'eventuale e non obbligatoria nomina di uno o più rappresentanti ai quali è conferito il relativo potere di rappresentanza previsto dalla presente legge e

che devono possedere gli stessi requisiti professionali e di capacità tecnica prescritti per il titolare della licenza. Il loro nominativo deve essere espressamente specificato e oggetto di approvazione da parte del questore che ha rilasciato l'autorizzazione. In caso di decesso ovvero di impedimento del titolare della licenza, l'attività di tutela e di recupero dei crediti può comunque essere svolta sotto la direzione e il coordinamento di uno dei rappresentanti. I rappresentanti possono essere revocati o sostituiti dal titolare della licenza in ogni momento con contestuale comunicazione scritta alla questura competente e richiesta di approvazione in caso di sostituzione con un nuovo nominativo. Il titolare della licenza e i rappresentanti sono tenuti a frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente. Il titolare della licenza è tenuto a comunicare preventivamente alla questura che ha rilasciato la licenza l'elenco dei propri agenti di esazione, intendendo per tali le persone fisiche incaricate dalle imprese esercenti attività di recupero dei crediti che effettuano tale attività presso la sede, il domicilio, la residenza o la dimora del debitore, indicandone il rispettivo ambito territoriale. Gli agenti di esazione sono tenuti a esibire copia della licenza a ogni richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza e a fornire alle persone con cui trattano compiuta informazione della propria qualità e dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti per la quale operano;

g) la disponibilità economico-finanziaria per la realizzazione del progetto organizzativo e per l'assolvimento degli oneri di legge, che può essere attestata dalla presentazione di una cauzione pari a euro 20.000 rilasciata anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa;

h) la dotazione di tecnologie e di attrezzature per lo svolgimento dei servizi, quali server, computer, fax, *software* e sistemi di sicurezza informatica.

11. La licenza per lo svolgimento dell'attività di tutela e di recupero dei crediti rilasciata ai sensi della presente legge dal questore competente, avuto riferimento al luogo dove è stata stabilita la sede legale dell'impresa, autorizza il titolare medesimo a operare su tutto il territorio nazionale. L'eventuale attivazione di sedi secondarie, anche in territorio estero, deve essere notificata al questore che ha rilasciato la licenza.

12. La verifica della sussistenza dei requisiti stabiliti dalle disposizioni vigenti che disciplinano l'attività di tutela e di recupero dei crediti è demandata esclusivamente all'autorità di pubblica sicurezza, che può provvedere alla sospensione o alla revoca della licenza nelle ipotesi previste dal testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e dal relativo regolamento per l'esecuzione di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonché dalla restante normativa vigente.

13. Il titolare della licenza di cui alla presente legge e i rappresentanti, se nominati, hanno l'obbligo di frequentare periodici corsi di aggiornamento e di qualificazione con cadenza triennale al fine di garantire la conoscenza e il rispetto della normativa vigente e dei provvedimenti in materia di attività di

recupero dei crediti per conto di terzi, del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, della normativa antiriciclaggio, della normativa sulla gestione dei sistemi di informazione creditizia, del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206, nonché dei principali provvedimenti finalizzati alla tutela della riservatezza del debitore. I corsi sono organizzati da strutture universitarie o da centri di formazione professionale riconosciuti dalle regioni secondo le procedure individuate dal Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza.

14. Il titolare della licenza e i rappresentanti, se nominati, hanno il compito di fornire le corrette indicazioni operative al personale sottoposto, per il quale non vige l'obbligo di possedere i requisiti previsti per il titolare della licenza e per i rappresentanti.

15. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti hanno l'obbligo di presentare con cadenza triennale al questore che ha rilasciato la licenza anche la certificazione attestante la partecipazione ai corsi di aggiornamento e di qualificazione di cui al comma 13.

16. Per i requisiti formativi previsti dal presente articolo la fase transitoria è stabilita in trentasei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

17. Le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti sono obbligate a tenere un registro giornale degli affari. L'obbligo si considera assolto, oltre che con la modalità cartacea, anche qualora l'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti abbia adottato il sistema di registrazione relativo all'Archivio unico informatico (AUI), ottemperando agli obblighi previsti dalla normativa antiriciclaggio, ai sensi dell'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231.

18. L'obbligo di tenuta del registro giornale degli affari si considera altresì assolto anche per le imprese esercenti attività di tutela e di recupero dei crediti che si muniscono di un programma informatico aziendale, diverso dall'AUI, che consenta la registrazione delle operazioni e dei dati, secondo le seguenti modalità:

a) contenuto. Il registro giornale degli affari deve indicare:

1) se il committente è una persona fisica: il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità; se il committente è una persona giuridica o un ente: la denominazione o la ragione sociale, la sede legale e la partita dell'imposta sul valore aggiunto, nonché il nome, il cognome, il codice fiscale, il domicilio e gli estremi del documento d'identità del sottoscrittore;

2) la data di instaurazione del rapporto;

3) l'importo previsto nel contratto. In caso di contratti con prestazioni continuative e non occasionali non è necessario indicare né la specie dell'affare o dell'operazione, né l'esito degli stessi ed è sufficiente richiamare gli estremi e le condizioni specifiche del contratto;

b) tempi di inserimento. I dati devono essere inseriti nel registro giornale degli affari entro trenta giorni dalla data di instaurazione del rapporto continuativo ovvero dal giorno del conferimento dell'incarico;

c) formati. Per l'inserimento informatico delle annotazioni devono essere adottati formati che possiedano almeno i requisiti di leggibilità, interscambiabilità, non alterabilità durante le fasi di accesso e di conservazione, immutabilità nel tempo del contenuto e della struttura. In via preferenziale devono essere adottati i formati XML, PDF-A, HTML, TIFF o formati equipollenti;

d) sistema di gestione informatica del protocollo. Il sistema operativo dell'elaboratore, su cui è realizzato il sistema di gestione informatica del registro giornale degli affari, deve assicurare:

1) la protezione delle credenziali di accesso relative a ciascun utente nei confronti degli altri;

2) la garanzia di accesso alle risorse esclusivamente agli utenti abilitati;

3) la registrazione delle attività rilevanti ai fini della sicurezza;

4) La protezione delle annotazioni da modifiche non autorizzate;

5) il controllo differenziato dell'accesso alle risorse del sistema per ciascun utente o gruppi di utenti, il tracciamento di qualsiasi evento di modifica delle informazioni trattate e l'individuazione del suo autore;

6) la conformità del sistema operativo alle disposizioni di cui alla presente lettera mediante attestazione del titolare della licenza corredata di idonea documentazione;

e) registro informatico. Al fine di garantire l'immodificabilità delle registrazioni effettuate, il contenuto del registro giornale degli affari deve essere riversato:

1) al termine della giornata lavorativa su supporti riscrivibili;

2) ogni trenta giorni su supporto non riscrivibile;

3) trimestralmente su supporto non riscrivibile e conservato a cura del titolare della licenza. Alla chiusura delle registrazioni il contenuto annuale del registro deve essere riversato su un supporto informatico non riscrivibile;

f) sicurezza fisica dei documenti. Il titolare della licenza deve garantire la puntuale esecuzione delle operazioni di backup dei dati e dei documenti registrati. La copia di backup dei dati e dei documenti deve essere conservata a cura del titolare della licenza presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti;

g) gestione della riservatezza. Il titolare della licenza ha l'obbligo di predisporre un mansionario contenente le regole per l'accesso al registro giornale degli affari da parte degli incaricati ai sensi del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Il servizio informatico deve assicurare la

variazione sistematica delle password assegnate agli utenti per l'accesso alle funzioni del sistema di protocollo informatico;

h) supporti di memorizzazione. Per l'archiviazione ottica dei documenti devono essere utilizzati supporti di memorizzazione digitale che consentano la registrazione mediante la tecnologia laser, quali WORM, CD-R e DVD-R;

i) tenuta del registro giornale degli affari. Il titolare della licenza deve:

1) adottare le misure necessarie per garantire la sicurezza fisica e logica del sistema preposto al processo di conservazione digitale e delle copie di sicurezza;

2) verificare periodicamente, con cadenza non superiore a un anno, l'effettiva leggibilità dei documenti conservati provvedendo, se necessario, al riversamento diretto o sostitutivo del contenuto dei supporti;

l) tempi di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere conservato per cinque anni decorrenti dalla data di inserimento dell'informazione, al fine di consentire i controlli della pubblica autorità;

m) luogo di conservazione. Il registro giornale degli affari deve essere tenuto presso la sede principale dell'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti indicata nel progetto organizzativo, redatto dal soggetto richiedente la licenza, al momento della richiesta dell'autorizzazione, ovvero comunicata successivamente a seguito di modifica della sede regolarmente iscritta nel registro delle imprese, al fine dei controlli della pubblica autorità.

19. L'impresa esercente attività di tutela e di recupero dei crediti deve tenere permanentemente affissa nei propri locali, in modo visibile, la tabella delle operazioni alle quali attende, con la tariffa delle relative mercedi. Tale obbligo può essere assolto anche mediante l'esibizione o la comunicazione al committente della licenza e delle relative prescrizioni, con la compiuta indicazione delle operazioni consentite e delle relative tariffe.

20. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge i commi quinto e sesto dell'articolo 115 del testo unico di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonché le altre disposizioni del medesimo testo unico e del relativo regolamento di cui al regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, incompatibili con quanto disposto dalla presente legge, sono abrogati».

Art. 28

28.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

28.2

GARAVINI

Al comma 1, capoverso «7-bis», dopo le parole: «riguardo ad uno o più settori amministrativi» inserire le seguenti: «o ad una società partecipata o municipalizzata».

28.200

PATRIARCA

Al comma 1, dopo le parole: "con la fissazione di un termine per l'adozione degli stessi," inserire le seguenti: "del quale dà comunicazione alla Conferenza stato città ed autonomie locali,"

28.3

D'ARIENZO

Al comma 1, capoverso «7-bis», sopprimere il secondo periodo.

28.4

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Al comma 1, capoverso «7-bis», secondo periodo, sopprimere le parole: «assegna all'ente un ulteriore termine, non superiore a 20 giorni, per la loro adozione, scaduto il quale».

28.500/1

MALAN, GASPARRI, TESTOR

Al comma «1-bis», capoverso, inserire, in fine, le seguenti parole: «, salvo nel caso in cui entro 2 anni dallo scioglimento nei loro confronti non sia intervenuta alcuna condanna».

28.500 (id. a 28.5 testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 143, comma 11, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il primo periodo è sostituito dal seguente: "Fatta salva ogni altra misura interdittiva ed accessoria eventualmente prevista, gli amministratori responsabili delle condotte che hanno dato causa allo scioglimento di cui al presente articolo non possono essere candidati alle elezioni per la Camera dei deputati, per il Senato della Repubblica e per il Parlamento europeo nonché alle elezioni regionali, provinciali, comunali e circoscrizionali, in relazione ai due turni elettorali successivi allo scioglimento stesso, qualora la loro incandidabilità sia dichiarata con provvedimento definitivo."».

Art. 29

29.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

29.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

*(Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
in materia di circolazione di veicoli immatricolati all'estero)*

1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 93:

1) dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

"1-bis. Salvo quanto previsto dal comma 1-ter, è vietato, a chi ha stabilito la residenza in Italia da oltre sessanta giorni, circolare con un veicolo immatricolato all'estero.

1-ter. Nell'ipotesi di veicolo concesso in *leasing* o in locazione senza conducente da parte di impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria o altra sede effettiva, nonché nell'ipotesi di veicolo concesso in comodato a un soggetto residente in Italia e legato da un rapporto di lavoro o di collaborazione con una impresa costituita in un altro Stato membro dell'Unione europea o aderente allo Spazio economico europeo che non ha stabilito in Italia una sede secondaria od altra sede effettiva, nel rispetto delle disposizioni contenute nel codice doganale comunitario, a bordo del veicolo deve essere custodito un documento, sottoscritto dall'intestatario e recante data certa, dal quale risulti il titolo e la durata della disponibilità del veicolo. In mancanza di tale documento, la disponibilità del veicolo si considera in capo al conducente.

1-quater. Nella ipotesi di cui al comma 1-bis e ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dal comma 7-bis, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati";

2) dopo il comma 7 sono inseriti i seguenti:

"7-bis. Alla violazione di cui al comma 1-bis si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della

circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Qualora, entro il termine di centottanta giorni decorrenti dalla data della violazione, il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213.

7-ter. Alla violazione delle disposizioni di cui al comma *1-ter*, primo periodo, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 250 a euro 1.000. Nel verbale di contestazione è imposto l'obbligo di esibizione del documento di cui al comma *1-ter* entro il termine di trenta giorni. Il veicolo è sottoposto alla sanzione accessoria del fermo amministrativo secondo le disposizioni dell'articolo 214 in quanto compatibili ed è riconsegnato al conducente, al proprietario o al legittimo detentore, ovvero a persona delegata dal proprietario, solo dopo che sia stata esibito il documento di cui al comma *1-ter* o, comunque, decorsi sessanta giorni dall'accertamento della violazione. In caso di mancata esibizione del documento, l'organo accertatore provvede all'applicazione della sanzione di cui all'articolo 94, comma 3, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti".

b) all'articolo 132:

1) al comma 1, in fine, sono aggiunti i seguenti periodi: "Scaduto il termine di un anno, se il veicolo non è immatricolato in Italia, l'intestatario chiede al competente Ufficio Motorizzazione Civile, previa consegna del documento di circolazione e delle targhe estere, il rilascio di un foglio di via e della relativa targa, ai sensi dell'articolo 99, al fine di condurre il veicolo oltre i transiti di confine. L'Ufficio Motorizzazione Civile provvede alla restituzione delle targhe e del documento di circolazione alle competenti autorità dello Stato che li ha rilasciati.";

2) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Fuori dei casi indicati nell'articolo 93, comma *1-ter*, chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 712 a euro 2.848. L'organo accertatore trasmette il documento di circolazione all'Ufficio Motorizzazione Civile competente per territorio, ordina l'immediata cessazione della circolazione del veicolo e il suo trasporto e deposito in luogo non soggetto a pubblico passaggio. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 213. Se entro il termine di centottanta giorni, decorrenti dalla data della violazione il veicolo non è immatricolato in Italia o non è richiesto il rilascio di un foglio di via per condurlo oltre i transiti di confine, si applica la sanzione accessoria della confisca amministrativa ai sensi dell'articolo 213";

b) all'articolo 196, comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: "Nelle ipotesi di cui all'articolo 84 risponde solidalmente il locatario e in quelle previste dall'articolo 94, comma *4-bis*, risponde solidalmente l'intestatario temporaneo del veicolo. Nei casi indicati dall'articolo 93, commi *1-bis* e *1-ter*, e dall'articolo 132, delle violazioni commesse risponde solidalmente

la persona residente in Italia che ha, a qualunque titolo, la disponibilità del veicolo, se non prova che la circolazione del veicolo stesso è avvenuta contro la sua volontà."».

29.0.300 (già 29.0.3 testo 2)

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione, nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattagnaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica.

5. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica né incrementi di dotazioni organiche».

29.0.3

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Istituzione delle sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere)

1. Al fine di assicurare una maggiore celerità ed efficacia alle attività di prevenzione e contrasto delle nuove forme di criminalità organizzata, anche in relazione alle straordinarie esigenze connesse al fenomeno crescente dell'immigrazione illegale e dell'infiltrazione nel territorio italiano, di gruppi criminali nigeriani e cinesi, sono istituite - presso i tribunali ordinari del luogo nel quale hanno sede le Corti d'appello - sezioni specializzate in materia di mafie e altre associazioni criminali straniere.

2. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. La Scuola superiore della magistratura, in collaborazione con la Direzione investigativa antimafia (DIA), organizza corsi di formazione per i magistrati che intendono acquisire una particolare specializzazione in materia. Ai fini dell'assegnazione alle sezioni specializzate, è data preferenza ai magistrati che, per essere stati già addetti alla trattazione dei procedimenti per i reati connessi a specifiche attività illecite, quali la tratta di esseri umani, il traffico e lo spaccio di sostanze stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, anche minorile, e dell'accattonaggio, lo sfruttamento del lavoro; favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, riciclaggio per almeno cinque anni ovvero per avere partecipato ai corsi di cui al periodo precedente o per altra causa, abbiano una particolare competenza in materia.

3. All'organizzazione delle sezioni specializzate provvede, nel rispetto del principio di specializzazione e anche in deroga alle norme vigenti relative al numero dei giudici da assegnare alle sezioni e fermi restando i limiti del ruolo organico della magistratura ordinaria, il Consiglio superiore della magistratura, con delibera da adottarsi entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

4. Le sezioni specializzate sono competenti per le cause e i procedimenti di cui al comma 2 e per quelli che presentano ragioni di connessione con essi e si avvalgono di appositi nuclei operativi speciali istituiti all'interno delle sezioni di polizia giudiziaria presso le procure della Repubblica».

29.0.4

CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 29-bis.

(Modifiche agli articoli 640, 640-ter e 646 del codice penale)

1. All'articolo 640 del codice-penale, al terzo comma le parole: "la circostanza aggravante prevista dall'articolo 61, primo comma, numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

2. All'articolo 640-ter del codice penale, al quarto comma le parole: "taluna delle circostanze previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all'aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all'età, e numero 7" sono sostituite dalle seguenti: "un'altra circostanza aggravante".

3. All'articolo 646 del codice penale, aggiungere in fine il seguente comma:

"Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61".

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano ai reati commessi successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

5. Al decreto legislativo 10 aprile 2018, n. 36, gli articoli 8, 9 e 10 sono abrogati».

Art. 30

30.1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

All'articolo, premettere il seguente:

«Art. 030.

1. I Prefetti, nella determinazione delle modalità esecutive di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti occupazioni arbitrarie di immobili, impartiscono disposizioni, in relazione al numero degli immobili da sgomberare, per scongiurare il pericolo di possibili turbative per l'ordine e la sicurezza pubblica e per assicurare il concorso della forza pubblica all'esecuzione di provvedimenti dell'Autorità giudiziaria concernenti i medesimi immobili, Le disposizioni di cui al comma 1 definiscono l'impiego della forza pubblica per l'esecuzione dei necessari interventi, secondo criteri di priorità che, fermi restando la tutela dei nuclei familiari in condizioni di disagio economico e sociale, tengono conto della situazione dell'ordine e della sicurezza pubblica negli ambiti territoriali interessati, di possibili rischi per l'incolumità e la salute pubblica, dei diritti dei soggetti proprietari degli immobili, nonché dei livelli assistenziali che devono essere in ogni caso garantiti agli aventi diritto dalle regioni e dagli enti locali.

2. La tutela dei nuclei famigliari in disagio economico e sociale intendendo per questi coloro che hanno i requisiti per l'accesso ai bandi di edilizia residenziale pubblica come determinati dalla legge regionale vigente in materia, è condizione prioritaria per la definizione delle modalità di esecuzione delle operazioni di sgombero di cui al comma 1 e a tal fine si procede:

a) istituzione di una Cabina di regia nell'ambito del Ministero dell'interno, con la partecipazione dei rappresentanti del Ministro delle infrastrutture, del Ministero dell'economia e finanze, dell'ANCI, dalla Conferenza dei Presidenti di regione, dell'Agenzia del demanio, dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata. Dei sindacati degli inquilini. In tale sede, con il concorso dei Prefetti e dei Rappresentanti degli enti locali, si provvederà anche ad una ricognizione dei beni immobili privati e delle Pubbliche Amministrazioni inutilizzati a livello nazionale, per singoli comuni, compresi quelli sequestrati e confiscati. Sulla base di tale mappatura verrà proposto un piano per l'effettivo utilizzo e riuso a fini abitativi, che dovrà tener conto anche delle necessarie risorse finanziarie;

b) entro sei mesi i Prefetti e le amministrazioni locali procedono alla mappatura di tutti gli immobili oggetto di occupazione arbitraria nonché degli immobili della pubblica amministrazione e dei privati in disuso al fine della valutazione di progetti per il loro riuso da inviare alla cabina di regia di

cui alla lettera *a*) anche al fine della individuazione delle risorse necessarie per programmi di recupero e riuso ad uso abitativo da destinare alle famiglie di cui al comma 1 ovvero a famiglie collocate nelle graduatorie comunali per l'accesso ad alloggi di edilizia residenziale pubblica».

30.2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

Sopprimere l'articolo.

30.3

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

30.4

LA COMMISSIONE

Sostituire l'articolo, con il seguente:

«Art. 30.

(Modifiche all'articolo 633 del codice penale).

1. L'articolo 633 del codice penale è sostituito dal seguente:

"Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni e la multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d'ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Nel caso il fatto di cui al presente articolo sia commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata"».

Conseguentemente all'articolo 31, sostituire le parole: «633, terzo comma,», con le seguenti: «633, secondo comma».

Art. 31

31.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

31.0.1

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Modifiche all'articolo 284 del codice di procedura penale)

1. All'articolo 284 del codice di procedura penale, dopo il comma 1-*bis* è inserito il seguente:

"1-*ter*. La misura cautelare degli arresti domiciliari non può essere eseguita presso un immobile occupato abusivamente"».

31.0.2

BERTACCO, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, LA RUSSA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Contrasto alle occupazioni arbitrarie di immobili)

1. L'articolo 11 del decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, è abrogato».

31.0.3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA, NUGNES

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 31-bis.

(Misure urgenti per il contrasto dell'emergenza abitativa)

1. Al fine di fronteggiare l'emergenza abitativa e acquisire la disponibilità di alloggi da assegnare a nuclei familiari in stato di necessità, i comuni provvedono, entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, avvalendosi della collaborazione dell'Agenzia del demanio e del Ministero della difesa, al censimento degli immobili di proprietà pubblica non utilizzati, appartenenti al demanio civile e militare, destinabili alla realizzazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, previa esecuzione di programmi di recupero.

2. I programmi di recupero di cui al comma 1 possono essere (realizzati per intervento diretto del comune, dell'ente pubblico gestore di edilizia residenziale pubblica o, in quota parte da definire nell'ambito dei programmi stessi, attraverso l'apporto di soggetti aventi i requisiti per l'accesso all'edilizia residenziale pubblica stabiliti dalla legge regionale, riuniti in cooperative di autorecupero.

3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Le Amministrazioni interessate provvedono ai relativi adempimenti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente».

Conseguentemente modificare la rubrica del Capo III, aggiungendo, in fine, le seguenti parole: «e di contrasto dell'emergenza abitativa».

Art. 32

32.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

32.0.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Nucleo per la composizione delle Commissioni straordinarie per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare)

1. Presso il Dipartimento per le politiche del personale dell'amministrazione civile e per le risorse finanziarie e strumentali del Ministero dell'interno - Direzione centrale per le risorse umane è istituito un apposito Nucleo, composto da personale della carriera prefettizia, nell'ambito del quale sono individuati i componenti della Commissione straordinaria di cui agli articoli 143 e 144 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, per la gestione degli enti sciolti per fenomeni di infiltrazione e di condizionamento di tipo mafioso o similare.

2. Al Nucleo di cui al comma 1 è assegnato, nell'ambito delle risorse organiche della carriera prefettizia, un contingente di personale non superiore a 50 unità, di cui 10 con qualifica di prefetto e 40 con qualifica fino a vice-prefetto.

3. Le unità di personale, individuate nell'ambito del Nucleo di cui al comma 1, quali componenti della Commissione straordinaria nominata ai sensi degli articoli 143 e 144, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modifiche ed integrazioni, possono essere collocate in posizione di disponibilità in base alla vigente normativa, per l'esercizio a tempo pieno ed in via esclusiva, delle funzioni commissariali, ove l'Amministrazione ne ravvisi l'urgenza.

4. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, sono individuate le modalità, i criteri e la durata di assegnazione al Nucleo di cui al comma 1, in conformità alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139.

5. L'assegnazione al Nucleo di cui al comma 1 non determina l'attribuzione di compensi, indennità, gettoni di presenza, rimborsi spese o emolumenti comunque denominati.»

32.0.500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Nomina del presidente della Commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139)

1. All'articolo 17, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, le parole: "scelto tra quelli preposti alle attività di controllo e valutazione di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286" sono soppresse».

32.0.501/1

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento 32.0.501, al comma 1 dopo le parole: «27 dicembre 2017, n. 205,» inserire la seguente: «dopo» e sostituire le parole: «sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono"» con le seguenti: «sono inserite le seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono anche"».

32.0.501

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Disposizioni in materia di tecnologia 5g)

1. All'articolo 1, comma 1036, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: ", avvalendosi degli organi della polizia postale e delle comunicazioni ai sensi dell'articolo 98 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259" sono sostituite dalle seguenti: ". A tal fine i predetti Ispettorati possono richiedere al Prefetto l'ausilio della Forza pubblica"».

32.0.600

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Riorganizzazione del Servizio centrale di protezione)

1. All'articolo 14 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, al primo periodo, le parole: "Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica" sono sostituite dalle seguenti: "Ministro dell'economia e delle finanze" e il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Il Servizio centrale di protezione è articolato in almeno due divisioni dotate di personale e strutture differenti e autonome, in modo da assicurare la trattazione separata delle posizioni dei collaboratori di giustizia e dei testimoni di giustizia";

b) dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. All'attuazione del presente articolo si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente"».

32.0.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Istituzione del Centro Alti Studi del Ministero dell'interno)

1. Per la valorizzazione della cultura istituzionale e professionale del personale dell'Amministrazione civile dell'interno è istituito, presso la Sede didattico-residenziale afferente al Dipartimento per le politiche del personale dell'Amministrazione civile e per le risorse strumentali e finanziarie del Ministero dell'interno, il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno, con compiti di promozione, organizzazione e realizzazione di iniziative, anche di carattere seminariale, finalizzate allo studio e all'approfondimento dei profili normativi e amministrativi attinenti all'esercizio delle funzioni e dei compiti dell'Amministrazione civile all'interno nonché alla realizzazione di studi e ricerche sulle attribuzioni del Ministero dell'interno.

2. Il Centro Alti Studi del Ministero dell'interno è presieduto da un Prefetto, con funzioni di Presidente, ed opera attraverso un Consiglio direttivo ed un Comitato scientifico i cui componenti sono scelti fra rappresentanti dell'Amministrazione civile dell'interno, docenti universitari ed esperti in discipline amministrative, storiche, sociali e della comunicazione. Al Presidente ed ai componenti degli organi di cui al periodo precedente non spetta la corresponsione di compensi, rimborsi di spese, emolumenti o gettoni di presenza comunque denominati.

3. Con decreto del Ministro dell'interno, di natura non regolamentare, vengono disciplinati l'organizzazione della struttura e il suo funzionamento.

4. All'attuazione delle disposizioni di cui al presente articolo si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. ».

32.0.3

PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA, MIRABELLI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 32-bis.

(Assunzioni straordinarie nelle Forze di polizia per fronteggiare la maggiore insicurezza pubblica conseguente all'applicazione dei Capi I e II)

1. Al fine di incrementare i servizi di prevenzione e di controllo del territorio e di tutela della sicurezza pubblica, connessi, in particolare, alle accresciute esigenze di ordine pubblico prodotte nel Capo I del presente decreto dallo smantellamento della protezione umanitaria dei rifugiati e dall'incremento dei tempi e dei casi di trattenimento degli stranieri, nonché per far fronte ai numerosi nuovi compiti che si impongono alle Forze dell'ordine anche in conseguenza della crescente insicurezza pubblica che le misure dei Capi I e II del decreto determineranno per la popolazione italiana e straniera residente, fermo restando quanto previsto dagli articoli 703 e 2199 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, è autorizzata con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, l'assunzione straordinaria per un contingente massimo di 2.100 unità delle Forze di polizia, nel limite della dotazione organica, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nei rispettivi ruoli iniziali, a

decorrere dal 1° ottobre di ciascun anno, nel limite della dotazione del fondo di cui al comma 299, per un numero massimo di:

a) 700 unità per l'anno 2019, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

b) 700 unità per l'anno 2020, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria;

c) 700 unità per l'anno 2021, di cui 250 nella Polizia di Stato, 200 nell'Arma dei carabinieri, 100 nel Corpo della guardia di finanza, 150 nel Corpo di polizia penitenziaria.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, quantificati in 16.165.500 milioni di euro a decorrere dagli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2019-2021, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 33

33.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

33.2

MALLEGNI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, dopo le parole: «1° aprile 1981, n. 121», inserire le seguenti: «al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai Corpi di polizia municipale».

33.3

GASPARRI, BERNINI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

«1-bis. Le risorse di cui al comma 1 sono altresì destinate al monitoraggio del fenomeno del radicalismo islamico e della criminalità organizzata, nonché del controllo dei detenuti sottoposti al regime di cui all'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, e dei terroristi in carcere, oltre che all'espletamento delle attività investigative delegate al Corpo di Polizia penitenziaria dall'autorità giudiziaria e svolte attraverso il Nucleo Investigativo Centrale e i Nuclei investigativi Regionali».

33.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo il comma 2, inserire i seguenti:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

2-ter. All'onere derivante dal comma 2-bis, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

33.5

PARRINI, MIRABELLI, COLLINA, CERNO, ZANDA, VERDUCCI, PATRIARCA, MANCA, ROSSOMANDO

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Al fine di garantire le esigenze di sicurezza urbana, a decorrere dall'esercizio finanziario 2018 i compensi per le prestazioni di lavoro straordinario svolte dal personale appartenente ai corpi e servizi di polizia locale non sono computati ai fini del rispetto del limite previsto dall'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75».

33.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni in materia di previdenza complementare integrativa per il personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico)

1. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico, anche assunto a decorrere dal 1° gennaio 1996, che cessi dal servizio per limiti di età, è riconosciuto un incremento annuo figurativo del tasso di capitalizzazione pari a 0.05, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 1996 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto.

2. Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 24, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale delle Forze di polizia, delle Forze armate e del soccorso pubblico che cessi per raggiungimento dei limiti di età e che al 1° gennaio 2019 possa far valere un'anzianità in regime contributivo pari a cinque anni, è riconosciuto l'incremento figurativo di cui al comma 1 del presente articolo, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2012 e sino alla costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto, cumulabile con i benefici ed istituti già previsti dalla vigente normativa.

3. Al personale di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, che alla data di costituzione dei fondi di previdenza complementare di comparto possa far valere un'anzianità contributiva pari ad anni venticinque, è riconosciuto il diritto di opzione tra l'adesione al costituito regime di previdenza complementare e il mantenimento del regime di incrementi figurativi del tasso di capitalizzazione che continua a maturare sino alla data di cessazione per limiti di età.

4. In qualsiasi caso, l'importo complessivo del trattamento pensionistico di cui alla presente legge non può eccedere quello che sarebbe stato liquidato con l'applicazione delle regole di calcolo del sistema retributivo, di cui alla legge 30 aprile 1969, n. 153.

5. Il personale di cui al comma 3 del presente articolo che eserciti l'opzione per il regime degli incrementi figurativi di cui ai commi 1 e 2 permane in regime di trattamento di fine servizio sino alla cessazione per limiti di età.».

33.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Disposizioni per la tutela del personale degli appartenenti alle Forze di Polizia, militari del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento il Comandante di livello provinciale di tutti i corpi della sede dove presta servizio il dipendente interessato predisponde un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento".

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-bis. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, ovvero che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato. Il riconoscimento dell'infermità rimessa esclusivamente alla relazione del Comandan-

te provinciale e in ultima istanza al Capo Nazionale sulla base della relazione del medico".

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma precedente, è attribuita al-Capo dipartimento delle Forze armate, al Capo della Polizia Direttore Generale della Pubblica Sicurezza e del Capo dipartimento del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco, la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 3.

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono istituite su tutto il territorio nazionale le Commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con modificazioni dalla legge 23 maggio 1997, n. 135 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 quando connesse con fatti od atti relativi all'espletamento del proprio servizio, o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, ovvero anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183".

5. All'articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20 dopo le parole: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono aggiunte le seguenti: ", salvo siano appartenenti ai Corpi di cui all'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183 ed agiscano in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nei qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. Al decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 convertito con modificazioni dalla legge 23 aprile, 2009, n. 38 l'articolo 12-*bis* è abrogato. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, all'articolo 1, punto 22), le parole: "eccettuato il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco" sono sostituite dalle seguenti: "ivi compreso il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco nell'espletamento dei compiti istituzionali".

7. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

33.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-*bis*.

(Disposizioni per la tutela degli appartenenti alle Forze di polizia, dei militari e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. In ipotesi di iniziativa d'ufficio del procedimento, il questore della sede dove presta servizio il dipendente interessato predispone un adeguato e congruo parere relativo alla vicenda per cui è causa entro trenta giorni dal verificarsi dell'evento";

b) all'articolo 11 sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:

"4-*bis*. Nelle ipotesi di avvio d'ufficio del procedimento per il riconoscimento dell'infermità da causa di servizio, di cui all'articolo 3, qualora risulti che il danno sia di rilevante evidenza tanto da rendere improbabile la riammissione in servizio del dipendente o da poter posticipare la stessa a data di difficile ponderazione, o che questo sia tale da comportare ingenti spese sanitarie è possibile procedere senza il parere del Comitato.

4-*ter*. Nei casi previsti dal comma 4-*bis*, è attribuita al Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza la competenza esclusiva in materia di procedimenti connessi al riconoscimento della dipendenza di infermità o lesioni da causa di servizio, ai fini della concessione e liquidazione dell'equo indennizzo relativo a tutto il personale della Polizia di Stato, risultando sufficiente la valutazione operata dalla Commissione di cui all'articolo 6 e il parere di cui all'articolo 3, comma 2-*bis*".

2. All'articolo 1-*ter* del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

«3-*bis*. Con decreto del Ministro della difesa, da adottare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono istituite in tutto il territorio nazionale le commissioni di cui al comma 1".

3. All'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 1997, n. 135, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Le spese legali relative a giudizi per responsabilità civile, penale e amministrativa, promossi nei confronti di dipendenti di amministrazioni statali appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, quando connessi con fatti o atti relativi all'espletamento del proprio servizio o all'assolvimento degli obblighi istituzionali o giuridici sugli stessi incumbenti, se conclusi con sentenza o provvedimento che escluda la loro responsabilità, o se conclusi con sentenza di non luogo a procedere o per qualsiasi causa di estinzione del reato, ivi compresa la prescrizione, o anche se estinti per questioni pregiudiziali o preliminari, sono-rimborsate dalle amministrazioni di appartenenza del loro ammontare integrale".

4. All'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è inserito il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate, senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connessi o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di Polizia o agli appartenenti al Comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo nazionale dei vigili del fuoco".

5. All'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, *dopo le parole*: "alle omissioni commessi con dolo o colpa grave" sono inserite le seguenti: ", salvo che siano appartenenti alle Forze di polizia o al Comparto sicurezza, ivi compreso il Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ed agiscono in adempimento dei propri doveri od obblighi di servizio nel qual caso rispondono esclusivamente a titolo di dolo".

6. L'articolo 12-*bis* del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

7. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 10 milioni di euro a decorrere dal 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze».

33.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

(Modifiche alla legge 11 dicembre 2016, n. 232)

1. All'articolo 1, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo il comma 389 è aggiunto il seguente:

"389-*bis*. A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono erogate senza oneri a carico dell'assistito al momento della fruizione, le prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale e di laboratorio, finalizzate alla diagnosi delle patologie e degli eventi traumatici o morbosi di grave e documentata entità strettamente connesse o direttamente derivanti da infortuni occorsi durante lo svolgimento dell'attività di servizio a tutti gli operatori di polizia ovvero degli appartenenti al comparto sicurezza, ivi previsto il Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco."

2. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.».

33.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 33-bis.

1. Per i miglioramenti economici del personale dei Corpi di polizia, delle Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 365, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, è incrementato di 3.000 milioni di euro a decorrere dal 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari a 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 30 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione, e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 3.000 milioni di euro per l'anno 2019. Entro la data del 30 settembre 2019, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 3.000 milioni di euro per l'anno 2020 e 3.000 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021».

Art. 34

34.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

34.2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui all'articolo 9, commi 1 e 2, del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. È altresì riconosciuto ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10; comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

34.3

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo il comma 3, aggiungere i seguenti:

«3-bis. Le disposizioni in materia di tutela previdenziale e assistenziale applicate al personale di ruolo del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sono estese anche al personale volontario di cui al comma 1. Sono altresì riconosciuti ai familiari dei vigili del fuoco volontari deceduti per causa di servizio, il trattamento economico spettante ai familiari superstiti dei vigili del fuoco di ruolo, anche nelle ipotesi in cui siano deceduti svolgendo attività addestrative, od operative diverse da quelle connesse al soccorso. I vigili del fuoco volontari sono altresì equiparati ai vigili del fuoco di ruolo ai fini del riconoscimento del trattamento economico concesso in caso di infortunio gravemente invalidante o di malattia contratta per causa di servizio, includente anche il periodo di addestramento iniziale.

3-ter. Ai maggiori oneri di cui al comma precedente pari a 1 milione di euro per l'anno 2018 e 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Governo con uno più decreti adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, provvede entro trenta giorni a disciplinare le modalità di accesso ai trattamenti di cui al comma precedente».

34.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del
Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, anche in occasioni emergenziali è autorizzato della dotazione organica della qualifica di Vigile del Fuoco del predetto Corpo di 350 unità. Conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei Vigili del Fuoco di cui alla Tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di Vigile del Fuoco ai sensi del presente comma è autorizzata l'assunzione dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigile del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, con decorrenza 15 dicembre 2018, in caso di incapienza della predetta graduatoria le capacità assunzionali residue saranno disponibili per l'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019, si provvede:

a) per l'anno 2018, mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 581.942;

b) a decorrere dall'anno 2019 si provvede:

1) mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile" nel limite massimo di euro 5.052.678;

2) quanto a euro 6.918.705 mediante corrispondente delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo utilizzando l'apposito accantonamento relativo al Ministero dell'Interno.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.0.2

LA RUSSA, CIRIANI, RAUTI, BALBONI, BERTACCO, DE BERTOLDI, FAZZOLARI, GARNERO SANTANCHÈ, IANNONE, LA PIETRA, MAFFONI, MARSILIO, NASTRI, RUSPANDINI, STANCANELLI, TOTARO, URSO, ZAFFINI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

*(Misure urgenti per la funzionalità e il potenziamento del
Corpo nazionale dei vigili del fuoco)*

1. Per assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo di soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali, la dotazione organica della qualifica di vigile del fuoco del predetto Corpo è incrementata di 350 unità; conseguentemente la dotazione organica del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla tabella A allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, e successive modificazioni, è incrementata di 350 unità.

2. Per la copertura dei posti portati in aumento nella qualifica di vigile del fuoco ai sensi del comma 1, è autorizzata l'assunzione, dal 15 dicembre 2018, di un corrispondente numero di unità mediante il ricorso alla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4 Serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008. In caso di incapienza della predetta graduatoria le residue facoltà assunzionali saranno disponibili per l'anno 2019.

3. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 581.942 per l'anno 2018 e di euro 11.971.383 a decorrere dall'anno 2019. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

34.0.3

DE POLI, BERNINI, MALAN, GASPARRI, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Concessione di benefici previdenziali al personale del

Corpo nazionale dei vigili del fuoco esposto all'amianto)

1. Per il personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, ha contratto malattie professionali a causa dell'esposizione all'amianto, l'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per il coefficiente di 1,50.

2. L'anzianità contributiva utile ai fini pensionistici del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che, in ragione delle proprie mansioni, è esposto o è stato esposto all'amianto per un periodo non inferiore a dieci anni è computata moltiplicando il periodo lavorativo di effettiva e comprovata esposizione all'amianto per i seguenti coefficienti:

a) 1,50, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale addetto alle attività di sorveglianza, manutenzione e cura dei magazzini adibiti a deposito di tute e di indumenti protettivi antincendio o anticalore prima che fosse introdotto l'equipaggiamento protettivo sostitutivo esente da fibre di amianto, nonché per il personale addetto alle attività di conduzione, manutenzione e riparazione dei sistemi di propulsione delle imbarcazioni a motore;

b) 1,25, per ciascun anno o frazione di anno, per il personale imbarcato con mansioni diverse da quelle indicate alla lettera *a)* e per il restante personale operativo, incluso quello di livello dirigenziale, addetto specificamente e direttamente alle attività di soccorso tecnico urgente.

3. Le maggiorazioni di anzianità contributiva di cui ai commi 1 e 2 sono cumulabili con eventuali altri benefici previdenziali che comportano l'anticipazione dell'accesso al pensionamento di anzianità o la concessione di periodi di contribuzione figurativa da far valere ai fini della misura dei relativi trattamenti.

4. Al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che alla data di entrata in vigore della presente legge ha superato gli anni di massima contribuzione ai fini pensionistici, i coefficienti di cui ai commi 1 e 2 possono essere applicati, a richiesta degli interessati, come periodi di riduzione per il collocamento in congedo in anticipo sui limiti di età prescritti. In tale caso, al medesimo personale competono, all'atto della cessazione dal servizio, il trattamento pensionistico e quello di fine rapporto che allo stesso sarebbero spettati qualora fosse rimasto in servizio fino al limite di età prescritto.

5. Il collocamento in quiescenza in attuazione delle disposizioni di cui al comma 4 è equiparato a tutti gli effetti di legge a quello per raggiungimento dei limiti di età.

6. Con regolamento ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta dei Ministri dell'interno e del lavoro e delle politiche sociali, sono dettate le norme necessarie ad adeguare, per i periodi lavorativi di effettiva e comprovata esposizione all'amianto decorrenti dal 1° ottobre 2003, le disposizioni della presente legge ai principi e ai criteri contenuti nell'articolo 47 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e nell'articolo 3, comma 132, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.

7. Dall'attuazione del regolamento di cui al comma 6 non devono derivare oneri a carico della finanza pubblica ulteriori rispetto a quelli quantificati al comma 8.

8. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

9. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

34.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Anticipo turnover Vigili del Fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria nei ruoli iniziali del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco di 300 unità, per l'anno 2018 a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di Vigili del Fuoco indetto con decreto ministeriale n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale*, 4° serie speciale, n. 90 del 18 novembre 2008, le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019, tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, saranno esercitate non prima del 01 ottobre 2019.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, determinati nel limite massimo complessivo di euro 498.807 euro per l'anno 2018, si provvede mediante la corrispondente riduzione degli stanziamenti di spesa per la retribuzione del personale volontario del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, iscritti nello stato di previsione del Ministero dell'Interno, nell'ambito della missione "Soccorso civile".

34.0.6

LA PIETRA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 34-bis.

(Anticipo turnover vigili del fuoco)

1. Per le esigenze di soccorso pubblico, in relazione alla crescente richiesta di sicurezza proveniente dal territorio nazionale, è autorizzata, in via eccezionale, l'assunzione straordinaria, nei ruoli iniziali del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di 400 unità, per l'anno 2018, a valere sulle facoltà assunzionali del 2019, con decorrenza non anteriore al 15 dicembre 2018, attingendo

gendo dalla graduatoria relativa al concorso pubblico a 814 posti di vigile del fuoco indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 5140 del 6 novembre 2008, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - 4 serie speciale - n. 90 del 18 novembre 2008. Le residue facoltà assunzionali relative all'anno 2019; tenuto conto delle assunzioni di cui al presente comma, sono esercitate non prima del 1° ottobre 2019.

2. Gli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 1 sono determinati nel limite massimo complessivo di euro 665.076 per l'anno 2018. Ai predetti oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno».

34.0.200

GASPARRI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

«Art 34-bis.

1. Al fine di continuare il processo di allineamento del trattamento retributivo corrisposto al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco con quello percepito dall'analogo personale delle Forze di polizia, lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 10 milioni a decorrere dall'anno 2019.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

Art. 35

35.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

35.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro» con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 100.000.000 euro».

35.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Al comma 1, sostituire le parole: «alle quali si aggiunge una quota pari a 5.000.000 euro», con le seguenti: «alle quali si aggiunge una quota pari a 30.000.000 euro».

35.4

D'ARIENZO

Al comma 1, sostituire le parole: «una quota pari a 5.000.000 euro, a decorrere dall'anno 2018, dei risparmi di spesa» con le seguenti: «una quota pari, a decorrere dall'anno 2018, ai risparmi di spesa».

35.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Aggiungere, in fine, i seguenti commi:

«1-*bis*. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, si applicano anche-al personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.

1-*ter*. L'articolo 12-*bis*, del decreto-legge 13 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, è abrogato.

1-*quater*. Alla copertura dell'onere dei commi precedenti, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.6

D'ARIENZO

Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-*bis*. L'articolo 54, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 si interpreta nel senso che la percentuale del 44 per cento della base pensionabile ivi prevista si applica anche nel caso di prosecuzione del rapporto d'impiego del militare oltre gli anni di servizio indicati nel medesimo comma».

35.0.1

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzione di personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco)

1. Lo stanziamento del Fondo di cui all'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, è incrementato di 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, per le seguenti finalità:

a) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dall'anno 2020, del finanziamento da destinare alle assunzioni di cui al comma 287, dell'articolo 1, comma 299, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, nonché a ulteriori assunzioni di personale a tempo indeterminato, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, nell'ambito delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, tenuto conto delle specifiche richieste volte a fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza e urgenza in relazione agli effettivi fabbisogni, nei limiti delle vacanze di organico nonché nel rispetto dell'articolo 30 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dell'articolo 4 del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125. Le assunzioni sono autorizzate con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri o con le modalità di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto-2008, n. 133;

b) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, degli oneri aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dall'articolo 1, comma 466, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, così come ricalcolati complessivamente ai sensi dell'articolo 1, comma 679, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, posti a carico del bilancio dello Stato per la contrattazione collettiva del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco relativa al triennio 2018-2020 in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del medesimo personale;

c) 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 da destinare al personale delle forze di polizia e delle forze armate, di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per valorizzare le specifiche fun-

zioni svolte per la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, connesse anche con l'esigenza di innalzare la risposta al terrorismo internazionale e al crimine organizzato, nonché alle attività di tutela economico-finanziaria e di difesa nazionale, da utilizzare anche per le indennità accessorie relative ai servizi maggiormente gravosi -e disagiati, mediante l'attivazione delle procedure previste dallo stesso decreto legislativo n. 195 del 1995;

d) 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019 per l'attuazione dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, da destinare al personale ivi previsto, ripartiti tra le forze di polizia e le forze armate in proporzione del personale complessivamente Interessato, compreso quello che, con decorrenza 1° gennaio 2019, non rientra più nell'ambito di applicazione del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195. Alla ripartizione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la semplificazione e la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia;

e) copertura, per l'anno 2019 e a decorrere dal 2020, del finanziamento da destinare a specifici interventi volti ad assicurare la piena efficienza organizzativa del dispositivo il soccorso pubblico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, anche in occasione di situazioni emergenziali.

2. All'onere derivante dal presente articolo, pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019 e di 1.700.000.000 di euro a decorrere dall'anno 2020, si provvede a valere sulle maggiori risorse derivanti da interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica. Entro la data del 15 marzo 2019, mediante interventi di razionalizzazione e di revisione della spesa pubblica, sono approvati, provvedimenti regolamentari e amministrativi che assicurano minori spese pari a 1.200.000.000 di euro per l'anno 2019. Entro la data del 15 gennaio 2020, sempre mediante interventi di razionalizzazione e revisione della spesa pubblica, sono approvati provvedimenti normativi che assicurano 1.700.000.000 di euro a regime. Qualora le misure previste dal precedente periodo non siano adottate o siano adottate per importi inferiori a quelli indicati, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottare entro il 15 luglio 2019, per la previsione relativa a quell'anno, e entro il 15 marzo 2020 per la seconda, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia, sono disposte variazioni delle aliquote di imposta e riduzione della misura delle agevolazioni e delle detrazioni vigenti, tali da assicurare maggiori entrate, pari agli importi di cui al precedente periodo, ferma restando la necessaria tutela, costituzionalmente garantita, dei contribuenti più deboli, della famiglia e della salute, prevedendo un limite di reddito sotto il quale non si applica la riduzione delle spese fiscali».

35.0.2

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. Le qualifiche di polizia locale sono comprensive, su tutto il territorio nazionale, della qualità di agente di polizia giudiziaria e di agente di pubblica sicurezza.

2. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del sindaco, la qualità di agente di pubblica sicurezza dopo aver accertato che il destinatario del provvedimento:

a) goda dei diritti civili e politici;

b) non sia stato condannato a pena detentiva per delitto non colposo;

c) non sia stato sottoposto a misure di prevenzione;

d) non abbia reso dichiarazione di obiezione di coscienza ovvero abbia revocato la stessa con le modalità previste dalla normativa vigente;

e) non sia stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.

3. Al personale di polizia locale, cui sono attribuite le qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza su tutto il territorio nazionale, si applicano, in materia previdenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

4. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.3

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di polizia locale)

1. In ragione della pericolosità e delicatezza dei compiti e delle funzioni quotidianamente svolti dagli appartenenti alla polizia locale, al fine di garantire l'applicazione anche nei loro confronti degli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata, attualmente riconosciuti dall'articolo 6 decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, nei confronti del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa, vigili del fuoco e soccorso pubblico, è stanziata la somma di 1.500.000 euro per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020.

2. Per l'attuazione del presente articolo è autorizzata una spesa pari a 2 milioni per l'anno 2018, 2 milioni per l'anno 2019 e 2 milioni per l'anno 2020. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione, nella misura corrispondente per ciascuno degli anni 2018, 2019 e 2020, delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

35.0.4

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:

«Art. 35-bis.

(ConSORZI di polizia locale)

1. I comuni che dispongono di un numero inferiore a cinque addetti al servizio di polizia locale hanno l'obbligo di istituire strutture di gestione associativa del servizio stesso. Tali associazioni intercomunali assumono la forma giuridica del consorzio.

2. La regione, di concerto con i comuni interessati e con propria legge, redige i piani organizzativi dei consorzi di polizia locale.

3. Al consorzio di polizia locale sono preposti un consiglio, composto dai sindaci dei comuni associati, e un presidente, eletto tra i membri del consiglio e rinnovato con cadenza triennale».

35.0.5

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Trattamento economico, previdenziale e assistenziale del personale della polizia locale)

1. Al personale della polizia locale compete il trattamento economico spettante agli appartenenti alla Polizia di Stato e agli organi equiparati, nei corrispondenti ruoli e qualifiche.

2. Al personale della polizia locale è, altresì, corrisposta l'indennità di pubblica sicurezza nella misura prevista per il personale della Polizia di Stato e con conformi procedure di adeguamento. Tale indennità è pensionabile.

3. Con imputazione sui bilanci di spesa degli enti locali di appartenenza, il personale della polizia locale impiegato presso sedi distaccate, ovvero

incaricato di mansioni temporanee esterne al territorio dell'ente di appartenenza, percepisce, rispettivamente, l'indennità di mobilità e quella di missione.

4. I comuni provvedono, altresì, alla corresponsione dell'indennità di posizione spettante ai dirigenti e ai titolari di posizione organizzativa e di posizione di lavoro che ai sensi dell'articolo 15 della legge 5 dicembre 1959, n. 1077, è pensionabile, nonché dell'indennità di risultato, che non è pensionabile.

5. Al personale della polizia locale che svolge compiti di polizia con le qualifiche di agente e ufficiale di forza pubblica, agente e ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, commi 1 e 2, del codice di procedura penale, è riconosciuta un'indennità di rischio alla cui determinazione provvede la regione.

6. In materia previdenziale e assicurativa, al personale della polizia locale si applica la legislazione statale vigente per i corpi di polizia ad ordinamento civile e, in particolare, il decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

7. In deroga alle disposizioni dell'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al personale dei corpi e dei servizi di polizia locale si applicano gli istituti dell'accertamento della dipendenza dell'infermità da causa di servizio, del rimborso delle spese di degenza per causa di servizio, dell'equo indennizzo e della pensione privilegiata.

8. Al personale della polizia locale si applicano integralmente, altresì, i benefici e le provvidenze previsti dalla legge 23 novembre 1998, n. 407.

9. Per i procedimenti civili e penali intentati a carico degli appartenenti ai ruoli della polizia locale, in relazione a eventi verificatisi nel corso o a causa di motivi collegati al servizio, è garantita l'assistenza legale gratuita o il rimborso delle spese di giudizio e degli onorari nel caso di conferimento del mandato difensivo a professionisti privati, purché i fatti contestati non riguardino reati e danni arrecati all'amministrazione di appartenenza.

10. Alla copertura dell'onere del presente articolo, valutato in 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del Programma "Fondi di riserva e speciali" della Missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2019, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.6

GASPARRI, BERNINI, MALAN, PAGANO, FAZZONE, QUAGLIARIELLO, VITALI, CAUSIN, BERARDI, MINUTO, GALLONE, MOLES, MALLEGGNI, CONZATTI, TESTOR, RIZZOTTI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Contrattazione collettiva)

1. Il personale della polizia locale è sottoposto al regime del contratto collettivo nazionale di lavoro di diritto pubblico previsto per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile.

2. La procedura di formazione del contratto collettivo nazionale di lavoro per la polizia locale si articola nelle seguenti fasi:

a) gli accordi sono stipulati da una delegazione composta, per la pubblica amministrazione, dal Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, che la presiede, dal Ministro dell'interno e dal Ministro dell'economia e delle finanze, ovvero dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, nonché da una delegazione composta dai sindacati della polizia locale più rappresentativi a livello nazionale;

b) gli accordi sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri;

c) le spese previste dagli accordi incidenti sul bilancio dello Stato sono stabilite con legge dello Stato.

3. In applicazione delle disposizioni degli articoli 117, secondo comma, lettera *h*), e 118, secondo comma, della Costituzione, gli oneri relativi alla copertura finanziaria degli accordi di cui al comma 2 sono ripartiti in misura pari tra lo Stato e le regioni.

4. Ogni regione, nell'esercizio delle proprie attribuzioni, pone a carico dei bilanci di pertinenza quote contributive di partecipazione finanziaria agli oneri di cui al comma 3, calcolate in base a criteri di proporzionalità».

35.0.7

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Sistemi di controllo elettronici di sorveglianza)

1. Una somma pari a 10 milioni di euro delle risorse del Fondo unico della giustizia, assegnate al Ministero dell'interno, sono destinate ai comuni per l'allestimento o il potenziamento di sistemi di controllo elettronici di sorveglianza».

35.0.600 (testo 2)/1

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», al comma 1 sostituire le parole: «polizia municipale» con le seguenti: «polizia locale».

35.0.600 (testo 2)/2

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«2. All'articolo 6 comma 1 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "vigili del fuoco e soccorso pubblico.", sono aggiunte le seguenti parole: "nonché agli appartenenti ai Corpi di polizia locale senza alcun onere a carico dei Comuni.".

3. Alla copertura dell'onere del comma 2, valutato in 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2019, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2018-2020, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2018, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

35.0.600 (testo 2)/3

GASPARRI, PAGANO, BERARDI

All'emendamento 35.0.600, al capoverso «Art. 35-bis», dopo il comma 1, inserire il seguente:

«2. Per il rafforzamento delle attività di cui al comma 1 e al fine di dare massima efficacia alle disposizioni in materia di sicurezza urbana, i trattamenti economici accessori del personale delle polizie municipali, finanziati ai sensi dell'articolo 208, comma 5-bis, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono esclusi dalla contrattazione collettiva integrativa».

35.0.600 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Disposizioni in materia di assunzioni a tempo indeterminato di personale della polizia municipale)

1. Al fine di rafforzare le attività connesse al controllo del territorio e di potenziare gli interventi in materia di sicurezza urbana, i comuni che nel triennio 2016 - 2018 hanno rispettato gli obiettivi dei vincoli di finanza pubblica possono, nell'anno 2019, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 228, della legge n. 208 del 2015, assumere a tempo indeterminato personale di polizia municipale, nel limite della spesa sostenuta per detto personale nell'anno 2016 e fermo restando il conseguimento degli equilibri di bilancio. Le cessazioni nell'anno 2018 del predetto personale non rilevano ai fini del calcolo delle facoltà assunzionali del restante personale.».

35.0.604/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato».

35.0.604/2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA

All'emendamento 35.0.604, all'articolo 35-bis, comma 1, lettera a), sopprimere le parole: «nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici».

35.0.604/3

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 35.0.604, dopo la lettera b) inserire la seguente:

«b-bis) dopo il comma 7-bis1 inserire il seguente comma:

"7-bis2) Il sindaco, qualora accerti che lo stato di abbandono, di degrado urbano e di incuria delle aree e degli edifici determina pericolo per la sicurezza o per la salubrità o per l'incolumità pubblica, oppure disagio per il decoro e la qualità urbana, diffida i proprietari o i titolari di diritti su tali beni ad eseguire interventi di ripristino, pulizia e messa in sicurezza delle aree nonché di recupero degli edifici sotto il profilo edilizio, funzionale e ambientale. Decorso 90 giorni dalla notifica della diffida e constatata l'inerzia dei proprietari o dei titolari di diritti su tali beni, il sindaco, fatte salve le sanzioni penali ed amministrative previste dalle leggi in vigore, provvede in via sostitutiva, al mantenimento in efficienza e sicurezza, alla demolizione e alla bonifica delle aree e strutture interessate. Le relative spese sostenute dall'Amministrazione dovranno essere rimborsate dai proprietari o titolari di diritti su tali beni entro trenta giorni dalla richiesta e, in difetto, tali spese saranno rimosse coattivamente con la procedura prevista dalla normativa vigente.

35.0.604

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 35-bis.

(Modifiche all'articolo 50 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

1. All'articolo 50 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 7-bis, dopo le parole: "anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi," sono inserite le seguenti: "o in altre aree comunque interessate da fenomeni di aggregazione notturna," e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", del settore alimentare o misto e delle attività artigianali di produzione e vendita di prodotti di gastronomia pronti per il consumo immediato nonché di alimenti e bevande erogati attraverso distributori automatici";

b) dopo il comma 7-bis è inserito il seguente:

«7-bis.1. L'inosservanza delle ordinanze emanate dal Sindaco ai sensi del comma 7-bis è punita con la sanzione amministrativa pecuniaria del pagamento di una somma da 500 euro a 5.000 euro. Qualora la stessa violazione sia stata commessa per due volte in un anno, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48, anche se il responsabile ha proceduto al pagamento della sanzione in misura ridotta, ai sensi dell'articolo 16 della legge 24 novembre 1981, n. 689"».

Art. 36

36.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

36.2

LA PIETRA

Sostituire il comma 1, con il seguente:

«1. All'articolo 35 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2 secondo periodo, dopo le parole: "competenze connesse alla gestione" il testo è sostituito dal seguente: "l'amministratore giudiziario è nominato con decreto motivato. All'atto della nomina l'amministratore giudiziario comunica al tribunale se e quali incarichi analoghi egli abbia in corso, anche se conferiti da altra autorità giudiziaria. Ai fini della nomina degli amministratori giudiziari, il tribunale tiene conto del numero degli incarichi aziendali in corso, della natura monocratica o collegiale dell'incarico, della tipologia e del valore dei compensi da amministrare, avuto riguardo ove a conoscenza anche del numero dei lavoratori, della natura diretta o indiretta della gestione, dell'ubicazione dei beni sul territorio, nonché delle pregresse esperienze professionali specifiche, della particolare complessità dell'amministrazione o dell'eccezionalità del valore del patrimonio da amministrare. Nessun amministratore giudiziario può avere contemporaneamente più di tre incarichi relativi a patrimoni aziendali di eccezionale valore".

b) Il comma 2-ter è sostituito dal seguente:

"2-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 41-bis, comma 7, il coadiutore di cui al comma 4 può altresì essere nominato tra il personale dipendente dell'Agenzia, di cui all'articolo 113-bis. In tal caso il coadiutore dipendente dell'Agenzia, per lo svolgimento dell'incarico, non ha diritto ad emolumenti aggiuntivi rispetto al trattamento economico in godimento, ad eccezione del rimborso delle spese di cui al comma 9".

c) il comma 3-bis è sostituito dal seguente:

"3-bis. Le disposizioni del comma terzo si applicano altresì ai lavoratori che abbiano concretamente partecipato alla gestione dell'azienda prima del sequestro e fino all'esecuzione di esso ovvero sino all'esecuzione del provvedimento di allontanamento per motivi di ordine pubblico di cui all'articolo 41, comma 1-novies".

d) il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. L'amministratore giudiziario chiede al giudice delegato di essere autorizzato, ove necessario, a farsi coadiuvare, sotto la sua responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati che per tali fini rivestono la qualifica di pubblico ufficiale e ad ogni effetto di legge rappresentano l'amministrazione

giudiziaria per le attività di custodia, amministrazione e gestione nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione"».

36.3

GARAVINI

Al comma 1, dopo le parole: «quale coadiutore», inserire le seguenti: «e comunque sempre nel limite di tre incarichi come coadiutore,».

36.500/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.500, al comma 1-bis, capoverso «3», dopo le parole: «Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata», inserire le seguenti: «, nonché al fine di consentire alla medesima impresa la possibilità di partecipare a gare per appalti pubblici» e dopo le parole: «procedure pendenti», inserire le seguenti: «sull'impresa sequestrata o confiscata».

36.500/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 36.500, al capoverso «1-bis», comma 3, inserire, in fine, le seguenti parole: «a condizione che l'amministratore giudiziario non rediga, entro 20 giorni dalla nomina, un parere nel quale dichiarare che i tentativi di condizionamento siano ancora in corso».

36.500

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 1 inserire il seguente:

«1-bis. All'articolo 35-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Al fine di consentire la prosecuzione dell'attività dell'impresa sequestrata o confiscata, dalla data di nomina dell'amministratore giudiziario e fino all'eventuale provvedimento di dissequestro dell'azienda o di revoca della confisca della stessa, o fino alla data

di destinazione dell'azienda, disposta ai sensi dell'articolo 48, sono sospesi gli effetti della pregressa documentazione antimafia interdittiva, nonché le procedure pendenti preordinate al conseguimento dei medesimi effetti"».

36.4

LA PIETRA

Sostituire il comma 2 con il seguente:

«2. All'articolo 38 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Con il provvedimento di confisca emesso in giudizio di appello, l'amministrazione dei beni è conferita all'Agenzia, la quale può farsi coadiuvare, sotto la propria responsabilità, da tecnici o da altri soggetti qualificati remunerati secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 2015, n. 177 e comunque osservando la vigente disciplina in materia di equo compenso. L'Agenzia può avvalersi per la gestione, di un coadiutore che può essere individuato nell'amministratore giudiziario nominato dal tribunale ovvero di un altro diverso professionista. Qualora sia diverso dall'amministratore giudiziario, il coadiutore nominato dall'Agenzia deve essere scelto tra gli iscritti, rispettivamente, agli albi richiamati all'articolo 35, commi 2 e 2-bis. L'Agenzia comunica al tribunale il provvedimento di conferimento dell'incarico. L'incarico ha durata fino alla destinazione del bene, salvo che intervenga revoca espressa. All'attuazione del presente comma, si provvede con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. Sino all'eventuale accettazione della nomina di coadiutore o del passaggio di consegne con altro professionista nominato coadiutore dall'Agenzia, l'amministratore giudiziario esercita in proroga i poteri di ordinaria amministrazione sotto il controllo della medesima Agenzia. Il coadiutore dell'Agenzia riveste la qualifica di incaricato di pubblico servizio e deve adempiere con diligenza i compiti del proprio ufficio".

b) dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"3-bis. Qualora la confisca abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino in società di persone le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, la legale rappresentanza è conferita ad ogni effetto di legge all'Agenzia. Nei casi di confisca di partecipazioni societarie che assicurino in società di persone ovvero in società di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, resta ferma la facoltà dell'Agenzia, previo nulla osta del giudice delegato, di impartire le direttive sulla nomina del legale rappresentante, che può essere nominato, nelle forme

previste dal codice civile, anche nella persona del coadiutore. Le medesime disposizioni si applicano in caso di confisca definitiva di cui all'articolo 45"».

36.504

LA COMMISSIONE

Al comma 2, alla lettera a), premettere la seguente:

«0a) al comma 2:

1) al primo periodo, dopo la parola: "sequestro", la parola: "e" è sostituita dal segno di interpunzione: "," e dopo la parola: "straordinaria" sono inserite le seguenti: "e i dati, individuati dal regolamento di attuazione previsto dall'articolo 113, comma 2, lettera c), indispensabili per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali.";

2) al secondo periodo, le parole: "inserendo tutti" sono sostituite dalle seguenti: "aggiornando dalla data del provvedimento di confisca di secondo grado";

3) il terzo periodo è soppresso».

36.5

LA PIETRA

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 40 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 5-ter è sostituito dal seguente:

"5-ter. Il tribunale, se non deve provvedere alla revoca del sequestro e alle conseguenti restituzioni, su richiesta dell'amministratore giudiziario o dell'Agenzia, decorsi trenta giorni dal deposito della relazione di cui all'articolo 36, destina alla vendita i beni sottoposti a sequestro se gli stessi non possono essere amministrati senza pericolo di deterioramento o di rilevanti diseconomie. Se i beni sottoposti a sequestro sono privi di valore, improduttivi, oggettivamente inutilizzabili e non alienabili il tribunale dispone la loro distruzione o demolizione"».

36.22 (già em. 19.8)

LA PIETRA

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41 del decreto legislativo 6, settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, lettera c) l'ultimo capoverso è sostituito dal seguente: "Nel caso di proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività è allegato un programma contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta, che su istanza dell'amministratore giudiziario può essere corredato, previa autorizzazione del giudice delegato e con oneri carico della singola azienda sequestrata, della relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modificazioni, che attesti la veridicità dei dati aziendali in costanza di sequestro e la fattibilità del programma medesimo, considerata la possibilità di avvalersi delle agevolazioni e delle misure previste dall'articolo 41-bis del presente decreto";

b) Il comma 1-bis è sostituito dal seguente:

"1-bis. La cancelleria dà avviso alle parti del deposito della relazione dell'amministratore giudiziario ed esse possono prenderne visione ed estrarne copia limitatamente ai contenuti di cui alla lettera b) del comma 1. Ove siano formulate contestazioni motivate sulla stima dei beni, si applica quanto previsto dal comma 4 dell'articolo 36";

c) Il comma 1-ter è sostituito dal seguente:

"1-ter. Alla proposta di prosecuzione o di ripresa dell'attività l'amministratore giudiziario allega l'elenco nominativo dei creditori e di coloro che vantano diritti reali o personali, di godimento o di garanzia, sui beni ai sensi dell'articolo 57, comma 1, specificando i crediti che originano dai rapporti di cui all'articolo 56, quelli che sono collegati a rapporti commerciali essenziali per la prosecuzione dell'attività e quelli che riguardano rapporti esauriti, non provati o non funzionali all'attività d'impresa. L'amministratore giudiziario allega altresì l'elenco nominativo delle persone che risultano prestare o avere prestato attività lavorativa in favore dell'impresa, specificando la natura dei rapporti di lavoro esistenti nonché quelli necessari per la prosecuzione dell'attività; riferisce in ordine alla presenza di organizzazioni sindacali all'interno dell'azienda alla data del sequestro e provvede ad acquisire loro eventuali proposte sul programma di prosecuzione o di ripresa dell'attività, che trasmette, con il proprio parere, al giudice delegato. Qualora il sequestro abbia a oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, sono sospesi gli organi sociali e l'amministratore sospeso con-

serva ad ogni effetto di legge la rappresentanza dell'impresa nel procedimento, nei confronti dei terzi e verso la pubblica amministrazione. Resta ferma la facoltà Tribunale, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, di impartire le direttive sull'eventuale revoca del legale rappresentante del bene aziendale, che può essere nominato, nelle forme previste dal codice civile, anche nella persona dell'amministratore giudiziario; qualora non sia prevista l'assunzione della qualità di amministratore della società, il tribunale determina le modalità di controllo e di esercizio dei poteri da parte dell'amministratore giudiziario";

d) *dopo il comma 1-octies è inserito il seguente:*

"1-novies. Qualora il sequestro abbia ad oggetto imprese individuali o partecipazioni societarie che assicurino all'interno di società di persone o di capitali le maggioranze previste dall'articolo 2359 del codice civile, il giudice delegato, anche su istanza dell'amministratore giudiziario, può sempre disporre l'allontanamento del dipendente per motivi di ordine pubblico e la contestuale cessazione del rapporto di lavoro. Avverso il provvedimento di allontanamento e di cessazione del rapporto di lavoro, l'interessato può proporre reclamo, nel termine perentorio di quindici giorni dalla data in cui ne hanno avuto effettiva conoscenza, al tribunale che ha disposto il sequestro il quale provvede, entro i dieci giorni successivi, ai sensi dell'articolo 127 del codice di procedura penale. Nel caso di conferma del provvedimento da parte del tribunale che ha disposto il sequestro, si applica il divieto di cui all'articolo 1, comma 5 del decreto legislativo, 18 maggio 2018, n. 72"».

36.501/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire», con la seguente: «istituisce» e dopo le parole: «un tavolo provinciale» inserire la seguente: «permanente».

36.501/2

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 36.501, al comma 2-bis, sostituire le parole: «può istituire» con la seguente: «istituisce».

36.501

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 41-ter, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nell'alea, le parole: "sono istituiti, presso le prefetture-uffici territoriali del Governo, tavoli provinciali permanenti sulle aziende sequestrate e confiscate, aventi il compito di" sono sostituite dalle seguenti: "il prefetto può istituire, presso la prefettura-ufficio territoriale del Governo, un tavolo provinciale sulle aziende sequestrate e confiscate, avente il compito di"».

36.502/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.502, al comma 2-bis, lettera a), inserire, in fine, le seguenti parole: «ed è aggiunto il seguente periodo: "In ogni caso il giudice delegato può chiedere all'amministratore giudiziario il conto della gestione dopo il provvedimento di confisca di primo grado e, comunque, quando la confisca è definitiva"».

36.502

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 43 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, le parole: "il provvedimento di confisca di primo grado, entro sessanta giorni dal deposito" sono sostituite dalle seguenti: "i provvedimenti di confisca di primo e di secondo grado, entro sessanta giorni dal deposito di ciascuno dei medesimi provvedimenti";

b) il comma 5-bis è sostituito dal seguente: "5-bis. Dopo il conferimento di cui all'articolo 38, comma 3, l'Agenzia provvede al rendiconto ai sensi dei commi precedenti qualora la confisca venga revocata. In caso di confisca definitiva l'Agenzia trasmette al giudice delegato una relazione sull'amministrazione dei beni, esponendo le somme pagate e riscosse, le spese sostenute e il saldo finale, con l'indicazione dei limiti previsti dall'articolo 53.

In tale ultimo caso, il giudice delegato, all'esito degli eventuali chiarimenti richiesti, prende atto della relazione"».

36.600

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. All'articolo 44 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Per il recupero e la custodia dei veicoli a motore e dei natanti confiscati, l'Agenzia applica le tariffe stabilite con il decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, emanato ai sensi dell'articolo 59 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Ferme restando le tariffe stabilite dal periodo precedente, l'Agenzia può avvalersi di aziende da essa amministrate operanti nello specifico settore"».

36.6 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, apportare le seguenti modificazioni:

a) alla lettera a), dopo il numero 2, inserire i seguenti: « 2-bis) alla lettera c), quartultimo periodo, sostituire le parole: " Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni"; 2-ter) alla lettera c), terzultimo periodo, sostituire le parole: "Alla scadenza dei sei mesi" con le seguenti: "Alla scadenza di un anno";

b) alla lettera a), al numero 3, capoverso d), sostituire le parole "Se entro un anno" con le seguenti: "Se entro due anni";

c) alla lettera e), dopo il comma 7-ter, inserire il seguente: "7-quater. Le modalità di attuazione della disposizione di cui al comma 7-ter, ai sensi della quale, in caso di acquisizione del bene al patrimonio dello Stato, il tribunale ordina il pagamento delle somme, ponendole a carico del Fondo unico giustizia, sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della giustizia."»

36.7

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 3, lettera c), capoverso «4-bis», dopo le parole: «ciò preposto» sono inserite, in fine, le seguenti parole: «o alle imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera q) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112.».

36.8

GARAVINI

Al comma 3, sopprimere la lettera d).

36.9

GARAVINI

Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «L'avviso di vendita», inserire le seguenti: «corredato da tutte le notizie sulle procedure esperite per assegnarlo in via ordinaria, le motivazioni addotte dagli enti per non procedere ad utilizzarlo, gli avvisi informativi rivolti a tutti i soggetti potenzialmente interessati all'utilizzo.».

36.10

GARAVINI

Al comma 3, lettera d), capoverso «5», dopo le parole: «di cui all'articolo 416-bis.1 del codice penale,» inserire le seguenti: «abbia acceduto, nei 10 anni precedenti, a qualsiasi forma di sanatoria fiscale o previdenziale.».

36.11

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», alla lettera b), sopprimere le seguenti parole: «aventi, tra le altre finalità istituzionali, anche e quella dell'investimento nel settore immobiliare.».

36.12

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», sopprimere la lettera d).

36.13

COLLINA, PARRINI, MIRABELLI, CERNO, ZANDA

Al comma 3, lettera d), capoverso «6», dopo la lettera e) è inserita la seguente:

«e-bis) le imprese sociali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera v) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112».

36.14

SUDANO, FARAONE, BELLANOVA, MAGORNO, MARGIOTTA

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono per il quaranta per cento al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quindici per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quindici per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, nella misura del dieci per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica e, per il sessanta per cento ai Comuni dove sono trasferiti i beni immobili di cui al comma 3, lettere c) e d) per lo svolgimento di attività finalizzate alla promozione di politiche giovanili e del lavoro giovanile».

36.15

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono in un apposito fondo, da costituirsi in seno all'Agenzia, denominato Fondo Beni Confiscati. L'agenzia riassegna interamente le somme ricavate ad enti e associazioni senza scopo di lucro che abbiano come finalità prevalente all'interno dei loro statuti la promozione e il sostegno di progetti e iniziative di lotta ai fenomeni criminali e mafiosi al fine di aiutare i giovani nell'inserimento lavorativo ovvero per la ristrutturazione di immobili confiscati da destinare alla pubblica utilità».

36.16

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, lettera f), sostituire il capoverso «10», con il seguente:

«10. Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5, al netto delle spese per la gestione e la vendita degli stessi, affluiscono al Fondo Unico Giustizia per essere interamente riassegnate a progetti ed attività di utilità sociale al fine di facilitare e sostenere enti ed associazioni di volontariato che nella gestione dei beni assegnati promuovano il lavoro giovanile e ad iniziative culturali di contrasto alla criminalità organizzata;».

36.18 (testo 2)

LA COMMISSIONE

Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «Le somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5,» con le seguenti: «Il novanta per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5».

Conseguentemente, dopo la lettera f) inserire la seguente:

«f-bis) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

"10-bis. Il dieci per cento delle somme ricavate dalla vendita di cui al comma 5 confluisce in un fondo, istituito presso il Ministero dell'interno, per le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria dei beni di cui al comma 3, lettera c)"».

36.17

GARAVINI

Al comma 3, lettera f), capoverso «10», sostituire le parole: «al Fondo Unico Giustizia per essere riassegnate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, nella misura del quaranta per cento al Ministero dell'interno, per la tutela della sicurezza pubblica e per il soccorso pubblico, nella misura del quaranta per cento al Ministero della giustizia, per assicurare il funzionamento ed il potenziamento degli uffici giudiziari e degli altri servizi istituzionali, e, nella misura del venti per cento all'Agenzia, per assicurare lo sviluppo delle proprie attività istituzionali, in coerenza con gli obiettivi di stabilità della finanza pubblica.» con le seguenti: «al fondo di cui all'articolo 18 della legge 44 del 23 febbraio 1999».

36.19

GARAVINI

Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «possono essere destinati alla vendita, con divieto di ulteriore cessione per un periodo non inferiore a un anno, nel rispetto di quanto previsto dal comma 5, sesto periodo, ovvero» con le seguenti: «devono essere».

36.20

GRASSO, DE PETRIS, LAFORGIA, ERRANI

Al comma 3, lettera g), capoverso «12-ter», sostituire le parole: «non inferiore a un anno», con le seguenti: «non inferiore a 5 anni».

36.21

MASINI, PAGANO

Al comma 3, dopo la lettera h), aggiungere la seguente:

«*h-bis*) dopo il comma 15-*quater* è aggiunto, in fine, il seguente:

"15-*quinquies*. È prevista la facoltà di procedere all'abbattimento dell'immobile qualora sussistano gravi elementi di impatto ambientale ed ecologico"».

36.503/1

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, nel rispetto dei vincoli e delle disposizioni previste dal presente decreto legislativo e dalla normativa vigente in materia».

36.503/2

MIRABELLI, PARRINI, COLLINA, CERNO, ZANDA

All'emendamento 36.503, al comma 3-bis, inserire, in fine, le seguenti parole: «e, comunque, quando sussista un interesse alla vendita dei beni,».

36.503

LA COMMISSIONE

Dopo il comma 3 inserire il seguente:

«3-*bis*. All'articolo 51, comma 3-*ter*, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, le parole: "Qualora sussista un interesse di natura generale" sono sostituite dalle seguenti: "Ai fini del perseguimento delle proprie finalità istituzionali"».

36.0.100

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 36-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Dopo l'articolo 51 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, è inserito il seguente:

"Art. 51-bis.

(Iscrizione di provvedimenti al Registro delle imprese)

1. Il decreto di sequestro di cui all'articolo 20, il decreto di confisca di cui all'articolo 24, i provvedimenti di cui agli articoli 34 e 34-bis, la nomina dell'amministratore giudiziario ai sensi dell'articolo 41, il provvedimento di cui all'articolo 45, nonché tutti i provvedimenti giudiziari di cui al presente decreto legislativo comunque denominati, relativi ad imprese, a società o a quote delle stesse, sono iscritti, su istanza della cancelleria, entro il giorno successivo al deposito in cancelleria, con le modalità individuate dal regolamento emanato ai sensi dell'articolo 8, comma 6-bis, della legge 29 dicembre 1993, n. 580. Nelle more dell'emanazione del regolamento di cui al periodo precedente trova applicazione l'articolo 8, comma 6-ter, della legge n. 580 del 1993"».

Art. 37

37.1

BRESSA

Sopprimere l'articolo.

37.0.500/1

DE PETRIS, GRASSO, ERRANI, LAFORGIA

All'emendamento 37.0.500, al capoverso «Art. 37-bis», comma 1, sopprimere le parole: «e associazioni».

37.0.500

LA COMMISSIONE

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 37-bis.

(Organizzazione e funzionamento dell'Agenzia)

1. All'articolo 113 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, il comma 3 è sostituito dal seguente: "3. Sulla base di apposite convenzioni, anche onerose, l'Agenzia, per l'assolvimento dei suoi compiti e delle attività istituzionali, può richiedere, nei limiti degli stanziamenti del proprio bilancio, la collaborazione di amministrazioni centrali dello Stato, ivi comprese società e associazioni *in house* ad esse riconducibili di cui può avvalersi con le medesime modalità delle amministrazioni stesse, di Agenzie fiscali o di enti pubblici"».

Art. 38

38.1

DURNWALDER, UNTERBERGER, STEGER, LANIECE

Sostituire il comma 3, con il seguente:

«3. Al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 52, i commi 7 e 8 sono abrogati;

b) all'articolo 83, comma 3-bis e all'articolo 91, comma 1-bis, le parole: "nonché su tutti i terreni agricoli, a qualunque titolo acquisiti, che usu-

fruiscono dei fondi europei per un importo superiore a 5.000 euro." sono soppresse».

38.0.1

LANIECE, DURNWALDER, BRESSA, STEGER

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

«Art. 38-bis.

*(Clausola di salvaguardia relativa alle regioni a statuto speciale
e alle province autonome di Trento e di Bolzano)*

1. Le disposizioni della presente legge sono applicabili nelle regioni a statuto speciale e nelle province autonome di Trento e di Bolzano compatibilmente con le norme dei rispettivi statuti e delle relative norme di attuazione, anche con riferimento alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3».

EMENDAMENTI (al disegno di legge di conversione)

Art. 1

x1.600 (testo corretto)/1

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-bis».

x1.600 (testo corretto)/3

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera a).

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere le parole: «a) e».

x1.600 (testo corretto)/2

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera a).

x1.600 (testo corretto)/5

DE PETRIS, ERRANI, GRASSO, LAFORGIA

All'emendamento x1.600, al comma 1-bis sopprimere la lettera b).

Conseguentemente, al comma 1-ter sopprimere, le parole: «e b».

x1.600 (testo corretto)/4

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-bis» sopprimere la lettera b).

x1.600 (testo corretto)/6

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-ter».

x1.600 (testo corretto)/7

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quater».

x1.600 (testo corretto)/8

GASPARRI, MALLEGGNI, MALAN

All'emendamento x1.600, al capoverso «1-quater», aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, sentite le OO.SS Polizie Civili e Co.Ce.R. Forze Armate».

x1.600 (testo corretto)/9

PARRINI, COLLINA, MIRABELLI

All'emendamento x1.600, sopprimere il capoverso «1-quinquies».

x1.600 (testo corretto)

LA COMMISSIONE

All'articolo 1 del disegno di legge di conversione, dopo il comma 1, inserire i seguenti:

«1-bis. Il Governo è delegato ad adottare, entro il 30 settembre 2019:

a) uno o più decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze armate nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 94;

b) uno o più ulteriori decreti legislativi recanti disposizioni integrative in materia di revisione dei ruoli del personale delle Forze di polizia nonché correttive del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95;

1-ter. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis, lettere *a)* e *b)*, fermo restando il mantenimento della sostanziale equiordinazione del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia, sono adottati osservando rispettivamente i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, comma 5, secondo periodo, della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e successive modificazioni e i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 8, comma 1, lettera *a)*, n. 1, della legge 7 agosto 2015, n. 124. La rideterminazione delle dotazioni organiche complessive delle Forze di polizia, ivi prevista, è attuata in ragione delle nuove esigenze di funzionalità e della consistenza effettiva alla data di entrata in vigore della presente legge, ferme restando le facoltà assunzionali previste al 1° gennaio 2019.

1-quater. I decreti legislativi di cui al comma 1-bis sono adottati secondo la procedura prevista dall'articolo 8, comma 5, della legge 7 agosto 2015, n. 124.

1-quinquies. Agli eventuali oneri derivanti dall'adozione dei decreti legislativi di cui al comma *1-bis*, si provvede nei limiti delle risorse del fondo di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto-legge 4 ottobre 2018, n. 113».

Conseguentemente, al titolo del disegno di legge, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «. Delega al Governo in materia di riordino dei ruoli e delle carriere del personale delle Forze di polizia e delle Forze armate.».
